

Criteria di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici

Elenco dei soggetti che hanno inviato contributi

Sommario

A. Pubbliche amministrazioni e società pubbliche	4
1) Acquedotto Pugliese S.p.A.....	4
2) Agenzia del demanio	4
3) Agenzia Italiana del Farmaco.....	5
4) Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna.....	6
5) ANAS S.p.A.	7
6) ANCI.....	8
7) ANCI Novara.....	9
8) ASST Spedali Civili di Brescia	10
9) Azienda Ospedaliera dei Colli.....	11
10) Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.....	12
11) Banca d'Italia.....	14
12) Comune di Bovino.....	15
13) Comune di Caraffa di Catanzaro	16
14) Comune di Ceppaloni.....	16
15) Comune di Lombardore	16
16) Comune di Montecatini Terme.....	17
17) Comune di San Benedetto del Tronto.....	18
18) XI Comunità Montana del Lazio.....	19
19) Consip.....	19
20) Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.....	22
21) Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa.....	22
22) Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico"	23
23) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.....	25
24) Gruppo Hera	26
25) Inail.....	28
26) ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale)	28
27) Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa.....	29
28) Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e DNA. Direzione dei lavori e del demanio	29

29)	Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	30
30)	Politecnico di Milano.....	30
31)	Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato alle opere pubbliche	31
32)	ROMA Capitale- Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale unica di committenza	31
33)	Unione dei Comuni del Medio Brenta	32
B.	Associazioni di categoria e Ordini professionali.....	32
34)	AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici).....	32
35)	AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie di Autostrade e Trafori).....	32
36)	ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).....	33
37)	ANGEM (Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari).....	35
38)	ANIE-ASSIFER (Associazione Industrie Ferroviarie).....	36
39)	ANIEM (Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere).....	36
40)	ANIP (Associazione Nazionale Servizi Integrati e Pulizie)	37
41)	ASSINFORM (Associazione Italiana per l'Information Technology).....	37
42)	ASSOBIMEDICA	37
43)	CGIL CISL UIL.....	38
44)	CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa)	38
45)	Confartigianato Imprese	38
46)	Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.....	39
47)	Consiglio Nazionale dei Geologi.....	39
48)	FARE (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economisti Provveditori)	40
49)	Federazione ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche)	41
50)	FISM (Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane)	41
51)	IGI - Istituto Grandi Infrastrutture	42
52)	INARSIND (Associazione d'intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani).....	42
53)	OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica).....	43
54)	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari	43
55)	Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata	43
56)	Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma	46
57)	Ordine degli Ingegneri di Palermo	48
58)	Ordine degli Ingegneri di Salerno.....	48
59)	Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia	49
60)	Rete delle Professioni Tecniche.....	50
61)	Società Italiana di Chirurgia.....	50
62)	UTILITALIA (Federazione delle Imprese Ambientali, Energetiche ed Idriche).....	51
C.	Operatori economici.....	52

63)	Alstom Ferroviaria SpA	52
64)	Becton Dickinson Italia S.p.a.....	53
65)	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	54
66)	Hydro Engineering s.s. degli ingg. Damiano e Mariano Galbo.....	55
67)	MM S.p.A.....	56
68)	Onofaro Antonino S.r.l.....	56
69)	PRO.MU. Restauri Artistici S.r.L. - Viterbo.....	56
D.	Altri.....	57
70)	Arch. Paolo Capriotti	57
71)	Arch. Hansjörg Plattner	58
72)	Avv. Ivan Marrone.....	58
73)	Dott.ssa Danila Bandaccari	58
74)	Dott. Umberto Bocus.....	59
75)	Dott. Alessio Canepa.....	59
76)	Dott. Mariano Carraro	60
77)	Dott. Paolo Castellani.....	60
78)	Dott.ssa Rosaria Cataldo.....	61
79)	Dott.ssa De Nicola	61
80)	Dott. Valerio Dimonte.....	61
81)	Dott. Francesco Fregnan	64
82)	Dott. Fausto Iarrobino.....	65
83)	Dott. Carmine Napolitano.....	65
84)	Dott.ssa Silvia Rafanelli.....	65
85)	Dott. Vittorio Rapisarda Federico.....	66
86)	Dott.ssa Gabriella Sparano	66
87)	Dott. Massimo Stella	68
88)	Dott. Nicola Torricella	68
89)	Dott. Riccardo Vatta	68
90)	Ing. Vito Di Mella, Ing. Giampiero Marrone, Ing. Sergio Parrelli.....	69
91)	Ing. Nicola Di Pierno	69
92)	Ing. Antonio Giordano	70
93)	Ing. Luigi Gruppi	71
94)	Ing. Francesco Leo	72
95)	Ing. Paolo Marino	78
96)	Ing. Paolo Zoccheddu.....	78
97)	Prof. Veronica Vecchi.....	79
98)	Sig. Antonio Dolce	79

A. Pubbliche amministrazioni e società pubbliche

1) Acquedotto Pugliese S.p.A.

pag.1 - punto 2: si chiedono chiarimenti in ordine all'applicabilità o meno dell'art.77 del Codice ai settori speciali, atteso che il comma 13 dello stesso articolo prevede la non applicabilità della disciplina agli stessi settori, mentre l'art.133 del Codice sembrerebbe affermare il contrario

2) Agenzia del demanio

Par. 2. Ambito di applicazione

1) Per quanto riguarda l'individuazione del Presidente della commissione giudicatrice, dalla lettura del combinato disposto dei commi 3 e 8 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 sembrerebbe doversi concludere, diversamente da quanto argomentato nella bozza di linee guida, che il Presidente debba essere un soggetto esterno alla stazione appaltante soltanto in caso di ricorso ad una commissione composta interamente da membri esterni.

E, infatti, se da una parte il quarto periodo del comma 3 della disposizione in questione consente, per talune ipotesi (importo inferiore alla soglia comunitaria ovvero gare di non particolare complessità e gestite attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) di nominare componenti interni alla stazione appaltante, senza nulla specificare in ordine al ruolo rivestito dai singoli all'interno della commissione, dall'altra il successivo comma 8 prevede che il Presidente debba essere individuato tra i commissari sorteggiati.

Ebbene, poiché il sorteggio è deputato ad individuare nell'ambito della lista di candidati fornita dall'ANAC i componenti effettivi della commissione, è evidente che la scelta del Presidente dovrà essere effettuata nell'ambito della terna o cinquina di nominativi, non potendosi parlare di certo di sorteggio laddove, per l'appunto, la stazione appaltante possa nominare componenti nell'ambito del proprio organico; a diverse conclusioni si sarebbe invece pervenuti qualora il comma 8 si fosse limitato ad operare un generico richiamo all'Albo istituito presso l'ANAC.

Del resto, l'obbligo di individuare un Presidente esterno anche nei casi di commissione composta da membri interni alla stazione appaltante non appare in linea con la ratio di semplificazione sottesa alla scelta di non ricorrere all'esterno per determinate procedure, espressamente descritte al co. 3.

2) E' previsto che in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo la valutazione delle offerte sia svolta direttamente dal RUP o da un organo monocratico della SA.

Tuttavia considerato che su tale soggetto andrebbero a gravare numerosi adempimenti (quali: controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio, nonché tutta l'attività di verbalizzazione) sarebbe auspicabile individuare specifiche soglie di importo ovvero un numero preciso di offerte pervenute al quale ancorare l'onere di procedere alla nomina di un organo collegiale interno alla SA, deputato allo scrutinio di tali documenti unitamente al RUP.

Ciò anche nell'ottica della speditezza dell'azione amministrativa, considerato il rischio di contenziosi collegato alla materia degli appalti pubblici e, implicitamente, della trasparenza, in quanto le valutazioni

verrebbero condivise da un pool di soggetti (pari a 3) e non rimesse al singolo. Del resto anche codesta Autorità nella bozza di linee guida sul ruolo del RUP prevede un'apertura in tal senso, rilevando che "questa fase di controllo della documentazione amministrativa deve, quindi, essere svolta dal solo RUP o, eventualmente, da un seggio di gara istituito ad hoc" (cfr. pag. 6 paragrafo 2.2 Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP). Laddove condivide questa impostazione, l'ANAC potrebbe definire nelle Linee guida la composizione e la natura del seggio di gara, chiarendo in particolare il ruolo del RUP all'interno del seggio stesso (specificando, ad es., se deve necessariamente presiederlo o comunque se deve parteciparvi obbligatoriamente) e dei "requisiti" degli altri componenti. Tali considerazioni potrebbero essere applicate anche alla fase di valutazione della documentazione amministrativa in caso di aggiudicazione con l'OEPA, cristallizzando così il principio della "doppia Commissione" (Seggio di gara per la documentazione amministrativa/Commissione giudicatrice per offerte tecniche ed economiche).

Par. 8 – Modalità per la selezione dei commissari di gara

1) In relazione alla valutazione del momento specifico in cui inviare all'ANAC la richiesta di selezione della commissione giudicatrice, si dovrebbe valutare anche quanto previsto dal co. 6 dell'art. 77 che prevede l'applicazione ai commissari e ai segretari delle commissioni degli artt. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, 51 del codice di procedura civile, 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'esclusione da successivi incarichi per coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Si potrebbe quindi subordinare la richiesta dell'elenco dei nominativi all'Autorità a seguito della conclusione della fase di esame della documentazione amministrativa, in modo da consentire ai Commissari di potersi consapevolmente esprimere circa l'eventuale presenza delle predette cause di incompatibilità a fronte dell'elenco dettagliato degli Operatori Economici ammessi sui quali si svolgerà l'attività valutativa.

2) Il co. 6 dell'art. 77 prevede l'applicazione delle cause di incompatibilità anche ai "segretari delle commissioni". Potrebbe essere utile inserire nelle Linee Guida anche un richiamo a tale figura, prevedendo che la stessa sia individuata nell'ambito della Stazione Appaltante tra dipendenti in possesso di conoscenza nella tematica della contrattualistica pubblica, posto che sebbene tale soggetto non esprima un ruolo "decisionale" ai fini della valutazione delle offerte, riveste comunque una funzione rilevante di supporto alla Commissione e, presumibilmente, avrà una diretta conoscenza e disponibilità della Offerte presentate dagli OE ammessi.

3) Agenzia Italiana del Farmaco

Par. 2 Nomina di componenti interni ma solo se diversi dal Presidente:

Non si reputa condivisibile tale approccio, perché contrario al dettato normativo e ai principi di celerità, semplificazione e contenimento dei costi che sovrintendono le gare per le quali si può fare ricorso ad una commissione interna (gare sotto soglia o gare di non particolare complessità).

Se, infatti, il legislatore avesse voluto escludere la possibilità di nominare il Presidente fra i componenti interni alla SA, avrebbe dovuto espressamente precisare al comma 3 dell'art. 77 «La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione "ad eccezione del Presidente"».

Del resto non consente tale interpretazione lo stesso tenore letterale dell'art. 77 comma 8 in virtù del quale «Il Presidente è individuato tra i "commissari sorteggiati"».

Orbene è indubbio che in caso di nomina di una commissione interna alla SA, non vi sono "commissari sorteggiati" dalla lista di candidati fornita dall'ANAC, fra i quali individuare il Presidente. Volendo seguire l'interpretazione dell'ANAC il legislatore avrebbe dovuto dire «Il Presidente è individuato "da una lista di candidati richiesta all'ANAC per il sorteggio del Presidente"».

E' quindi palese che il comma 8 è norma applicabile solo per il caso di commissione non interna.

Si ritiene, peraltro, utile un intervento dell'ANAC che chiarisca le modalità con le quali, in caso di commissione esterna, la SA debba individuare il Presidente tra i commissari sorteggiati: si procede mediante esame dei cv, va privilegiata l'anzianità, è comunque possibile procedere ad un'individuazione tramite sorteggio?

Par. 2 Limitazione della facoltà di nomina di commissari interni quando per precedenti aggiudicazioni vi siano stati fenomeni degenerativi, quali tentativi di corruzione, gravi errori accertati da parte della commissione giudicatrice, ecc.:

Si segnala che, ai sensi del comma 3 dell'art. 77, la SA nella nomina delle commissioni interne deve attenersi al principio di rotazione. Ciò posto non apparrebbe legittimo che i vizi attinenti ad una determinata commissione si ripercuotano de plano su tutte le nominande commissioni della SA, ove composte da soggetti diversi da quelli coinvolti dai fenomeni degenerativi.

4) Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna

- La necessità di nominare il presidente delle commissioni di valutazione per le gare sotto soglia con il meccanismo dell'albo ANAC (componente esterno).

In considerazione del fatto che l'art. 77 del Codice prevede per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità la possibilità di individuare i componenti della Commissione internamente alla stazione appaltante si suggerisce di considerare anche il Presidente della Commissione come componente e quindi di non prevedere che tale figura sia necessariamente scelto tra i soggetti dell'albo nazionale.

Diversamente, soprattutto per gli appalti di beni e servizi sotto soglia, aumentano i costi a carico delle stazioni appaltanti (in termini di tempi del procedimento e oneri di gestione del procedimento).

Il fatto che il Presidente sia un componente al pari degli altri membri si desume dal paragrafo 4 del documento di consultazione dove non sono differenziati i requisiti di moralità e compatibilità tra le tipologie di commissari e dal paragrafo 8 dove è spiegata la modalità di selezione dei commissari di gara (anche in questo caso senza distinzioni tra membri e presidente).

La stazione appaltante dovrà motivare nel provvedimento di nomina della Commissione le motivazioni della scelta, tra le quali potrebbe essere fatta valere anche l'impossibilità di reperire fondi necessari per la copertura del compenso dovuto ai sensi del comma 10 dell'articolo 77.

In ogni caso la stazione appaltante è tenuta a rispettare il rispetto del principio di rotazione e, se del caso, ad adottare le necessarie misure organizzative interne per attuare in concreto tale principio nell'ambito del piano nazionale anticorruzione.

- Le modalità di iscrizione e aggiornamento dell'Albo

La scelta di non far ricadere sull'Autorità l'onere amministrativo della gestione dell'Albo comporta che tale onere sia in capo alle stazioni appaltanti.

Nel caso delle Università l'onere è maggiore in quanto la gestione delle richieste di iscrizione non riguarda solo il personale tecnico/amministrativo (assimilabile al personale delle altre stazioni appaltanti quali Comune, regioni, amministrazioni dello stato) bensì anche il personale docente (tipologia di soggetti individuata in modo puntuale quale categoria di componenti della commissione).

Si chiede di valutare la possibilità di adottare sistemi informativi telematici che consentano la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

5) ANAS S.p.A.

1. *Commissari di gara – strumento giuridico per la loro nomina*

Si chiede a codesta di prevedere all'interno delle linee guida che con il decreto di cui all'art. 77, comma 10, del Codice appalti, vengano determinati anche i tempi massimi necessari all'espletamento dell'incarico, la stipula obbligatoria da parte di ogni commissario di una polizza fidejussoria in favore della stazione appaltante, nonché l'obbligo da parte dei commissari di fornire assistenza alla stazione appaltante per tutte le fasi successive all'aggiudicazione delle gare per quanto di propria competenza.

2. *Nomina del presidente della Commissione*

Si ritiene di non poter condividere l'assunto secondo cui il Presidente di Commissione debba essere sempre scelto tramite l'Albo dell'A.N.A.C., indipendentemente dal fatto che la stazione appaltante abbia o meno fatto ricorso alla possibilità di nominare commissari interni.

Al riguardo, si ritiene infatti che il disposto di cui al comma 8 dell'art. 77 - posto dall'A.N.A.C. a sostegno di detto assunto - deve intendersi riferito alle sole ipotesi di nomina tramite Albo (negli appalti sopra soglia).

3. *Limitazione alla nomina di commissari interni*

Si ritiene di non poter condividere l'assunto dell'A.N.A.C. circa l'opportunità che le stazioni appaltanti limitino, negli affidamenti sotto soglia, il ricorso alla nomina di commissari interni nel caso di:

- appalti di lavoro di importo superiore a determinate soglie (cfr. 1 milione di euro);
- fenomeni degenerativi (ad es. tentativi di corruzione, gravi errori accertati da parte della Commissione giudicatrice etc.).

Ciò, in quanto il Codice, laddove sancisce la facoltà di nomina di commissari interni, non pone alcuna limitazione né, tantomeno, prescrive specifici obblighi motivazionali.

Tra l'altro, le limitazioni suggerite dall'A.N.A.C. nelle linee guida, oltre a non trovare rispondenza nel dettato normativo del Codice, si pongono in contrasto con quest'ultimo, nella parte in cui prescrive, in un'ottica di professionalizzazione delle stazioni appaltanti, la qualificazione delle stesse.

Si suggerisce, infine, di prevedere che il segretario della Commissione di gara e il custode dei documenti di gara siano sempre scelti fra soggetti interni alla stazione appaltante.

4. *Requisiti di incompatibilità*

Si suggerisce di estendere – in linea con le procedure interne ANAS – le fattispecie di incompatibilità anche a quei soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata: (a) una condanna, anche non definitiva, o emesso decreto penale di condanna ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro la libertà degli incanti di cui agli artt. 353 e ss. c.p., contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia societaria, tributaria o finanziaria o comunque per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, ovvero (b) siano in corso indagini della Procura sfociate nell'applicazione di misure cautelari reali o personali, per un delitto contro la pubblica amministrazione.

5. *Funzioni della commissione giudicatrice*

In relazione a quanto previsto dall'art. 97 del Codice, ANAS ritiene che derogare a quanto stabilito chiaramente nel codice, attribuendo la verifica di congruità delle offerte alla commissione di gara

esterna, possa esporre la stazione appaltante al rischio di contenzioso per errori commessi da un organo esterno alla stessa.

Si ritiene, pertanto, necessario affidare prioritariamente alla valutazione della stazione appaltante la verifica circa la congruità e l'eventuale anomalia dell'offerta, e – solo successivamente – prevedere una fase di condivisione delle conclusioni raggiunte dall'organo committente con i componenti della commissione di gara.

6. Individuazione del settore di riferimento per il contratto

ANAS si esprime favorevolmente in merito all'utilizzo del CPV quale metrica per la definizione dell'ambito di competenza in questione. Tuttavia, tenuto conto della complessità e della specificità delle opere che ANAS è chiamata a realizzare, si ritiene che limitare la definizione alla classe (prime 4 cifre) non consenta di individuare la specificità delle attività in questione compromettendo in tal modo l'efficacia dell'analisi tecnica che i commissari sono tenuto ad espletare.

Si suggerisce pertanto di considerare, almeno per alcune classi particolarmente ampie quale la 45, un dettaglio fino almeno alle prime 5 cifre. Ciò consentirebbe di distinguere, all'interno della divisione 45, la classe "Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade" ad esempio dalla classe "Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi" oppure "Lavori di costruzione per aerodromi, piste e superfici di manovra di campi d'aviazione" ovvero "Lavori di costruzione di palcoscenici".

6) ANCI

In merito alla consultazione avviata da ANAC, finalizzata a definire linee guida in materia di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio ANCI esprime in primo luogo apprezzamento per la tempestività con cui codesta Autorità ha predisposto un apposito documento che consenta agli operatori e agli interessati di inviare osservazioni, indicare elementi ulteriori, prospettare soluzioni alternative.

Vista l'ampiezza della materia e il tempo avuto a disposizione per l'elaborazione di osservazioni e proposte, ci si soffermerà sui seguenti punti:

ANCI ritiene che, nel caso di procedure sotto soglia, debbano essere introdotte accortezze volte a facilitare la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto prezzo qualità. In questo senso appare pregiudizievole per le amministrazioni locali, l'interpretazione operata dall'ANAC che generalizza l'obbligo di ricorso a commissioni e presidenti esterni. Ciò, innanzitutto perché non si tiene conto dell'evidente aggravio procedurale anche per appalti di minore rilevanza economica o complessità: in questi casi le amministrazioni, al fine di evitare tali aggravii, anche economici, derivanti dalla necessità di prevedere compensi per il presidente esterno, opteranno sempre per l'offerta di prezzi, a scapito di procedure maggiormente qualitative.

A parere di ANCI l'art. 73 comma 3 impone componenti esterni solo nel caso di utilizzo dell'apposita sezione speciale da istituirsi per le gare di CONSIP e soggetti aggregatori.

Tuttavia, anche a voler generalizzare l'obbligo di comporre le commissioni con componenti esterni, ben si potrebbero trovare soluzioni più semplici per le gare di minor importo. A tal proposito ANCI propone:

1. in caso di gara svolta tramite SUA o CUC, la commissione potrà essere composta da soggetti diversi da quelli dell'amministrazione committente; essi potrebbero essere individuati tramite estrazione a sorte o rotazione. Di essi dovranno essere garantiti i criteri di moralità e

competenza richiesti dalle norme in relazione alla complessità delle procedure e saranno iscritti con modalità semplificate nell'albo tenuto da ANAC

2. le amministrazioni potranno, attraverso accordi territoriali anche nell'ambito di patti d'integrità presso le prefetture, individuare a livello territoriale soggetti di altre amministrazioni, messi reciprocamente e non onerosamente a disposizione tramite apposite convenzioni tra enti;
3. per gli appalti sotto soglia di importi più rilevanti (ad esempio per lavori superiori ad un milione di euro), potrebbero sussistere sezioni specifiche dell'albo dei commissari tenute dagli osservatori regionali.

In tutti questi casi potrebbe essere garantita la modalità del sorteggio, ma nell'ambito di procedure meno farraginose di quella, unica, prospettata da ANAC.

Le modalità di gestione dell'albo, ove sia sempre richiesta la presenza dei soggetti ivi iscritti, devono comunque essere molto più flessibili in relazione agli importi ed alla complessità dei contratti.

Particolarmente inappropriato l'obbligo di presidente esterno o di commissione esterna in caso di affidamento tramite strumento di negoziazione della CONSIP o di soggetto aggregatore regionale (come ad esempio la procedura CONSIP denominata con l'acronimo RDO). ANCI suggerisce che sia data specifica indicazione perché i piani anticorruzione contengano precise cautele volte ad assicurare la terzietà delle commissioni nel rispetto, nel contempo di criteri di efficienza ed economicità.

ANCI ritiene anche di dover prendere in considerazione l'esperienza maturata dai dirigenti e funzionari che hanno diretto gli uffici appalti e contratti ed in questa veste hanno partecipato alle commissioni di gara. Questi funzionari pubblici hanno sviluppato importanti competenze amministrative e tecniche, tra le quali si segnalano le specifiche tecniche relative alle modalità di confronto tra le offerte, o quelle che attengono alla espressione dei giudizi di merito. Si ritiene che il sistema degli appalti possa avvantaggiarsi di queste esperienze di cui deve essere tenuto conto nell'ambito delle competenze necessarie nelle commissioni di gara.

ANCI chiede inoltre, in riferimento alla previsione del comma 3 dell'art. 77, e alla frase riportata nel documento di consultazione in base alla quale *“Una volta ricevuta la richiesta, l'Autorità procede alla selezione del numero dei candidati richiesto, con sistemi informatizzati che garantiscano l'aleatorietà della scelta. Per la selezione vengono posti vincoli che garantiscano la corrispondenza tra oggetto della gara e settore di riferimento, nonché la rotazione degli esperti e impediscano la scelta tra i soggetti appartenenti alla medesima amministrazione”* chiede di chiarire se con la frase si intende dire che non potranno essere scelti due o più soggetti della stessa Amministrazione o soggetti dell'Amministrazione che bandisce la gara.

Si chiede inoltre di chiarire se sia possibile, come ANCI auspica, che, ove gli strumenti tecnici lo consentano, siano possibili anche sedute pubbliche con partecipazione dei componenti a distanza e che, in ogni caso, nella fase decisoria, debba essere presente la commissione in collegio perfetto.

7) ANCI Novara

Per tutti gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la scelta dei commissari avviene attingendo all'Albo gestito dall'ANAC. ~~Eliminare il tenore letterale del comma 3, laddove prevede la possibilità per la stazione appaltante di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, indica che tale possibilità non riguarda la nomina dell'intera commissione di gara, ma solo alcuni componenti diversi dal presidente, in quanto l'art. 77, comma 8, prevede che il presidente venga scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.~~

(Tale affermazione sembra non corrispondere al dettato letterale della norma, di fatto essendo sempre necessaria la formazione della commissione, rimettere sotto soglia la nomina del presidente

comporterebbe il rischio che si faccia sempre ricorso al prezzo più basso. Infatti l'ultimo periodo del comma 3 dell'art 77 testualmente recita:

“La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

I componenti a cui si riferisce la norma sono tutti i soggetti che la compongono, compreso il presidente e avvalendosi della facoltà di non attivare l'Anac per il sorteggio dei commissari non si potrebbe applicare il comma 8, che appunto a conferma di tale assunto recita che “Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.)

Inoltre, poiché la possibilità di nominare commissari interni è una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, è opportuno che le stazioni appaltanti limitino il ricorso a tale facoltà nel caso di appalti di lavoro di importo superiore a determinate soglie, ad esempio un milione di euro, limite oltre il quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), del testo del Codice, si applicano le procedure ordinarie (si ricorda però che, in base a quanto disposto dall'art. 95, comma 5, sotto tale soglia per i lavori basati sul progetto esecutivo il criterio di aggiudicazione può essere quello del prezzo più basso).

Si raccomanda, qualora si faccia ricorso al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e qualora ci si avvalga della facoltà di nominare una commissione interna, di utilizzare criteri di valutazione ai quali corrisponde un'unità di misura quantitativa o qualitativa tangibile cioè misurabile (cioè con la trasformazione dei valori degli impatti in coefficienti variabili da zero ad uno si ottiene individuando una legge matematica cioè una funzione di utilità o formula e, per molte di esse, con una successiva normalizzazione o standardizzazione dei valori determinati in base alla suddetta funzione)

Possono essere considerate di non particolare complessità altre procedure, diverse da quelle svolte con piattaforme telematiche, quali quelle, appunto, che prevedono criteri di selezione con unità di misura quantitativa e qualitativa misurabile come quelli sopradescritti e dove c'è esigenza di premiare il soddisfacimento di obiettivi sociali (quale monte ore utilizzato e/o impiego di personale appartenente a categorie svantaggiate).

Parimenti è opportuno limitare la facoltà di nomina di commissari interni quando per precedenti aggiudicazioni vi siano stati fenomeni degenerativi, quali tentativi di corruzione, gravi errori accertati da parte della commissione giudicatrice, ecc. 3. Le funzioni delle commissioni giudicatrici l'art. 77, comma 1, indica che il compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Tale formulazione lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta alla stazione appaltante e quindi al RUP, essendo i compiti della commissione giudicatrice limitati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

8) ASST Spedali Civili di Brescia

Commissioni tecniche: per gare di non particolare complessità, che potrebbero prevedere una commissione interna, va bene imporre un presidente esterno, sorteggiato pubblicamente, ma il sorteggio potrebbe essere limitato al perimetro del consorzio o della gara aggregata. Il lavoro in videoconferenza, possibile per i commissari provenienti da un albo regionale, renderebbe comunque

impossibile la valutazione della campionatura che, spesso, richiede anche una prova sul campo. La Commissione Nazionale potrebbe essere limitata ai casi di particolare complessità.

9) Azienda Ospedaliera dei Colli

Spett.le Autorità,

in merito alla consultazione finalizzata alla definizione di una regolamentazione per la gestione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici si osserva quanto segue.

Occorre premettere che sussistono molti dubbi e perplessità sulla operatività della norma nel settore delle forniture ospedaliere e in particolare di quelle relative ai dispositivi medici, soprattutto specialistici. Le difficoltà maggiori derivano dalle seguenti evidenze:

- l'eterogeneità delle tipologie di prodotti che ricadono nell'ambito della categoria dispositivi medici;
- l'efficacia di molti dispositivi medici dipendono in buona misura dalle capacità e dall'esperienza nell'utilizzo degli stessi da parte dell'operatore sanitario;
- il ruolo dell'operatore sanitario sia in fase di scelta che di utilizzo del dispositivo medico, riveste un'importanza fondamentale ai fini dell'appropriatezza.

A dimostrazione di quanto sopra si riportano una serie di elementi di valutazione, presenti nei Capitolati Speciali d'Appalto del settore, che fanno propendere per una necessaria valutazione da parte degli operatori interni alla Stazione Appaltante:

- qualità;
- facilità d'uso;
- maneggevolezza;
- ergonomia.

I dubbi permangono anche sull'operatività, considerato che di norma le sedute delle Commissioni Giudicatrici sono molteplici in quanto è necessario valutare numerosi lotti di fornitura. In alcuni casi si è reso necessario, per ns. esperienza, procedere nell'ambito della stessa gara alla nomina di diverse Commissioni Giudicatrici, dato che erano necessarie più competenze per poter valutare dispositivi appartenenti alla stessa categoria (dispositivi per somministrazione) ma eterogenei tra loro. Né è possibile adottare delle soluzioni di lavoro a distanza, posto che la quasi totalità delle valutazioni avviene sul campione del prodotto.

Le stesse considerazioni sopra esposte conducono alla ns. proposta di adottare, per le forniture ospedaliere, quantomeno un diverso criterio per individuare i settori di riferimento per il contratto (punto 5 del documento di consultazione: criteri di scelta dei commissari di gara).

Per la peculiarità e l'eterogeneità dei dispositivi medici si ritiene di proporre il sistema di classificazione nazionale dei dispositivi medici CND.

La Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) presenta una struttura di tipo alfa numerico che, seguendo il criterio della differenziazione dei prodotti per destinazione d'uso e/o per collocazione anatomico/funzionale, si sviluppa ad albero gerarchico multilivello, e aggrega i dispositivi medici in Categorie, Gruppi e Tipologie.

Si ritiene appropriata una scelta che strutturi l'elenco dei commissari sulla base del sistema di Classificazione Nazionale di Dispositivi medici con aggregazione almeno per gruppi.

Il gruppo costituisce la 2° stratificazione gerarchica. Sono presenti 123 gruppi anatomico/funzionali di dispositivi medici che rappresentano le varie differenziazioni in cui si distinguono i dispositivi contenuti nelle categorie.

10) Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Si prende atto che la ratio della disciplina contenuta nell'art. 77 del DLgs 50/2016 (Commissioni di aggiudicazione) è quella di stabilire misure atte a limitare i fenomeni corruttivi nelle gare d'appalto, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Coerentemente con tale impostazione, pertanto, nel citato articolo, si prevede che:

- i commissari vengano scelti attingendo all'Albo gestito dall'ANAC, che fornirà un numero di esperti almeno doppio rispetto a quelli che verranno designati dalla Stazione appaltante, a seguito di pubblico sorteggio;
- il Presidente della Commissione venga individuato fra i commissari sorteggiati (art. 77, c.8);
- a meno di appalti che non presentino particolare complessità o il cui importo sia inferiore alle soglie di cui all'art. 35, le commissioni siano composte tutte da componenti esterni alla Stazione appaltante.

Inoltre il disposto dell'art. 77 c.4, secondo il quale i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento, preclude al Responsabile Unico del Procedimento di far parte della commissione giudicatrice anche nelle procedure relative ad appalti il cui importo sia inferiore alle soglie di cui all'art. 35.

Si considera che, con la suddetta disciplina, si realizzi in sostanza la completa estromissione della stazione appaltante dal procedimento di valutazione tecnica delle offerte, svuotandone il ruolo alla mera organizzazione delle sedute di gara della commissione giudicatrice e alla conseguente verbalizzazione delle stesse, affidando completamente ad una commissione esterna la responsabilità dell'intero processo valutativo, inclusa la correttezza formale del procedimento, delle valutazioni qualitative e della eventuale verifica della congruità delle offerte.

La disciplina previgente, invece, consentendo la possibilità di individuare il presidente della commissione nel responsabile unico del procedimento o in un dirigente della stazione appaltante favoriva, in particolare nell'affidamento di servizi, forniture o lavori pubblici complessi, la speditezza del lavoro della commissione, avendo lo stesso seguito fin dall'inizio il percorso progettuale, nonché garantiva, per tale motivo, una attività valutativa più concreta ed aderente alla specifica realtà e non necessariamente orientata a favorire, per motivi illeciti, questo o quel concorrente.

Si teme che a regime il sistema produrrà questi risultati:

- 1) una consistente dilatazione dei tempi di aggiudicazione delle gare, in quanto risulterà molto complicato concludere in tempi ragionevoli procedure complesse di gara, dovendo riunire ripetutamente e con continuità componenti della commissione provenienti da varie aree geografiche; inoltre, essendo la commissione nella quasi totalità dei casi costituita da componenti esterni alla stazione appaltante, verosimilmente non si sentirà particolarmente coinvolta dall'obbligo del risultato in tempi ragionevoli;
- 2) la completa burocratizzazione del ruolo delle stazioni appaltanti e lo svilimento sia della loro competenza tecnica, che dell'impegno che la maggior parte dei funzionari pubblici rende per concludere i lavori della commissione giudicatrice in tempi certi;

4) un aumento del contenzioso, in quanto inevitabilmente verranno meno le verifiche della stazione appaltante in relazione alla verbalizzazione degli eventi nel corso delle sedute di valutazione delle commissioni giudicatrici, essendo il RUP e il dirigente tecnico della stazione appaltante estranei ai lavori della commissione;

5) un aumento dei costi del procedimento, in quanto le spese vive di una commissione esterna sono molto onerose: al riguardo si ritiene che quanto previsto all'art.77, c.2, ovvero la possibilità della commissione di lavorare a distanza, abbia scarsa possibilità di concreta attuazione, in quanto richiederebbe la consultazione di molti documenti scarsamente fruibili tramite un PC (si pensi ai documenti progettuali di una gara di lavori pubblici), oltre al rischio di divulgare, anche inconsapevolmente, documentazione che deve necessariamente rimanere secretata nell'ambito delle sedute riservate della commissione giudicatrice.

Si ritiene quindi che sarebbe molto più produttivo procedere sì a costituire l'Albo ANAC dei commissari, ma:

- imponendo più semplicemente alle stazioni appaltanti di individuare i commissari di gara con regole di rotazione
- imponendo che la componente maggioritaria della commissione sia composta da componenti esterni alla stazione appaltante, a seguito di libera selezione della stazione appaltante dagli elenchi ANAC,
- prevedendo tuttavia la possibilità di nominare il presidente della commissione fra i funzionari della stazione appaltante.

Quanto sopra potrebbe essere inoltre utilmente correlato ad un meccanismo di "rating delle stazioni appaltanti", tale da imporre alle stazioni appaltanti a basso rating (quelle ritenute maggiormente esposte a fenomeni corruttivi), una commissione completamente esterna, ma anche tale da consentire alle stazioni appaltanti a più alto rating (ossia quelle ritenute più "virtuose" e quindi più meritevoli) una maggiore libertà di movimento nella nomina della commissione, favorendo quindi:

- una maggiore speditezza del procedimento e quindi maggiore efficacia, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa
- un maggior controllo dell'ANAC nei confronti delle stazioni appaltanti particolarmente soggette a fenomeni corruttivi
- un incremento e una maggiore valorizzazione del senso di responsabilità dei funzionari pubblici, e la percezione che la fiducia e correttezza riposta nei confronti dello Stato da parte dei funzionari pubblici sia da questi ripagata, e viceversa.

Diversamente, la situazione in divenire appare opposta, in quanto coloro che hanno operato ed operano con assoluta correttezza e serietà professionale come componenti interni di commissione, sono ora accusati, neanche tanto velatamente, di essere soggetti a "minore capacità di resistere a pressioni provenienti dall'ambiente circostante", il che è davvero sconcertante.

Il fatto che il legislatore abbia ritenuto "... anche a seguito di numerose evidenze negative, che una commissione giudicatrice interna all'amministrazione è a maggior rischio di corruzione ovvero presenta una minore capacità di resistere a pressioni provenienti dall'ambiente circostante, rispetto ad una composta da soggetti esterni", spiace affermarlo, è una resa degli onesti nei confronti dei disonesti.

Sostenere che la Pubblica Amministrazione non sia riformabile tramite la promozione e la diffusione di una nuova cultura e di un patto di fiducia fra lo Stato ed i suoi funzionari onesti, ma che debba essere trattata, come si evince dalla lettura delle nuove norme, commissariandone, di fatto, le decisioni, con esiti tutti da valutare, è il presupposto per annichilire l'impegno di ogni funzionario pubblico, e va nella direzione opposta a quella che si intende perseguire.

11) Banca d'Italia

Premessa e considerazione generale

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, una volta entrato a regime, consentirà di innalzare il livello della domanda di beni e servizi incentrando la domanda stessa in capo alle amministrazioni “qualificate”, cioè dotate di risorse, strumenti e presidi organizzativi in grado di assicurare la qualità dei processi di selezione. L'adozione, inoltre, di procedure telematiche di supporto - quali, ad esempio, quelle ordinariamente gestite sulla piattaforma della Banca d'Italia - garantendo elevati livelli di tracciabilità delle operazioni e riducendo i rischi di alterazione delle offerte costituirà un ulteriore importante presidio volto a ridurre fenomeni di natura patologica, nell'obiettivo che il nuovo codice intende perseguire. In tale prospettiva, la nomina di componenti esterni per le commissioni giudicatrici rischia di apparire penalizzante proprio per le stazioni appaltanti più qualificate e non coerente con l'esigenza di salvaguardare, per queste ultime, in virtù dei presidi organizzativi implementati, l'indispensabile grado di autonomia operativa, presupposto dell'efficienza. Si suggerisce, pertanto, condividendo pienamente lo spirito delle norme, di prevedere modalità di gestione del nuovo sistema idonee a garantire per quanto possibile l'autonomia operativa delle stazioni appaltanti particolarmente qualificate e in possesso di collaudati strumenti telematici.

Ambito di applicazione

- potrebbe essere opportuno fornire indicazioni su cosa debba intendersi per gare che non presentano particolare complessità;
- l'interpretazione secondo cui la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 77, comma 8, debba nominare un presidente esterno anche nei casi in cui il legislatore prevede, ex art 77, comma 3, ultimi due periodi, la possibilità di nominare componenti interni, rischia di creare incertezza e appesantimenti operativi; si suggerisce, pertanto, che, per tali tipologie di appalti, la composizione della commissione sia totalmente interna;
- viene previsto che, in caso di commissione esterna alla stazione appaltante, ciascun commissario possa lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Al riguardo, al fine di evitare l'accesso indebito alle informazioni di terze parti non autorizzate, appare necessaria la definizione di procedure che assicurino la riservatezza dei dati e delle comunicazioni trasmesse, nonché l'individuazione delle norme di comportamento dei commissari;
- andrebbe prevista la nomina dei sostituti dei componenti della commissione giudicatrice. Al riguardo, sembra opportuno prevedere che i nominativi non sorteggiati siano individuati quali membri sostituti.

Le funzioni delle commissioni giudicatrici

La valutazione delle offerte anormalmente basse è, ai sensi dell'art. 97 del Codice, di competenza “della stazione appaltante”.

Ciò posto, l'attribuzione alla Commissione giudicatrice del potere di effettuazione della valutazione di congruità dell'offerta non sembra opportuna per i motivi di seguito esposti:

- 1) Non è opportuno che l'attribuzione del potere di valutazione in parola vari a seconda del criterio di gara (nell'ipotesi di procedura con PPB, la valutazione di congruità sembra rimessa al RUP).
- 2) L'oggetto della valutazione tecnico-economica delle offerte non coincide con quello della valutazione di congruità.

- la valutazione dell'offerta anormalmente bassa può richiedere competenze non sempre preventivamente in quanto legate ai giustificativi di volta in volta prodotti dall'impresa e che attengono, ad es., alla valutazione anche di aspetti connessi al rispetto dei trattamenti retributivi e previdenziali (e, quindi, non necessariamente pertinenti con le specializzazioni dei commissari). Il RUP, avvalendosi della struttura di supporto e delle risorse interne, è, invece, in grado di assicurare l'interdisciplinarietà (in termini fiscali, giuslavoristici, legali oltre che tecnici) necessaria ad una completa valutazione di congruità.

3) Nella predisposizione della *lex specialis* (in particolare nella determinazione del prezzo da porre a base di gara) viene di fatto svolta una prima stima di congruità. Quindi, la presenza del RUP nella fase di programmazione/progettazione dell'intervento assicura una maggiore capacità di valutare la congruità dell'offerta oltre che la conoscenza delle effettive circostanze che possono influire sull'appalto.

Al momento della valutazione di congruità la graduatoria risulta già formata e dunque il rischio di alterazioni della stessa è ridotto.

In conclusione, si propone di lasciare alla stazione appaltante, e quindi al RUP, la facoltà di decidere, caso per caso ed a seconda della natura dell'appalto, se avvalersi o meno della Commissione giudicatrice ovvero anche di altre professionalità presenti nell'amministrazione.

Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

- La delicatezza e rilevanza del ruolo assunto da parte dei soggetti esterni nell'ambito delle commissioni giudicatrici suggerisce una maggiore articolazione dell'esperienza e della competenza in ragione della complessità, dell'importo dell'appalto e del metodo di costruzione dell'o.e.p.v. A titolo esemplificativo, l'ammissibilità di cd. varianti in sede di offerta richiede valutazioni molto più complesse in termini di compatibilità rispetto alle cd. proposte migliorative che prendano in esame un determinato parametro tecnico (impatto ambientale, acustico, resistenza, rendimento energetico ecc.).

Ulteriori disposizioni

- Appare opportuno prevedere che, nell'incarico di nomina della commissione, le stazioni appaltanti stabiliscano i tempi massimi entro i quali essa debba pervenire a selezionare la migliore offerta, tenuto conto della complessità della procedura e del numero delle offerte ricevute.
- Appare opportuno prevedere un adeguato sistema di feed-back e di valutazione dell'operato dei commissari da parte delle stazioni appaltanti. La presenza di più giudizi negativi da parte di stazioni appaltanti diverse potrebbe essere oggetto di considerazione da parte dell'ANAC. Nell'ambito delle valutazioni circa l'operato della commissione rientrerebbe anche il rispetto o meno dei tempi fissati per la conclusione delle operazioni da parte della stazione appaltante, fermo restando l'operare dei fattori esogeni non prevedibili che influenzano il decorso della procedura di gara.
- Si segnala l'opportunità che, prima dell'accettazione dell'incarico, anche i commissari esterni siano muniti di adeguata polizza professionale.

12) Comune di Bovino

1) Nell'articolo 2, delle linee guida ANAC risulta che per la stazione appaltante la possibilità di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità deve essere intesa come limitata solo ad alcuni componenti, con esclusione del presidente. Detta limitazione non è chiaramente desumibile dal dettato normativo: nell'art. 77, comma 3, si prevede che la stazione appaltante possa nominare componenti interni, dove il termine componente è riferibile in genere a

qualsiasi soggetto di un determinato organismo, e nella commissione giudicatrice, dunque anche al presidente (si pensi ai componenti il consiglio comunale, che sono sia i consiglieri che il sindaco o il presidente del consiglio). Occorrerebbe chiarire per scongiurare rischi di contenzioso.

2) Con riferimento all'articolo 4, deve essere chiarito se l'incompatibilità di cui al comma 4 dell'art. 77, si applichi anche ai componenti interni della commissione (la precedente disciplina eccettuava solo il presidente).

3) Con riferimento alla selezione dei commissari di gara si chiede di disciplinare entro quali limiti i dipendenti comunali possano assentarsi dal servizio per far parte di commissioni giudicatrici e definire il rapporto con l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

13) Comune di Caraffa di Catanzaro

Sarebbe opportuno specificare se la Commissione Giudicatrice opera sempre e comunque in seduta pubblica o se al contrario alcune attività (per esempio, la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico) debbano/possano essere espletate in seduta riservata. Ciò in considerazione del fatto che l'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 risulta abrogato con effetto immediato (dal 19 Aprile 2016) e la fattispecie non risulta ripresa e disciplinata dal nuovo Codice dei Contratti.

14) Comune di Ceppaloni

Premesso

- che ai sensi dell'art. 107 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 sono attribuiti ai dirigenti degli enti locali la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- che il comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. n.267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) recita testualmente " che ai sensi dell'art. 128 della costituzione le leggi della repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni";

- che nel nuovo codice dei contratti d.lgs. n.50/2016 la norma di cui sopra non viene né espressamente abrogata né derogata;

tutto ciò premesso si ritiene che al di là se la commissione di gara si compone di personale interno od esterno all'ente, la presidenza della stessa a soggetto esterno all'amministrazione (se ente locale) si pone in contrasto con le norme soprarichiamate.

Nelle linee guide inoltre si demanda alla commissione di gara solo il compito di valutare l'offerta tecnica ed economica lasciando al Rup l'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti, non viene chiarito però se in ogni caso l'apertura nella prima seduta pubblica, dei plichi dei partecipanti debba avvenire in presenza della stessa commissione o solo alla presenza del Rup.

15) Comune di Lombardore

Prima perplessità per le procedure sotto soglia (comma 3 art. 77) la stazione appaltante "può" nominare componenti interni se l'appalto non complesso, rispettando il principio di rotazione. Nelle piccole realtà difficile è la rotazione ma dove si sono create CUC in associazione consortile, la presenza di componenti esterni è garantita dalla presenza dei funzionari esterni provenienti dai comuni associati.

Da specificare meglio, anche se credo sia necessario che i RUP dei singoli comuni, se hanno i requisiti, debbano o meno iscriversi all'albo dei commissari, sia che operino internamente per la propria stazione appaltante, che per far parte di commissioni se hanno la acquisito la professionalità necessaria.

Non si riesce a comprendere come la figura del RUP esterna alla commissione, quando sulla procedura AVCPASS è colui che ha operatività sulla piattaforma - procedimento mentre gli altri commissari vengono indicati sulla procedura come collaboratori di verifica.

Da chiarire se le indicazioni delle linee guida confermano al RUP i compiti di verifica documentazione amministrativa e congruità dell'offerta (senza avvalersi della Commissione perchè abrogato il DPR 207/10 che ne prevedeva il supporto), alla commissione le valutazioni delle offerte tecniche, che sia la commissione esterna che interna?

Si evidenzia inoltre che il RUP, individuato dalla stazione appaltante è anche colui che ha competenza nell'emissione degli atti per il contenzioso, pertanto è necessario valutare nel dettaglio la gestione degli atti amministrativi conseguenti con le attività della commissione che sia interna che esterna.

Segnalo, sempre per importi sotto soglia, che nei comuni con CUC operative in forma di associazione consortile, solitamente la commissione è composta dal RUP (per la gestione della procedura AVCPASS) e funzionari esterni provenienti da altre amministrazioni facenti parte CUC, con competenze specifiche, che possono garantire l'assenza di condizionamento da parte dei concorrenti.

E' necessario fornire maggior chiarimenti sulle tempistiche relative alle modalità di nomina dei commissari di gara per le seguenti fasi della procedura di gara:

1. Alla convalida CIG bisogna inserire data di arrivo offerte e di seduta di gara
2. Se la richiesta dei commissari all'ANAC deve essere successiva all'arrivo delle offerte per evitare che i commissari siano condizionati dai concorrenti è necessario dilatare le tempistiche di gara
3. Deve essere prevista l'insediamento della commissione almeno 5 giorni dopo la data di arrivo delle offerte

Forse la soluzione che potrebbe mediare tra dilazione tempi di gara ed i rischi di condizionamento dei commissari, per mantenere l'insediamento al giorno successivo della presentazione delle offerte di gara è la presentazione della richiesta della nomina dei commissari nei cinque giorni antecedenti la data prevista per la gara in modo da avere l'elenco disponibile il giorno di arrivo delle offerte, pertanto la nomina della commissione da parte della stazione appaltante può avvenire successivamente al momento di arrivo delle offerte.

16) Comune di Montecatini Terme

Nel Documento di Consultazione in materia di nomina e di competenza della Commissione Giudicatrice si specifica al punto 3., tramite il rinvio all'art. 77, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, che spetta a tale organo collegiale "la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico", derivandone che è demandato al RUP lo svolgimento delle fasi relative al controllo sul rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle offerte, della verifica della documentazione da porre a corredo dell'offerta a pena di esclusione e dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

Tuttavia detto art. 77:

- non pare, in merito all'esperienza dei Commissari nel settore oggetto del contratto, contemplare una portata generale della relativa disciplina analogamente a quanto previsto dalla corrispondente parte dell'ex art. 84, c. 2, D.Lgs. n. 163/2006, dal momento che il termine "esperti" è associato esclusivamente al futuro Albo gestito da ANAC, e, quindi, all'ipotesi di nomina di membri esterni;

- al comma 2, penultimo periodo, prevede la facoltà, per le Stazioni Appaltanti, di nominare una Commissione composta da soggetti interni per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per quelli di non particolare complessità.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene la mancata necessità di applicare rigidamente il requisito dell'esperienza nel settore oggetto del contratto a tutti i componenti della Commissione Giudicatrice, ritenendo correttamente nominata una Commissione in cui uno dei membri abbia un'esperienza generica in fatto di gare ed appalti.

Per quanto l'interpretazione di cui al capoverso che precede si sia formata in vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 e di quanto prescritto dal suddetto art. 84, c. 2, si ritiene che la stessa sia compatibile anche con i casi in cui poter esercitare, ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, la facoltà di nomina di una Commissione interna, considerando il corrispondente campo di applicazione.

Una Commissione così costituita disporrebbe anche del componente esperto nella fase di verifica della documentazione amministrativa e dell'eventuale insorgenza di cause di esclusione, consentendo così l'espletamento di tutte le operazioni di gara da parte dell'organo collegiale con conseguente intervento nella procedura di un numero ridotto di soggetti e maggiore economicità nella gestione.

In conclusione si propone a codesto spettabile organismo una soluzione interpretativa dell'art. 77, c. 2, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 che consideri anche gli affidamenti sotto soglia tra quelli di non particolare complessità e recepisca la possibilità di nomina di Commissioni interne con la presenza di un membro con esperienza generica in materia di gare e di svolgimento, da parte della Commissione stessa, di tutte le fasi della procedura di scelta del contraente.

17) Comune di San Benedetto del Tronto

Amministrazione di appartenenza

In particolare in riferimento alla previsione del comma 3 dell'art. 77, e alla frase riportata nel documento di consultazione in base alla quale “Una volta ricevuta la richiesta, l’Autorità procede alla selezione del numero dei candidati richiesto, con sistemi informatizzati che garantiscano l’aleatorietà della scelta. Per la selezione vengono posti vincoli che garantiscano la corrispondenza tra oggetto della gara e settore di riferimento, nonché la rotazione degli esperti e impediscano la scelta tra i soggetti appartenenti alla medesima amministrazione” si chiede di chiarire se con la frase si intende dire che non potranno essere scelti due o più soggetti della stessa Amministrazione o soggetti dell’Amministrazione che bandisce la gara.

Criteri competenze settoriali

Appare di difficile soluzione il problema delle professionalità settoriali; potrebbe essere difficilmente valutabile l'idoneità da riconoscere all'ingegnere dirigente di un Comune che avendo progettato/affidato/diretto/appaltato/collaudato di tutto, dalla fogna alla rete idrica, dalla linea di pubblica illuminazione all'edificio scolastico, dall'impianto fotovoltaico, dal global service per la gestione del calore agli arredi per la casa di riposo rispetto al tecnico esterno che ha progettato solo impiantistica; e in una gara per la costruzione di un edificio (divisione 45), ove sono presenti tutte le componenti di lavori pubblici, con quale criterio verrebbero selezionati gli iscritti idonei?

Spese funzionamento commissione

In relazione al comma 10 dell'art. 77, il quale recita “Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari i

dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.” si ritiene che probabilmente i compensi (massimi) saranno sicuramente al netto di rimborsi spese, altrimenti se un commissario di Canicattì viene nominato per una gara a Trieste, si dubita fortemente che lo stesso possa essere incentivato ad accettare la nomina. Ciò comporta l'impossibilità di determinare a preventivo ed in maniera congrua i costi per il funzionamento della commissione medesima

Infatti anche se il Codice auspica la possibilità di lavorare a distanza, come sempre ci si scorda che la realtà dell'Italia e delle relative amministrazioni comunali non è omogenea ed è utopistico pensare che tutti abbiano un sistema di video conferenza nella sala riunioni (se c'è una sala riunioni) e un sistema di interconnessione che gestisca e certifichi il numero e le date degli accessi.

Senza contare che non tutti gli elaborati di un'offerta tecnica sono adeguatamente gestibili ed esaminabili su di un supporto informatico e, in base alla giurisprudenza precedente, vi sono alcune fasi indefettibili della procedura che devono prevedere il plenum dei componenti.

Presidenza della commissione

Appare pregiudizievole per le amministrazioni locali l'interpretazione operata dall'ANAC sulla prevalenza della norma per la determinazione del soggetto presidente della commissione rispetto a quella che prevede la facoltà per le stazioni appaltanti, nelle specifiche casistiche, di ricorrere ad una commissione “interna”. Innanzitutto perché non si tiene conto dell'evidente aggravio procedurale anche per appalti di minore rilevanza economica o complessità; inutile se si pensa che in caso di gara svolta tramite SUA o CUC in ogni caso la commissione potrà essere composta da soggetti diversi da quelli dell'amministrazione committente. In quest'ultimo caso occorre chiarire la portata del divieto di compenso per i commissari che sono sì dipendenti della stazione appaltante ma non dell'ente committente.

18) XI Comunità Montana del Lazio

Sulla base dell'esperienza fatta ed in ordine alle commissioni di gara sarebbe molto più efficace che nelle centrali di committenza alle quali aderiscano almeno 8-10 enti, le commissioni di gara nominate dal RUP della CUC per lavori sino alla soglia comunitaria e per servizi e forniture sino a 3 milioni di euro siano formate da membri provenienti tutti da comuni diversi ed in cui il presidente sia il RUP del comune che richiede la gara. La stessa commissione è responsabile sia della correttezza della documentazione amministrativa che tecnico-economica.

Inoltre sarebbe auspicabile, per stimolare ulteriormente il funzionamento delle centrali, che i commissari di gara possano partecipare alla ripartizione delle premialità previste, rendendo obbligatorio l'erogazione alla CUC di un quarto di quelle derivanti dalle disposizioni legislative ex comma 5 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 stabilite al 25% dell'incentivo di cui al comma 2 del medesimo articolo e secondo la modulazione adottata da ogni ente aderente alla CUC.

19) Consip

Le osservazioni sono elaborate puntando direttamente al documento oggetto di consultazione

1.: a pag. 2 con riferimento alla facoltà di nomina di commissari interni, (art. 77 co3), sembrerebbe che Anac interpreti che gli affidamenti “che non presentano particolare complessità” coincidano completamente con “le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”, mentre il

tenore letterale della disposizione citata sembrerebbe, invece, far ritenere che il legislatore abbia semplicemente inteso qualificare le procedure svolte attraverso piattaforme come di non particolare complessità e non stabilire che soltanto tale tipo di procedure può essere definito come di non particolare complessità.

Si propone, pertanto, di considerare l'ulteriore ipotesi di gare che, anche se non integralmente svolte ai sensi dell'art. 58, prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. Tale punteggio, a titolo esemplificativo, potrebbe derivare da risultati di prove svolte da terzi sui prodotti offerti, tradotte così in dati oggettivi immessi a sistema e non espressione di valutazioni discrezionali.

2.: a pag. 2 si prevede che ciascun commissario possa lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Si chiede di chiarire se il lavoro a distanza di ciascun commissario possa essere svolto anche non in contemporaneità con il lavoro degli altri.

3.: a pag. 2 sembra che la facoltà di nominare componenti interni prevista dal comma 3 dell'art. 77, senza alcuna limitazione in caso di affidamenti sotto soglia o per quelli che non presentano particolare complessità, sia interpretata, invece, dall'Anac come limitata solo ad alcuni componenti e non, invece, a tutti i commissari.

Tale interpretazione appare restrittiva della disposizione in esame.

In ordine al Presidente, che Anac interpreta come necessariamente esterno sulla base della lettura combinata dei commi 3 e 8 dell'art. 77, si ritiene invece che il comma 8 si riferisca unicamente all'individuazione del Presidente nel caso di commissari scelti attraverso l'Albo Anac e non ai casi in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di nominare componenti interni prevista per affidamenti sotto soglia o per quelli che non presentano particolare complessità..

La lettura proposta da Anac - Presidente nominato sempre attraverso l'Albo - appare, inoltre, di particolare difficoltà pratica per gli affidamenti sotto soglia effettuabili con strumenti di negoziazione telematica quali il Mercato elettronico della PA.

Si chiede di rivedere tale interpretazione alla luce delle suddette considerazioni.

4.: a pag. 2-3 Anac deduce che la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetti alla stazione appaltante. Si chiede di chiarire se la stazione appaltante possa scegliere, nella propria autonomia organizzativa, tra RUP (RdP), seggio di gara (come, peraltro, da Anac prospettato nella consultazione RdP) o altra diversa modalità organizzativa individuata dalla stazione appaltante compatibilmente con quanto previsto dall'art. 31 comma 10 (es. ufficio interno dedicato).

5.: a pag. 3 in ordine alle modalità con le quali la stazione appaltante deve verificare la congruità delle offerte, si ritiene opportuno che alla stazione appaltante sia lasciata la facoltà di decidere caso per caso potendo a tale funzione provvedere o esclusivamente la commissione giudicatrice ovvero il RUP (RdP) obbligatoriamente avvalendosi della commissione giudicatrice.

6.: a pag. 4 Individuazione dei settori di riferimento per il contratto.

Si ritiene che per i settori di riferimento che riguardano forniture e servizi in ambito ICT, l'utilizzo del CPV per divisione (prime due cifre) non sia adeguato e si debba invece ricorrere all'aggregazione di CPV considerando anche i gruppi (3 cifre). Si propone in particolare che per l'ambito ICT siano definiti i seguenti 4 settori di riferimento:

- ICT apparecchiature IT e servizi direttamente collegati: CPV 302,503,516,798
- ICT servizi e apparati di telecomunicazione: CPV 642,320,503,795
- ICT pacchetti software: CPV 480

- ICT servizi: CPV 720

Si riportano per facilità di lettura le definizioni dei gruppi CPV utilizzati.

30200000-1 Apparecchiature informatiche e forniture

32000000-3 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini

48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione

50300000-8 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi

51600000-8 Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio

64200000-8 Servizi di telecomunicazione

72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

79500000-9 Servizi di ufficio

79800000-2 Servizi di stampa e affini

Per le merceologie in ambito sanitario (apparecchiature, dispositivi medici, ...) è auspicabile che vengano utilizzate le classi (prime 4 cifre del CPV).

La classificazione CPV, tuttavia, in alcuni ambiti merceologici non risulta funzionale (apparecchiature di recente introduzione nel mercato); si propone, pertanto, la classificazione del Ministero della Salute "CND" (Classificazione nazionale dei dispositivi medici).

Per il settore, invece, dei servizi (ad esempio: pulizie ospedali, logistica, ...) è necessario considerare le specifiche esperienze professionali dei candidati.

Per le merceologie in ambito energetico, sia per le utilities (es.: carburanti, combustibili, energia elettrica, gas naturale) che per i servizi integrati di gestione dell'energia (es.: servizio integrato energia, servizio luce), è auspicabile che vengano utilizzate almeno le classi (prime 4 cifre del CPV). In particolare per i servizi integrati di gestione dell'energia sarebbe preferibile spingersi fino alla quinta cifra del CPV.

7.: a pag. 5

In relazione al requisito dell'esperienza nel settore di riferimento per l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo, si ritiene sufficiente anche un'esperienza specifica anche inferiore ai 10 anni proposti (es. 7/8 anni).

Si chiede di chiarire inoltre se ai fini dell'anzianità professionale possano rilevare (al pari sostanzialmente del requisito relativo all'essere stato commissario) esperienze maturate presso soggetti con caratteristiche analoghe.

Sempre in relazione alla sezione speciale dell'Albo speciale si chiede di chiarire se anche per i dipendenti della Consip, di Invitalia e degli altri soggetti aggregatori, l'iscrizione debba intendersi gratuita.

Per l'ambito sanitario ai fini dell'individuazione dei criteri per la comprovata esperienza e professionalità, si suggerisce anche il confronto con le Società scientifiche che potrebbero contribuire alla corretta individuazione dei requisiti specifici (specializzazioni, esperienza) per le diverse merceologie sanitarie.

8.: a pag. 6 Anac prevede che "L'ordine, l'università o l'amministrazione, una volta verificata la documentazione prodotta dai candidati inviano la domanda di iscrizione per gli stessi."

Si chiede di precisare meglio cosa si intende per verifica e di valutare l'impatto di tale previsione in caso di impugnazione della nomina della commissione giudicatrice per incompetenza.

9.: a pag. 7 Riguardo al momento in cui inviare la richiesta si ritiene opportuno che l'Anac fornisca nelle linee guida un lasso di tempo ritenuto congruo anche al fine di prevenire contenziosi (es. entro 10 giorni prima dell'apertura dell'offerta tecnica).

10.: a pag. 8 con riferimento alla previsione secondo cui "Il sistema informatico inserirà un blocco per quegli esperti che già svolgono il ruolo di commissario, pur garantendo che per ogni settore di

riferimento individuato vi sia un numero di esperti minimo su cui effettuare la selezione” si chiede di precisare se ciò implichi che un commissario non possa contemporaneamente svolgere più incarichi nel ruolo. Si tenga presente che la Consip ha nominato, nell'anno 2015, 67 commissioni giudicatrici di cui il 69% all'offerta economicamente più vantaggiosa.

20) Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Con riferimento all'art. 77, comma 1, nel paragrafo 2 delle linee guida, Ambito di applicazione, sarebbe opportuno inserire riferimenti ai casi di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa che non comportino esercizio di discrezionalità tecnica di tipo valutativo. Se i punteggi relativi all'offerta qualitativa sono meccanicamente attribuibili (es. quando vengono richieste varianti migliorative tipiche) la situazione diventa assimilabile all'aggiudicazione al prezzo più basso e quindi, in applicazione della nuova normativa, si prospettano due diverse soluzioni: 1) l'affidamento, non comportando alcuna valutazione tecnica, può essere operato dal RUP o da altra autorità procedente, anche monocratica; 2) salvaguardando la lettera del comma 1, art. 77, che richiede di nomina di una commissione ogni volta che si procede all'aggiudicazione in base al miglior rapporto qualità/prezzo, l'affidamento può essere operato da una commissione totalmente interna, e in questo caso, come del resto per l'autorità procedente nelle gare da aggiudicare al prezzo più basso, non operano le cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell'art. 77 e, probabilmente non risultano applicabili neppure i requisiti di moralità di cui al comma 6, stessa norma, né è richiesta una specifica competenza professionale. La giurisprudenza, seppure ovviamente con riguardo al previgente art. 84, D. Lgs. n. 163/2006, si è espressa in senso conforme. Si cita il Consiglio di Stato, Sez. V, 25.2.2016, n. 780, che così si esprime: "L'art. 84 (omissis) si riferisce all'attività di giudizio a carattere tecnico sottesa alla scelta di quel criterio di selezione delle offerte, come si evince dal riferimento testuale operato dal comma 1 alla «valutazione» (omissis). Oltre questo dato letterale, in termini logici e sistematici è evidente che le puntuali disposizioni contenute nell'art. 84 concernenti le modalità di nomina e la composizione della commissione di gara in tanto si spiegano in quanto nelle procedure in cui la selezione delle offerte avviene secondo criteri di carattere discrezionale - e non già meramente meccanicistico come quelle da aggiudicare sulla base del massimo ribasso, per le quali nulla è infatti previsto - occorre assicurare la massima imparzialità, trasparenza e competenza dei soggetti preposti alla formulazione dei giudizi tecnici sulle offerte. Il corollario da ciò ritraibile è dunque che le norme contenute nei successivi commi, ivi compreso l'ottavo, concernente il ricorso a commissari esterni, che si assume violato nel caso di specie, sono applicabili ai soli organi incaricati della valutazione tecnica delle offerte".

21) Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa

2. Ambito di applicazione

Per i servizi di ingegneria e architettura occorre prevedere, nella raccomandazione relativa alla limitazione della possibilità per la stazione appaltante di nominare componenti interni, il limite di 100.000 euro (corrispondente per tali servizi al limite oltre il quale si applicano le procedure ordinarie). Sempre per i servizi di ingegneria e architettura occorre precisare che qualora la stazione appaltante scelga di nominare componenti interni, tutti i componenti della commissione debbano possedere i requisiti di comprovata esperienza e professionalità richiamati al successivo punto 6) (ciò in quanto è oggetto della valutazione la qualità di esperienze pregresse in servizi di ingegneria e architettura e i

contenuti di una proposta metodologica riguardante il servizio di ingegneria e architettura oggetto dell'affidamento)

6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

Si ritiene che i requisiti minimi per rientrare tra i soggetti abilitati a far parte delle commissioni di gara debba essere rivisto. Infatti, in generale, ed in particolare soprattutto per i servizi di ingegneria e architettura, non si ritiene l'attività di docente universitario, anche se di ruolo, sufficiente a giustificare, di per se, il richiesto requisito della comprovata esperienza per far parte delle commissioni di gara. Relativamente ai pubblici dipendenti di ruolo deve essere precisato siano in possesso di diploma di laurea magistrale.

22) Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico"

Una premessa, al riguardo, è d'obbligo.

Il legislatore, come pure viene chiaramente indicato nel documento in consultazione, ha individuato nel momento della valutazione tecnico-qualitativa una possibile criticità in relazione alla funzione (necessariamente) "terza" dei soggetti chiamati a valutare le offerte presentate dagli operatori economici ed un possibile cedimento rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico ed al rispetto dei principi di legalità in generale.

La soluzione proposta, oltre che particolarmente onerosa sul piano dei termini procedurali e financo economici, rischia di creare nuove professionalità, strettamente legate alla partecipazione alle commissioni di aggiudicazione, professionalità per certi aspetti ancora più esposte a possibili condizionamenti esterni, sibbene in maniera meno visibile anche da parte di quanti – e sono una larghissima maggioranza – nell'ambito delle strutture pubbliche operano con competenza, esperienza e dirittura etica, nessuna delle quali anche solo minimamente comprimibili.

Nel contempo, si rischia di vedere intaccato il livello di confronto/contraddittorio tecnico interno alle realtà pubbliche (fra momento di definizione del fabbisogno, momento di selezione delle offerte tecniche e momento di gestione del contratto in relazione agli aspetti tecnici) che costituisce, oltre che una fonte di significativa crescita tecnica e professionale, il primo antidoto per collusioni ed illegalità.

Rif. 2. Ambito di applicazione

Il documento in consultazione interpreta la disposizione legislativa di cui all'articolo 77, comma 3, ultimo periodo, nel combinato disposto con il comma 8 del medesimo articolo, nel senso che non può mai esservi il caso di una Commissione di aggiudicazione composta solo da componenti interni alla stazione appaltante; e, ciò, perché, a mente del richiamato comma 8, il presidente della Commissione di aggiudicazione dovrebbe comunque essere individuato fra i commissari sorteggiati.

Nel caso, tuttavia, a dispetto dei principi generali e di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici (anche con riferimento all'articolo 213, comma 2, ultimo periodo), l'interpretazione data, non solo porrebbe nel nulla la invero chiara previsione di cui al citato comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 77, ma colliderebbe, altresì, con la norma di cui al succitato comma 8: il presidente della Commissione di aggiudicazione non sarebbe, infatti, individuato dalla stazione appaltante fra i commissari sorteggiati, ma risulterebbe di default dal pescaggio dall'Albo nazionale dell'unico componente esterno.

Non solo. Se, nel caso in cui la commissione di aggiudicazione sia formata da commissari sorteggiati, ha ragione d'essere la previsione di una regola – quella posta dal citato comma 8 – che definisca a chi compete la individuazione del presidente della stessa. Non così, invece, allorquando la composizione della commissione giudicatrice venga definita dalla stazione appaltante, nell'ambito della quale operazione è conseguente l'individuazione pure del presidente della medesima commissione.

Peraltro, fra le altre in essere, l'esperienza dei consorzi o unioni d'acquisto degli enti sanitari operanti in Lombardia, che in misura assai significativa sta caratterizzando i percorsi di concentrazione e di standardizzazione dei fabbisogni proprio in capo ai medesimi consorzi quali centrali di committenza, coinvolge pure il momento di valutazione delle offerte dal punto di vista qualitativo, con la formazione di commissioni giudicatrici (ora, di aggiudicazione) "miste", ossia composte da esperti provenienti dagli enti facenti parte dell'unione d'acquisto. E, dunque, anticipando la ratio della disposizione di cui all'articolo 77, comma 3, ultimo periodo, è da tempo in essere una sorta di "sganciamento" del momento di valutazione qualitativa rispetto a quelli di definizione dei fabbisogni e di esecuzione dei contratti. A maggior ragione, al di là degli elementi di diritto sopra indicati, proprio in ragione della crescente livello di condivisione fra enti pubblici diversi delle politiche d'acquisto, non sembra sussistere ragione pratica dell'interpretazione data alla disposizione di legge in parola.

Rif. 3. Le funzioni delle commissioni giudicatrici

Non ostante il tenore letterale dell'articolo 77, comma 1 (laddove si prevede che, nelle "... procedure di aggiudicazione ... limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice ..."), che certo non agevola, non sembra potersi mettere in discussione che le operazioni diverse da quelle ispirate a discrezionalità tecnica (apertura della documentazione amministrativa, apertura della documentazione tecnica, apertura delle offerte economiche) debbano essere curate dal seggio di gara o dal responsabile unico del procedimento.

Che, poi, competa alla stazione appaltante, e non alla commissione di aggiudicazione, la valutazione dell'anomalia/congruità dell'offerta, non pare esservi dubbio, a mente di quanto previsto dall'articolo 97.

Ragioni di celerità dei procedimenti concorsuali e di risparmio di denaro pubblico ancor più sostengono le tesi su esposte, già di per sé stesse ancorate al diritto positivo.

Rif. 5. Individuazione dei settori di riferimento per il contratto

Il criterio indicato non pare sufficiente, soprattutto in considerazione della complessità ed estrema eterogeneità di alcuni settori ed aree merceologiche, ad esempio in ambito sanitario. Il rischio è quello di uno scadimento complessivo sul piano della qualità tecnica (perché, ad esempio, l'offerta tecnica è compresa e valutata solo in una sua parte) e quello, non ultimo, di un cedimento – nel senso della libertà e dell'autonomia dei componenti della commissione – rispetto all'efficacia di certe modalità di "confezionamento" delle offerte tecniche.

La composizione della commissione di aggiudicazione non può non riflettere adeguatamente detta complessità e varietà, nella logica della multidisciplinarietà.

A motivo della specificità del settore, si propone la creazione di un albo ovvero la creazione di una specifica sezione relativamente agli appalti di beni e servizi in sanità.

Rif. 6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

Il documento in consultazione, con particolare riferimento al settore sanitario, relativamente alla prevista sezione speciale inerente le gare inette da Consip, Invitalia e altri soggetti aggregatori, dovrebbe:

- prevedere, fra gli "... altri soggetti i cui affidamenti hanno caratteristiche di complessità analoghe ...", le unioni d'acquisto ed i consorzi degli enti sanitari (anche) quali centrali di committenza;
- equiparare ai primari per il settore sanitario, quali titolari di incarichi di assoluto livello, altri titolari di struttura complessa (ad esempio, il direttore del provveditorato, il direttore del servizio di ingegneria clinica, il direttore del servizio informatico, ecc.).

Rif. 8 Modalità per la selezione dei commissari di gara

Il documento in consultazione prevede meccanismi di selezione dei componenti le commissioni di aggiudicazione, da proporre alle stazioni appaltanti richiedenti, tali da escludere "... i soggetti appartenenti alla medesima amministrazione".

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, primo periodo, che prevede espressamente l'individuazione di componenti esterni solo in caso di gara CONSIP, INVITALIA e di altri soggetti aggregatori, la soluzione proposta pare configgente con il diritto positivo e con i principi generali dell'ordinamento (e, fra questi, il principio per il quale è sempre facoltizzato ciò che non è espressamente vietato dalla legge).

Si tenga conto, fra l'altro, di positive esperienze quali quelle supra riportate con riguardo ai consorzi od unioni d'acquisto degli enti sanitari in Lombardia.

In ogni caso, un conto è il "come" viene definita la composizione delle commissioni di aggiudicazione (albo nazionale, casualità della scelta del novero all'interno del quale estrarre a sorte di componenti dell'organo tecnico), altro è il "chi" va a comporre le commissioni di aggiudicazione. Non si rinvergono ragioni per escludere eventuali soggetti appartenenti alla medesima amministrazione precedente, se sono seguite le procedure di legge per la loro selezione.

23) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Ambito di applicazione

Nel definire l'ambito di applicazione della disciplina sulla commissione giudicatrice, nei settori ordinari, si ritiene opportuno chiarire nelle Linee guida che la nomina della commissione non è espressamente richiesta nel caso in cui la S.A., ancorché il criterio scelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, abbia previsto l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo o del costo. Il chiarimento dovrebbe specificare che qualora i criteri di valutazione dell'offerta siano tutti di natura quantitativa il ricorso alla commissione non è richiesto e che le operazioni di gara devono essere svolte direttamente dal RUP o dal seggio di gara appositamente nominato. Si ritiene inoltre utile proporre l'utilizzo del meccanismo di nomina dei commissari iscritti nelle sezioni speciali dell'Albo anche per quelli iscritti nelle sezioni ordinarie dell'Albo per i casi in cui nella sezione richiesta non siano presenti commissari in numero sufficiente. Nell'ottica di una maggiore semplificazione e celerità delle procedure si ritiene che nel caso in cui le S.A. possono fare ricorso alla facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, questa facoltà non sia limitata solo ai commissari diversi dal presidente ma ricomprenda anche il presidente stesso. Le Linee guida dovrebbero indicare puntualmente le modalità operative attraverso le quali la commissione possa lavorare a distanza con procedure telematiche. In tal senso si evidenziano le seguenti tematiche: 1. individuazione delle sedute in cui è richiesta la presenza fisica di tutti i commissari; 2. modalità di sottoscrizione dei verbali di gara redatti dai commissari: l'uso della firma digitale unitamente alla modalità telematica potrebbe essere il giusto corredo tecnologico di cui i commissari dovrebbero disporre; 3. nel caso di lavoro a distanza dovrebbe essere chiarito se i commissari devono operare contestualmente oppure autonomamente, in quest'ultimo caso occorre specificare se il concetto di "seduta riservata" possa considerarsi ancora attuale o superato del tutto; 4. occorre disciplinare in quale momento la volontà dei commissari, nel merito dei lavori svolti come commissione giudicatrice, può ritenersi definitivamente concluso.

Requisiti di moralità e compatibilità

Nel merito della compatibilità si ritiene che l'invio ai commissari della notizia del loro inserimento nell'elenco trasmesso alla S.A. richiedente, quale pre-allertamento, possa non essere sufficiente se nella medesima comunicazione l'ANAC non trasmetta anche l'elenco dei partecipanti dal quale possa

derivare o meno una delle cause di incompatibilità. A tal proposito si chiede anche se i commissari, durante tutte le operazioni di gara, hanno sempre la possibilità di poter dichiarare una causa di incompatibilità sopravvenuta o prima non nota allo stesso commissario? E se sì come si dovrebbe procedere con le valutazioni effettuate fino a quel momento?

Individuazione dei settori di riferimento per il contratto

Il documento di consultazione propone l'individuazione dei commissari tramite l'uso del CPV quale strumento di classificazione dei commissari stessi. A tal proposito si chiede: 1. nel caso dei lavori dove il CPV è unico mentre le lavorazioni possono riguardare tipologie di opere diverse si potrà garantire comunque una commissione composta da profili tecnici eterogenei o saranno tutti appartenenti alla stessa divisione? 2. nel caso di forniture di strumentazione complessa ed innovativa (tipo nel mondo della ricerca scientifica) che non trova nei CPV una descrizione puntuale ma solo affine all'effettiva tipologia di fornitura richiesta, come potrà essere garantita la nomina di una commissione competente? 3. nel caso in cui la S.A. ritenga che nell'elenco fornito dall'ANAC non vi sia nessun commissario idoneo, può chiedere all'ANAC stessa un nuovo elenco di commissari?

Modalità per la selezione dei commissari di gara

In riferimento alla modalità indicata nel Documento di consultazione dell'ANAC si propone quanto segue: 1. eliminare la previsione che le S.A. procedano con sorteggio pubblico alla scelta dei commissari lasciando all'ANAC tale facoltà. Tale previsione rappresenta un aggravio procedurale nella misura in cui occorre prevedere una seduta ulteriore a quelle già previste per la gestione della gara; l'ANAC, su richiesta della S.A. che procede, può individuare la divisione del CPV di riferimento e quindi estrarre da tale sezione il numero di commissari richiesti tramite il semplice utilizzo di un applicativo informatico; in questo modo i commissari selezionati, qualora presentino delle cause di incompatibilità o di indisponibilità, possono essere agevolmente ri-sorteggiati dalla stessa Autorità senza che ciò comporti nuove richieste da parte della S.A. e nuovi sorteggi pubblici; 2. la previsione del sorteggio pubblico dei commissari di gara dovrebbe già tener conto della circostanza che le S.A. potrebbero fare ricorso a procedure telematiche e quindi non avere la necessità di convocare i concorrenti presso i locali della stessa S.A.; 3. le Linee guida dovrebbero definire il termine entro il quale i commissari debbano esprimersi in merito alla eventuale presenza di cause di incompatibilità/indisponibilità; 4. occorre disciplinare puntualmente i tempi entro i quali le S.A. sono tenute a pubblicare l'atto di nomina della commissione, se dal giorno della sua pubblicazione la commissione può iniziare i lavori o meno, se corre qualche obbligo di comunicare altresì l'inizio e la fine dei lavori della commissione. Quanto sopra al fine di evitare che una tardiva impugnazione del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice possa inficiare i lavori della commissione stessa.

Ulteriori disposizioni

Le Linee guida dovrebbero definire gli obblighi minimi di trasmissione dati dalle S.A. all'Autorità evitando inutili duplicazioni e trovando il canale più diretto ed immediato. Ad esempio la previsione del questionario per la S.A. dovrebbe essere unito e reso contestuale all'obbligo di cui all'art. 29, co. 1, del Codice sulla composizione della commissione e sui loro cv. La relazione prevista al termine delle operazioni di gara, da redigere sulla base di un modello predisposto dall'ANAC, non potrebbe essere unito alla Relazione di cui all'art. 99 del Codice? Oppure non sarebbe possibile prevedere l'inserimento di tali dati tramite il già funzionante sistema SIMOG senza creare ulteriori e diversi portali nel quale inserire i dati della medesima procedura di gara?

24) Gruppo Hera

Si commenta il seguente paragrafo:

"2. Ambito di applicazione" ove recita quanto segue:

"Per tutti gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la scelta dei commissari avviene attingendo all'Albo gestito dall'ANAC. Il tenore letterale del comma 3, laddove prevede la possibilità per la stazione appaltante di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, indica che tale possibilità non riguarda la nomina dell'intera commissione di gara, ma solo alcuni componenti diversi dal presidente, in quanto l'art. 77, comma 8, prevede che il presidente venga scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. Inoltre, poiché la possibilità di nominare commissari interni è una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, è opportuno che le stazioni appaltanti limitino il ricorso a tale facoltà nel caso di appalti di lavoro di importo superiore a determinate soglie, ad esempio un milione di euro, limite oltre il quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), del testo del Codice, si applicano le procedure ordinarie (si ricorda però che, in base a quanto disposto dall'art. 95, comma 5, sotto tale soglia - per i lavori basati sul progetto esecutivo - il criterio di aggiudicazione può essere quello del prezzo più basso). Parimenti è opportuno limitare la facoltà di nomina di commissari interni quando per precedenti aggiudicazioni vi siano stati fenomeni degenerativi, quali tentativi di corruzione, gravi errori accertati da parte della commissione giudicatrice, ecc."

Non si ritiene che il tenore letterale del comma 3, laddove prevede la possibilità per la stazione appaltante di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, indichi che tale possibilità non riguardi la nomina dell'intera commissione di gara, ma solo alcuni componenti diversi dal presidente. E' vero che l'art. 77 comma 8 prevede che il presidente venga scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati, ma l'ultima parte del comma 3 dell'art. 77, per appalti sotto soglia o non particolarmente complessi, stabilisce che la stazione appaltante nomini i propri componenti e non fa alcun riferimento a liste di candidati trasmesse o da richiedere all'ANAC. In sostanza, si ritiene che in questi casi la S.A. possa nominare direttamente i componenti della commissione di gara, compreso il Presidente.

Si commenta il seguente paragrafo:

"8. Modalità per la selezione dei commissari di gara" ove recita quanto segue:

La stazione appaltante deve pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. La stessa informazione, come tutti gli altri atti relativi alla trasparenza, deve essere pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC. L'art. 29, comma 1, del Codice, a differenza di quanto previsto per il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, non fissa un termine perentorio per la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e non specifica se l'atto di nomina si possa ritenere immediatamente impugnabile. Tuttavia, si ribadisce la necessità di una tempestiva pubblicazione di tali dati, al fine di permettere l'immediata impugnazione del provvedimento."

Si suggerisce, a maggior chiarezza degli operatori, che nella linea guida compaia l'esenzione rispetto agli obblighi previsti all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 per le imprese di cui alla circolare n. 1 del 14 feb. 2014 (punto 3) del Ministero della PA e Semplificazione. Tale circolare al punto "3. Questioni interpretative relative all'individuazione dell'ambito soggettivo" prevede infatti che "...le società partecipate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati, pur non espressamente richiamate dal D.lgs. n. 33 del 2013, non possono ritenersi soggette agli obblighi di trasparenza indicati dal D.lgs. n. 33 del 2013, per evidenti ragioni di pubblico

interesse e di coordinamento con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 (nel quale sono espressamente indicate), al pari delle società partecipate quotate in mercati regolamentati e delle loro controllate (invece indicate dall'art. 22, comma 6, del D.lgs. n. 33 del 2013).

25) Inail

In ordine all'individuazione dei settori di riferimento del contratto di cui al paragrafo 5, in materia di lavori e di servizi di architettura ed ingegneria un utile riferimento di aggregazione potrebbero essere le tariffe professionali e/o le categorie SOA che individuano settori di attività e di complessità che meglio individuano le specifiche professionalità deputate alla valutazione delle offerte tecniche.

In ordine alle "Ulteriori disposizioni" di cui al paragrafo 9 si osserva che le relazioni ed i questionari posti a carico della stazione appaltante, del RUP e della commissione costituiscono una ripetizione di informazioni e dati già pubblicati e/o oggetto di comunicazioni. Tale onere potrebbe essere limitato alle sole ipotesi patologiche quali rifiuto e/o incompatibilità, errori, contenzioso, ecc..

26) ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale)

L'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 attribuisce all'ANAC il compito di gestire e aggiornare l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e di selezionare i candidati per la nomina delle commissioni nelle singole gare. Come precisato all'art. 79, a tale albo si possono iscrivere i soggetti in possesso di requisiti di compatibilità, moralità e competenza in relazione ai diversi ambiti materiali cui può afferire l'oggetto dell'appalto.

Rispetto a tale conferimento di funzioni amministrative, le modalità di gestione dell'Albo delineate al paragrafo 7 del documento in consultazione risultano in contrasto con la norma primaria, laddove ANAC ipotizza di demandare agli ordini professionali, alle università e alle amministrazioni di appartenenza il compito di raccogliere le candidature per l'iscrizione e di condurre l'istruttoria sulla documentazione prodotta dai candidati. Tale soluzione configura infatti una sorta di delega intersoggettiva di funzioni o di avvalimento di uffici, materia coperta da riserva, sia pure relativa, di legge (art. 97 cost.). In assenza di una indicazione in tal senso della norma primaria, ai soggetti sopra indicati non possono pertanto essere attribuite funzioni amministrative da una disposizione di rango secondario come la determina attuativa dell'art. 79. Per giunta, la soluzione proposta condurrebbe ad un'alterazione dell'esito della valutazione relativa alla copertura finanziaria della disciplina sull'Albo dei commissari, atteso che tale giudizio è stato formulato e verificato sul rilievo che i compiti scaturenti dall'applicazione di tale nuovo istituto, ed i connessi oneri istruttori, procedimentali ed economici, sono posti interamente in capo ad ANAC.

Inoltre, in merito al sorteggio dei candidati da proporre alle stazioni appaltanti, si ritiene, diversamente dalla soluzione prospettata nel documento, che spetti ad ANAC verificare la disponibilità dei soggetti selezionati ad accettare l'incarico e l'assenza di incompatibilità, prima di comunicare la lista alla stazione appaltante richiedente.

Ove tale incombenza fosse posta in carico alla stazione appaltante, la stessa, in caso di rifiuto di uno o più dei soggetti indicati da ANAC o di incompatibilità, si vedrebbe costretta a riattivare ex novo il subprocedimento con presentazione ad ANAC una nuova richiesta e conseguente ulteriore irragionevole allungamento della durata della procedura di aggiudicazione. Sotto questo profilo la scelta

di anticipare la verifica della disponibilità ad accettare la nomina appare maggiormente rispondente al criterio della legge delega, di cui all'art. 1, lett. e), laddove si prevede che l'intervento di riforma della materia debba essere realizzato anche allo scopo "di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche".

L'esternalizzazione dei summenzionati compiti, inoltre non appare in linea con la ratio sottesa alla norma che, nell'innovare profondamente la disciplina previgente, si prefigge di garantire la massima imparzialità ed indipendenza di giudizio, ponendo in capo ad un'autorità in grado di assicurare la massima trasparenza e terzietà nella gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.

27) Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa

In relazione alla peculiarità delle funzioni istituzionali del Dicastero in materia di difesa e sicurezza, delle conseguenti particolarità strutturali e organizzative del comparto, in ordine anche alla natura gerarchica della dipendenza intercorrente fra i vari soggetti, nonché in considerazione dello specifico status del personale delle Forze Armate, ivi compresi i caratteristici percorsi formativi ed i relativi titoli professionali, particolarità espressamente riconosciute dal D.Lgs.vo n. 50/2016, a fondamento della normativa speciale di cui all'art. 159 (già art. 196 del D.Lgs 163/2006), si ritiene necessaria, come già previsto nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai soggetti aggregatori (art. 77 comma 3), l'istituzione nell'Albo nazionale di una ulteriore sezione speciale composta dal personale dipendente del settore, per gli appalti e le procedure della Difesa di cui agli articoli 159 (Difesa e sicurezza) e 162 (Contratti secretati).

Al fine di raccordare il complesso di specificità sopra riassuntivamente riportate, e considerata altresì la pluralità delle Stazioni appaltanti, sia centrali che periferiche, propria dell'organizzazione della Difesa, variamente dislocata sul territorio nazionale e estero, i commissari delle commissioni giudicatrici degli appalti ex artt. 159 e 162, saranno scelti tra gli esperti iscritti nell'apposita Sezione speciale, di cui sopra non appartenenti alla Stazione appaltante affidataria.

Pertanto per i contratti secretati i componenti delle Commissioni giudicatrici necessitano a norma di legge di ulteriori requisiti in materia di sicurezza delle informazioni, non contemplati nelle Linee guida. Si evidenzia pertanto la necessità che le medesime Linee guida chiariscano se le disposizioni di cui all'art. 77 e 78 debbano considerarsi tra le norme del Codice derogate per le procedure di affidamento secretate ai sensi del comma 1 dell'art. 162.

28) Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e DNA. Direzione dei lavori e del demanio

L'art. 77 comma 3 del Codice prevede che venga istituita una sezione speciale dell'Albo nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014. In analogia alla predetta disposizione, si ritiene opportuno che la relativa previsione sia estesa agli appalti ed alle procedure della Difesa ricadenti nel disposto di cui agli articoli 159 (Difesa e sicurezza), 160 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza), 161 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali e 162 (Contratti secretati).

L'Amministrazione della Difesa (gli Organi di Vertice - Lo Stato Maggiore della Difesa/il Segretariato Generale della Difesa - su proposta della Direzione dei lavori e del demanio), sulla base delle

prescrizioni contenute nelle emanande linee guida dell'ANAC, comunicherà gli elenchi dei candidati idonei per l'iscrizione e ne curerà l'aggiornamento nella finestra temporale indicata dall'ANAC.

Tra i componenti della sezione speciale Difesa potranno anche essere individuati i membri delle commissioni giudicatrici per appalti svolti dal Ministero della Difesa inferiori alla soglia comunitaria.

Inoltre, in riscontro alla richiesta avanzata nella presenti linee guida, nell'osservanza dei principi di anticorruzione e trasparenza, la congruità delle offerte deve essere demandata alla commissione che valuta le offerte dal punto di vista tecnico-economico.

29) Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Sarebbe opportuno articolare l'Albo dei commissari di gara prevedendo un'apposita sezione di componenti, dotati di specifiche competenze tecniche e professionali nel settore del Soccorso Pubblico, che saranno segnalati da questo Dipartimento tra i Dirigenti e i Direttori vice dirigenti del Corpo Nazionale. Tale proposta appare percorribile sul piano strettamente giuridico, visto che il nuovo codice prevede espressamente all'art. 78 che "l'Autorità definisce in apposito atto valutando la possibilità di articolare l'Albo per Aree tematiche omogenee...".

Si propone, inoltre, di snellire la procedura di selezione dei commissari mediante la possibilità di accedere direttamente all'Albo da parte delle Stazioni appaltanti.

Per garantirne la riservatezza, tale Albo potrebbe essere pubblicato sui servizi ad accesso riservato, al fine di impedire a terzi di conoscere e contattare futuri commissari nella gare di proprio interesse, con particolare riferimento a quei commissari che posseggono competenze ed esperienza molto specifiche e sono, perciò, facilmente individuabili.

Tale elenco dovrebbe prevedere meccanismi di blocco ("semaforo rosso") per i commissari impegnati per le date richieste, ovvero la cui nomina è in sospenso; il sistema, inoltre, dovrebbe indicare il termine ultimo di accettazione dell'incarico a componente di gara da parte del commissario selezionato.

Si suggerisce, altresì, di chiarire l'interpretazione del combinato disposto dall'art. 77 co.3, che consente alla Stazione Appaltante, "in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolari complessità" la nomina di componenti interni alla stazione appaltante, e dal co. 8 dello stesso articolo che prevede la nomina del presidente della commissione tra "i commissari sorteggiati".

Al riguardo si ritiene, contrariamente a quanto indicato dalle prime linee guida ANAC pubblicate in data 29 aprile u.s., che il predetto co. 8 debba considerarsi applicabile solo alle procedure sopra soglia o di particolare complessità per le quali si devono necessariamente utilizzare i commissari esterni sorteggiati dall'Albo nazionale istituito presso l'ANAC.

Pertanto, si ritiene che nei procedimenti sotto soglia o per quelli che non presentano particolare complessità, il presidente della Commissione giudicatrice possa essere scelto fra esperti della stessa Amministrazione, nel pieno rispetto del principio di rotazione.

30) Politecnico di Milano

1. Art. 2 ultimo capoverso: si domanda se sia corretta l'interpretazione che nel caso di possibilità di nomina di commissione interna alla stazione appaltante, i soli membri possano essere sorteggiati ai sensi

dei regolamenti interni alla stazione appaltante mentre il Presidente debba essere esterno e quindi scelto dalla stazione appaltante tra quelli sorteggiati da ANAC dal proprio Albo.

2. Art. 2 ultimo capoverso (“Inoltre, poiché la possibilità di nominare commissari interni è una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, è opportuno che le stazioni appaltanti limitino il ricorso a tale facoltà nel caso di appalti di lavoro di importo superiore a determinate soglie, ad esempio un milione di euro, limite oltre il quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d), del testo del Codice, si applicano le procedure ordinarie (si ricorda però che, in base a quanto disposto dall’art. 95, comma 5, sotto tale soglia - per i lavori basati sul progetto esecutivo - il criterio di aggiudicazione può essere quello del prezzo più basso). Parimenti è opportuno limitare la facoltà di nomina di commissari interni quando per precedenti aggiudicazioni vi siano stati fenomeni degenerativi, quali tentativi di corruzione, gravi errori accertati da parte della commissione giudicatrice, ecc.): a nostro parere il paragrafo, così formulato, sembra orientare il lettore verso la volontà di prediligere la soluzione esemplificata (“, ad esempio un milione di euro,(...) prezzo più basso.”), per limitare il ricorso alla facoltà di nominare i commissari interni alla stazione appaltante stessa nei casi previsti per criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si domanda quale sia l’obiettivo del paragrafo affinché possa essere correttamente interpretato.

3. Gare su piattaforme telematiche ma "parzialmente automatiche":

si domanda se sia corretta l’interpretazione che nel caso di gara svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58, anche se di valore maggiore delle soglie di cui all’articolo 35 e che preveda una valutazione tecnica qualitativa e discrezionale, che deve essere svolta da una commissione di gara, tale commissione possa essere nominata con componenti interni alla stazione appaltante.

4. Gare "interamente automatiche":

si domanda se sia corretta l’interpretazione che nel caso di gara svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58, i cui punteggi tecnici siano interamente calcolati in modo automatico dal sistema sulla base di informazioni inserite a sistema dagli offerenti tramite apposite interfacce, non è necessaria la nomina di una commissione, in quanto non vi è alcuna attività discrezionale essendo la valutazione anche tecnica svolta in modo interamente automatico dal sistema.

31) Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato alle opere pubbliche

Nell’ambito della valutazione di congruità dell’offerta si ritiene opportuno mantenere tale compito in capo al RUP, potendo lo stesso altresì avvalersi della commissione giudicatrice.

In relazione ai principi di efficacia, tempestività ed economicità dell’azione amministrativa si ritiene opportuno che la verifica di congruità delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, per affidamenti al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del Codice, possa essere condotta direttamente dal RUP.

32) ROMA Capitale- Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale unica di committenza

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice di cui agli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 50/2016 effettui una valutazione dell’offerta tecnica errata in quanto “veicolata” da fattori esterni illeciti o da semplice imperizia, ci si chiede come l’Amministrazione, che ne abbia ricavato un pregiudizio (ad es. contenzioso

chiuso con obbligo di risarcimento) possa rivalersi nei confronti di soggetti non incardinati nel proprio organigramma e che – ove non si tratti di professionisti esterni, ragionevolmente dotati di assicurazione professionale, ma di dipendenti pubblici di altre Amministrazioni – potrebbero non risultare coperti da alcuna polizza, con ovvie difficoltà di ristoro.

33) Unione dei Comuni del Medio Brenta

In relazione a quanto affermato al paragrafo 2 "Il tenore letterale del comma 3, laddove prevede la possibilità per la stazione appaltante di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, indica che tale possibilità non riguarda la nomina dell'intera commissione di gara, ma solo alcuni componenti diversi dal presidente, in quanto l'art. 77, comma 8, prevede che il presidente venga scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati" si osserva che il tenore letterale della norma, proprio perché prevede la possibilità di nominare componenti interni nel caso di affidamenti sotto soglia, senza fare eccezioni per il Presidente, dovrebbe indurre a consentire la nomina di un Presidente interno. Nel caso in cui non vi siano Commissari esterni sorteggiati, infatti, non sembra applicabile agli affidamenti sotto soglia il comma 8 che rimanda proprio ai Commissari sorteggiati per la scelta del Presidente.

Ciò anche al fine di consentire il contenimento della spesa pubblica per affidamenti di valore modesto.

B. Associazioni di categoria e Ordini professionali

34) AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici)

Con riferimento al punto 6 " Criteri per la comprovata esperienza e professionalità", la scrivente Associazione Italiana Ingegneri Clinici propone, per le procedure di affidamento relative al settore della sanità, le seguenti integrazioni del documento:

- 1) quale criterio di eleggibilità al ruolo di componente di commissione, inserire anche l'appartenenza da almeno 5 anni ad una associazione di professionisti che si assume la responsabilità di comprovare la professionalità del socio che presenta istanza;
- 2) quale criterio di eleggibilità al ruolo di componente di commissione, l'iscrizione a elenchi nazionali di professionisti già istituiti o di futura istituzione presso il Ministero della Salute.

35) AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie di Autostrade e Trafori)

A riguardo riteniamo opportuno rammentare che la disciplina speciale in materia di concessioni autostradali, tutt'oggi in vigore, prevede che le Commissioni di gara per gli affidamenti dei concessionari vengano nominate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La disposizione in parola (art. 11, comma 5, lettera f) della L. 498/1992, così come modificato dal comma 85 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e ss. mm.) già garantisce pertanto, per il tramite della nomina ministeriale, le esigenze di trasparenza ed imparzialità dei commissari di gara perseguite dal nuovo Codice, nel contesto di una specifica disciplina di settore, non abrogata né modificata dal D. Lgs. 50/2016.

Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che la medesima normativa speciale prevede l'approvazione da parte del MIT degli schemi dei bandi di gara relativi agli affidamenti dei concessionari.

36) ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)

1. Premessa

In primo luogo, si vuole sottolineare l'apprezzamento dell'Ance per il lavoro svolto dall'Autorità.

Dalla lettura delle linee guida emerge, infatti, la volontà di fornire, fin da subito, con chiarezza e precisione le indicazioni e gli orientamenti interpretativi necessari per una corretta individuazione dei criteri di scelta sui commissari di gara.

Sotto questo aspetto, l'intervento dell'Autorità appare quanto mai fondamentale per il pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità, da sempre condivisi dall'ANCE, ma ancor più oggi alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici che considera l'offerta economicamente più vantaggiosa - basata sul miglior rapporto qualità-prezzo - il criterio preferenziale di aggiudicazione degli appalti.

2. Ambito di applicazione

Si concorda con l'interpretazione secondo cui, per gli appalti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o di ridotta complessità, la nomina di componenti interni alla stazione appaltante non riguarda l'intera commissione di gara, ma solo i componenti diversi dal Presidente che, pertanto, dovrà essere sempre sorteggiato. Si ritiene, inoltre, che costituisca un'importante garanzia, l'invito a non utilizzare commissari interni negli appalti - inferiori alla soglia comunitaria - se di importo superiore ad un 1 di euro ovvero anche quando, per precedenti aggiudicazioni, vi siano stati fenomeni degenerativi della legalità e distorsivi della concorrenza.

In tal modo, ANAC allinea il Codice alla Legge delega sul punto (lett. hh) e "formalizza" un convincimento già espresso da ANCE in molteplici occasioni e, cioè, quello per cui l'esigenza di garantire la massima trasparenza nelle valutazioni delle Commissioni, che è alla base della procedura di nomina individuata dall'art.77, non tollera eccezioni in ragione dell'importo dell'affidamento.

Si concorda inoltre sulla volontà generale di limitare la facoltà di ricorso a commissari interni alla stazione appaltante, individuando di regola in tre il numero componenti della commissione giudicatrice. Infine, laddove un commissario lavori a distanza - con procedure telematiche - sembra fin d'ora opportuna una predeterminazione degli strumenti utilizzabili dallo stesso. Infatti, dovrebbe essere sempre consentita la piena tracciabilità delle operazioni effettuate "in remoto" dal commissario (es. PEC o firma digitale); ciò al fine di salvaguardare la possibilità di effettuare controlli ex post sull'operato del commissario.

3. Le funzioni delle commissioni giudicatrici

Si concorda che i compiti della commissione giudicatrice - che opera in piena autonomia - siano limitati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, poiché la fase di controllo sui concorrenti (tempi offerta, dichiarazioni e requisiti generali/speciali ed eventuale soccorso istruttorio) spetta indubbiamente alla stazione appaltante e quindi al RUP.

La commissione di gara deve invece valutare il contenuto dell'offerta (secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara), procedendo altresì all'analisi di congruità della stessa; ciò nel pieno rispetto della ratio del nuovo Codice, volta a separare il momento della valutazione delle offerte da quello di predisposizione della lex specialis di gara e di successiva esecuzione dei contratti.

4. Requisiti di moralità e compatibilità

In tema di requisiti di moralità, si suggerisce di introdurre una "dichiarazione tipo" di moralità e di compatibilità (vedi par. 7) per tutti i componenti della commissione giudicatrice, indipendentemente se

scelti tramite l'Albo o nominati dalla stazione appaltante tra i propri dipendenti, tal da rendere effettiva la situazione di incompatibilità rispetto alle amministrazioni o alle imprese ammesse.

In proposito, potrebbe rendersi utile precisare che i componenti non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo nei confronti dell' stazione appaltante e degli altri concorrenti all'affidamento e, comunque, dalla loro nomina non si deve determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2.

Per quanto concerne il momento della dichiarazione d'incompatibilità a svolgere il ruolo di commissario di gara, è condivisibile la scelta di anticipare tale dichiarazione all'invio dell'elenco alla stazione appaltante, conservando, allo stesso tempo, la possibilità di prestarla sino al momento dell'accettazione dell'incarico.

Riguardo i requisiti di onorabilità, che si reputa elemento chiave dell'intero sistema, si concorda: a) sull'estensione agli iscritti all'Albo dei reati commessi dai dipendenti i pubblici di cui al libro II, capo II, tit. II del codice penale; b) si concorda sull'estensione ad ulteriori reati, quali il falso, i delitti contro l'ambiente, le estorsioni, l'associazione a delinquere, tra quelli che incidono sulla moralità dei commissari di gara e sulla conseguente possibilità di iscrizione all'Albo; Tutto ciò volgerebbe a favore di una più efficace prevenzione del fenomeno della corruzione già nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici membri delle commissioni giudicatrici.

5. Individuazione dei settori di riferimento per il contratto

Onde garantire la specifica competenza dei Commissari di gara rispetto all'oggetto dell'appalto, il Documento di consultazione suggerisce di prendere le mosse dai codici contenuti nel Vocabolario Comune degli Appalti.

Si ritiene che tale riferimento non sia corretto per l'eccessiva genericità della nomenclatura dinanzi richiamata.

Si ritiene opportuno che, al fine indicato, le Linee Guida ANAC prendano a riferimento la declaratoria della categorie SOA come riportata nell'allegato A al d.p.r 207/2010, procedendo, casomai, ad alcuni accorpamenti tra le categorie di qualificazioni affini.

6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

In assenza di una specifica previsione normativa, e in ragione della delicatezza del ruolo ricoperto si ritiene che i professionisti, incaricati debbano essere iscritti agli albi professionali od essere docenti universitari di ruolo da almeno dieci anni (come per le gare indette da Consip), oltre ad avere una comprovata esperienza nel settore di riferimento.

Parimenti, sembrerebbe opportuna la massima professionalità dei pubblici dipendenti di ruolo, i quali dovrebbero sempre sommare ai titoli (diploma di laurea, iscrizione a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell'Albo) anche l'esperienza maturata con mansioni specifiche nel settore di riferimento per almeno dieci anni.

7. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo

Anzitutto, si concorda che i professionisti, i docenti universitari e i dipendenti pubblici possono iscriversi all'Albo tramite gli ordini professionali, le università e le amministrazioni di appartenenza, in conformità ad una dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità con formulari standard predisposti dall'Autorità.

Ciò posto, non sembrerebbe sufficiente che l'Autorità, si limiti a controllare la correttezza formale degli invii, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sottosezione dell'Albo, corrispondente al settore di riferimento. L'Autorità, infatti, dovrebbe effettuare controlli a campione, su almeno il 30% degli esperti, in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza. La stessa quota di controlli dovrebbe, poi, essere applicata sulla permanenza dei requisiti di iscrizione.

Sarebbe poi auspicabile un'integrazione alle linee guida al fine di rafforzare l'obbligo di segnalazione all'Autorità, nei casi di perdita dei requisiti di moralità o di emissione di atti dichiarati illegittimi, per dolo o colpa grave, da parte del commissario o del soggetto che ha proceduto alla richiesta. Infatti, tale previsione potrebbe essere rafforzata da un sistema sanzionatorio posto a carico della stazione appaltante, già responsabile di una verifica sul permanere dei requisiti di iscrizione dei propri esperti.

Infine, laddove sia segnalata una situazione di potenziale cancellazione dall'Albo di un esperto, dovrebbe essere chiarito che alla sospesa possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara, si sommi l'esclusione dalla partecipazione alle commissioni in corso di svolgimento.

8. Modalità per la selezione dei commissari di gara

In linea generale, si condivide la struttura del procedimento di selezione dei commissari, in cui si prevede, tra l'altro, conformemente al codice che dopo la richiesta della stazione appaltante l'Autorità procede alla selezione dei candidati, con "sistemi informatizzati che garantiscano l'aleatorietà della scelta"; ciò nel rispetto della corrispondenza tra oggetto della gara e settore di riferimento, nonché della rotazione degli esperti e impediscano la scelta tra i soggetti appartenenti alla medesima amministrazione.

Al tal fine, appare decisiva le previsioni secondo cui: a) si fa riferimento al numero di incarichi effettivamente assegnati (non alla mera presenza nell'elenco dei candidati); b) sarà presente nel sistema informatico un blocco per quegli esperti che già svolgono il ruolo di commissario; c) a tutela della serietà dell'iscrizione, il ripetuto rifiuto alla candidatura o alla nomina a commissario di gara, per motivi diversi dalla incompatibilità, determina la sospensione dell'esperto.

Sotto un diverso profilo, si reputano essenziali le effettive modalità su cui le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l'elenco dei candidati, procederanno al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento da parte di tutti i concorrenti.

Riguardo gli oneri relativi alla c.d. "amministrazione trasparente", si può ipotizzare che possa essere tempestiva la pubblicazione della commissione giudicatrice sul profilo del committente (composizione e curricula), che non pregiudichi o comunque ostacoli la possibilità del soggetto interessato di impugnare il provvedimento di nomina.

9. Ulteriori disposizioni

Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, si ritiene, in ultimo, che debbano essere soggette agli stessi meccanismi di pubblicità, sopra descritti, le relazioni che la stazione appaltante e la commissione giudicatrice devono inviare all'Autorità.

In questo modo si darebbe pubblicità, con la prima relazione, alle medesime informazioni necessarie per la corretta tenuta dell'elenco dei commissari di gara e, con la seconda, a tutte le criticità e gli eventuali errori commessi dalla commissione stessa nonché, con la collaborazione dal RUP, a tutte le altre informazioni eventualmente mancanti, quali quelle relative al contenzioso.

37) ANGEM (Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari)

Il settore della ristorazione collettiva ritiene opportuno porre all'attenzione dell'Autorità alcuni aspetti legati alla scelta dei Commissari di gara

a. si auspica che le Commissioni siano composte solo da Commissari oltre che realmente competenti ma soprattutto oggettivamente indipendenti, non residenti per la componente privata, e non professionalmente coinvolti, nelle Regioni dove viene bandita ed aggiudicata la gara: prerequisito vigente da almeno 36 mesi prima della data di formazione della Commissione giudicatrice.

38) ANIE-ASSIFER (Associazione Industrie Ferroviarie)

Paragrafo 7 Pagina 6 quinto capoverso: con quale cadenza l'Autorità procede con le verifiche dei requisiti in capo ai soggetti iscritti? => Dovrebbe essere una verifica a cadenza almeno annuale e non a campione.

Paragrafo 8 primo capoverso pagina 7 punti a)_d). Al punto a) non viene specificato entro quanto tempo la nomina dei commissari avviene (si stabilisce genericamente "dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte"). In più, il procedimento descritto ai punti a)_d) fa pensare ad una tempistica che potrebbe dilatare i tempi previsti dalla normale procedura di gara. => Si raccomanda che nel testo definitivo tali tempistiche vengano precisate ed abbiano natura perentoria.

Paragrafo 9 ultimo capoverso pagina 8: la relazione viene scritta dalla commissione stessa, sarebbe necessaria la supervisione e sottoscrizione da parte di un soggetto terzo che potrebbe essere il RUP e che dovrebbe essere presente nelle varie fasi.

39) ANIEM (Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere)

1) Si ritiene debba essere specificato il termine perentorio di 5 giorni entro cui la Stazione Appaltante sia obbligata alla pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice, da cui far poi decorrere i termini per l'impugnazione dell'elenco.

2) *Conditio sine qua non* di quanto al punto 1), è la previsione dell'anticipazione temporale dell'obbligo di dichiarazione di incompatibilità da parte del commissario, di cui si propone il termine perentorio di 3 giorni dalla comunicazione dell'elenco, per esigenze di snellezza e velocità dell'iter, e per evitare in particolare che la Stazione Appaltante si trovi a sorteggiare soggetti che in un secondo momento si rivelino impossibilitati a svolgere la funzione in parola, costringendo la Stazione Appaltante ad allungare i tempi dell'intera procedura a causa della ripetizione del sorteggio. Diversamente, si porrebbe anche il problema riguardante il resto dei nominativi comunicati dall'Anac: la stessa Autorità riprocederà da capo ad individuare un elenco (per evitare che intanto nei confronti degli altri si consolidino eventi corruttivi), o integrerà solo il numero minimo sorteggiabile?

3) Quanto alla necessaria estraneità all'organico della Stazione Appaltante del Presidente di commissione giudicatrice, l'articolo 77, comma 8, prescrive che questi vada individuato tra i sorteggiati. Si chiede se specificare cosa accada nei casi in cui, essendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa unico criterio di aggiudicazione, con facoltà di minor prezzo limitata a commesse di importo inferiore ad euro 1.000.000, si ricorre a commissione interna e quindi l'Anac non sia tenuta a comunicare un elenco di soggetti sorteggiabili. In questo caso come si sceglie il Presidente? Quanti nominativi dovrà individuare l'Anac ai fini di scelta da parte della Stazione Appaltante?

4) Si ritiene debba individuarsi il termine perentorio di 10 giorni entro cui la Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare il sorteggio a seguito della comunicazione dei nominativi da parte dell'Anac: lo scopo è evitare tentativi di corruzione, e la ristrettezza dello stesso non è inconciliabile con l'assolvimento degli altri obblighi e controlli, poiché, se applicato quanto suggerito al punto 2), i soggetti sorteggiabili sono già tutti compatibili con la funzione di commissario nel caso di specie.

5) Si ritiene debba essere specificato in maniera inequivocabile che la verifica dei documenti degli esperti, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei commissari, da parte di Università, Ordini professionali e Amministrazioni, debba essere di merito, sulla falsariga delle verifiche delle Stazioni appaltanti in

materia di requisiti generali dell'aggiudicatario (effettivo controllo del casellario giudiziale, effettivo titolo e arco temporale di possesso dello stesso, attinenza dell'esperienza maturata alla specifica sezione dell'albo).

6) Si chiede di specificare se la sezione di iscrizione all'Albo vada suggerita dall'esperto, o individuata dall'Anac.

40) ANIP (Associazione Nazionale Servizi Integrati e Pulizie)

Al fine di garantire la nomina di commissari di gara dotati delle competenze effettivamente necessarie alla giudicazione di gare afferenti alle singole categorie merceologiche, appare necessario che nella formazione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e nell'aggiornamento dello stesso:

(i) si proceda alla suddivisione dell'Albo, oltre che in settori di attività, anche in sottosezioni (mono)merceologiche;

(ii) siano tenute in debita considerazione le competenze e le esperienze, oltre che i titoli, di professionisti, docenti e dipendenti pubblici da iscrivere nell'Albo anche al fine di abbinare a ciascuna sottosezione merceologica dell'Albo solo coloro che sono effettivamente in possesso delle competenze richieste dalla specifica sottosezione.

41) ASSINFORM (Associazione Italiana per l'Information Technology)

È apprezzabile l'impostazione del nuovo Codice che per la valutazione delle offerte intende costruire un meccanismo trasparente ed imparziale, basato sull'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tale Albo potrebbe essere integrato da ulteriori servizi. Si dovrebbe prevedere, come requisito per poter essere iscritto all'Albo, il possesso delle competenze ICT sia di tipo generale che di tipo specialistico, dato che l'utilizzo di queste tecnologie dovrebbe pervadere sempre più le attività delle Commissioni di aggiudicazione, sia come elemento della valutazione di offerte contenenti risposte adeguate ai bandi (magari proprio di soluzioni ICT), sia per le procedure della gestione delle gare, comprese la valutazione delle offerte, che dovranno sempre più essere svolte in modalità digitale.

42) ASSOBIOMEDICA

Pur consapevoli che il nuovo Codice Appalti, così come nella precedente versione, regola la disciplina dei contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché concorsi pubblici di progettazione, e dunque non introduce norme specifiche di settore, ma unicamente disposizioni di principio applicabili trasversalmente disciplinate, si rende necessario alla luce delle linee guida pubblicate da ANAC e in consultazione fino al 16 maggio 2016, evidenziare alcune criticità connesse ai criteri di scelta dei Commissari di gara, per il settore dei dispositivi medici.

I dispositivi medici (dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro) sono prodotti sofisticati, anche salva vita, non commodities, cioè beni di largo consumo, ma fattori produttivi alle cui caratteristiche e modalità di impiego nei processi sanitari dipende la qualità delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai cittadini. La scelta della formula di acquisto deve tenere conto di queste peculiarità rispetto ad altri beni e servizi.

Si richiama, dunque, l'attenzione sull'impatto diretto che questi prodotti hanno sulle prestazioni sanitarie, ovvero sulla salute delle persone. Per questo motivo, Assobiomedica pone l'accento sulla necessità che vengano individuati e nominati Commissari, persone effettivamente competenti delle varie branche mediche a cui afferiscono le diverse tipologie di prodotti. Ferma restando l'attenzione ad evitare conflitti di interesse, si sottolinea tuttavia l'esigenza di garantire le competenze necessarie alla migliore valutazione dei prodotti non solo sotto il profilo economico/qualitativo, ma anche clinico.

Inoltre, si ritiene opportuno riporre la massima attenzione nell'accorpamento per classi o gruppi omogenei di CPV relativamente al settore.

Assobiomedica si rende disponibile al confronto e collaborazione sul tema.

43) CGIL CISL UIL

Aver limitato l'obbligo di nomina della commissione giudicatrice esterna agli appalti sopra la soglia di rilevanza comunitaria è certamente un errore in quanto il mercato è costituito per la maggioranza da gare di importo nettamente inferiore.

Si condivide pertanto l'indicazione fornita al Paragrafo 2 di limitare, da parte delle stazione appaltante, il ricorso alla nomina di commissari interni, a importi inferiori.

Anche le preoccupazioni espresse in merito alla valutazione della congruità delle offerte da parte della sola stazione appaltante è ampiamente condivisa, come lo è la necessità di introdurre, tra i Requisiti di Moralità e Compatibilità, l'assenza, in capo ai componenti delle commissioni giudicatrici, qualora non dipendenti della P.A., di reati dei privati nei confronti della pubblica amministrazione.

44) CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa)

Con riferimento alla materia dei beni culturali, per garantire l'imparzialità delle Commissioni Aggiudicatrici sarebbe auspicabile individuare un meccanismo tale per cui l'offerta tecnica arrivi alla Commissione priva cioè di qualsiasi riferimento all'offerente. Nel corso della prima fase di verifica della documentazione amministrativa il RUP o il seggio di gara dovrebbero separare le offerte, tecnica ed economica e contrassegnarle con una semplice codifica. Da qui offerta tecnica ed offerta economica dovrebbero essere esaminate disgiuntamente da gruppi di lavoro diversi e solo successivamente, una volta presentati gli esiti dei due spogli e andrebbe stilata la graduatoria di gara.

45) Confartigianato Imprese

Premesse al documento

Con la presente si propone a codesta Autorità, di procedere ad una consultazione maggiormente inclusiva, definendo una procedura che preveda due fasi di consultazione così come di prassi per i principali organi di normazione tecnica.

Si chiede pertanto che, conclusa la presente fase di consultazione, i documenti eventualmente modificati con le proposte/osservazioni pervenute, siano posti nuovamente in consultazione per la valutazione definitiva da parte dei portatori di interessi prima della loro promulgazione.

Paragrafo 6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

Si propone che nell'elenco dei soggetti che possono essere iscritti all'Albo, siano inseriti anche i rappresentanti delle parti sociali (organizzazioni di categoria e sindacati). All'interno delle citate strutture

sono presenti, infatti, professionalità che potrebbero contribuire a favorire lo svolgimento fisiologico dei processi di scelta.

46) Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

c) pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine/collegio o abilitati a svolgere una determinata professione attinente il settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

7. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo

Al fine di garantire l'individuazione di candidati in possesso di idonei requisiti deontologici e morali, si propone di rimettere agli Ordini professionali non solo la verifica della documentazione prodotta dai candidati, ma anche la loro previa valutazione. In particolare, considerato che l'Albo di cui all'art.78 del codice ha una dimensione nazionale e che gli Albi professionali nazionali sono tenuti, ai sensi del DPR 137/2012, art.3 comma 2 dai Consigli Nazionali delle Professioni, si ritiene che sia opportuno affidare a quest'ultimi il coordinamento e l'invio all'ANAC delle liste dei candidati, segnalate dagli Ordini territoriali, previa valutazione.

8. Modalità per la selezione dei commissari di gara

Si propone di introdurre una regola certa per la sospensione dall'Albo ex art.78 degli esperti che rifiutino la candidatura o la nomina di commissario di gara. In particolare, si propone di modificare il sesto capoverso con il seguente testo:

“Sotto un diverso profilo, si sospende, con la garanzia del contraddittorio, per un certo periodo di tempo quell'esperto che abbia rifiutato per tre volte consecutive la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dalla incompatibilità, secondo le indicazioni fornite nel regolamento. Ciò al fine di tutelare la serietà dell'iscrizione.”

47) Consiglio Nazionale dei Geologi

6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

Al fine di garantire la massima professionalità dei commissari, sostituire la lettera c) riportata a pag. 5 come segue: “c) pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, abilitati a svolgere una determinata professione ed iscritti al relativo ordine attinente al settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto nel settore di riferimento mansioni specifiche per almeno 5 anni e che tale periodo di attività si collochi nell'ultimo decennio precedente all'iscrizione nell'Albo. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).”

Al medesimo scopo di cui sopra, tra i criteri inserirne uno che tenga conto della specifica normativa vigente in relazione all'ammissione all'esame di Stato e alle relative prove per l'abilitazione all'esercizio delle singole professioni, nonché delle riserve e competenze professionali stabilite dalla vigente normativa.

7. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo

Sostituire il riferimento generico agli “ordini professionali” e/o all’“ordine” con il riferimento ai “consigli nazionali degli ordini professionali”, al fine di garantire una gestione ed un controllo efficace e semplificato al tempo stesso.

48) FARE (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi Provveditori)

Con riferimento alle presenti linee guida si propone:

- 1) creazione di filtri per aree geografiche e aree tematiche al fine di evitare il più possibile dichiarazioni di indisponibilità;
- 2) chiarire che sotto soglia e per le gare di ridotta complessità le amministrazioni possono nominare il presidente (v. punto 2, pag. 2);
- 3) lasciare all’amministrazione la possibilità di affidare la valutazione dell’anomalia dell’offerta alla SA, tenuto conto che l’art. 97 del codice assegna alla stessa tale compito, in considerazione della natura tecnica della commissione e della natura invece spiccatamente economica della valutazione da operare in sede di esame dell’anomalia (v. punto 3, pag. 3), prevedendo altresì la facoltà di interpellare la commissione aggiudicatrice.
- 4) prevedere la pubblicazione sul sito dell’Anac, nella parte accessibile dell’elenco dei commissari, il curriculum dei commissari stessi, come adempimento dell’obbligo di pubblicazione stabilito dall’art. 29 a carico delle stazioni appaltanti;
- 5) chiarire che la richiesta dei nominativi dei commissari può essere fatta prima della scadenza del termine di presentazione delle domande e che il sorteggio vada effettuato dopo;
- 6) previsione della possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari qualora non pervengano i nominativi entro 10 giorni dalla richiesta;
- 7) previsione espressa circa la possibilità di nomina di supplenti tra i nominativi segnalati dall’ANAC;
- 8) il criterio di scelta del commissario in base al settore del contratto, così come previsto dal punto 5 delle linee guida, non sembra sufficiente in quanto ad un solo oggetto di gara può corrispondere la necessità di una serie di esperti di diverse discipline (es. per l’acquisto e l’installazione di Diagnostiche radiologiche, come TAC e RM, le principali figure tecniche coinvolte solitamente sono: fisico sanitario, Ingegnere clinico, informatico ed edile-impiantistico, Direttore Sanitario, Medico Radiologo e tecnico di radiologia, RSPP, responsabile acquisti);
- 9) si segnala l’eccessiva onerosità del sistema relativo all’iscrizione e aggiornamento (punto 7) dei commissari, con un aggravio esponenziale degli adempimenti amministrativi in capo alle SA;
- 10) si ritiene, in ogni caso utile favorire un sistema che individui i componenti della Commissione tra i dipendenti della SA per facilitare i lavori della Commissione e ridurre i costi necessari per il funzionamento del sistema.
- 11) L’Art 77 comma 8 assegna alla Stazione appaltante l’individuazione, tra i componenti sorteggiati, del componente con funzioni di Presidente. E’ evidente che la ratio di tale previsione è quella di lasciare alla stazione appaltante la scelta del Presidente qualora i componenti siano stati individuati, mediante la procedura di sorteggio, tra quelli facenti parti dell’elenco fornito da ANAC.

Qualora invece la SA intenda avvalersi della facoltà consentita dall’art. 77 comma 3 ultimo cpv. – ossia della possibilità di individuare componenti interni – venendo meno il presupposto dell’obbligatorietà del sorteggio, viene meno l’applicabilità dell’art. 77 comma 8.

L’interpretazione di codesta Autorità che richiede la nomina di un Presidente esterno in ogni caso, pare non coerente con l’art 213 comma 2 ultimo cpv. concernente il divieto di introduzioni o di mantenimento di livelli di regolazione superiori, in quanto reintrodurrebbe il sorteggio anche nelle gare

telematiche o che non presentano particolare complessità, ipotesi non coerente con l'art. 77 comma 3 ultimo cpv.

49) Federazione ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche)

Considerato il ruolo crescente della innovazione tecnologica che le commissioni dovranno essere in grado di riconoscere e valutare, al fine di premiare soluzioni innovative e tecnologiche avanzate, crediamo che occorra focalizzare l'attenzione sui requisiti di capacità tecnica (con riguardo anche ai criteri di sostenibilità ambientale) dei commissari e sulla loro relativa formazione.

50) FISM (Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane)

Dal testo attuale:

“I professionisti, i docenti universitari e i dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di esperienza sopra descritti possono iscriversi all'Albo. Al fine di evitare un onere amministrativo elevato per l'Autorità è opportuno che siano gli ordini professionali, le università e le amministrazioni di appartenenza a comunicare l'elenco dei candidati idonei per l'iscrizione all'Albo. In altri termini, gli esperti devono presentare la propria candidatura all'ordine, università o amministrazione di appartenenza, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di onorabilità individuati nel regolamento e comprovando il possesso degli ulteriori elementi richiesti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento, dall'ordine, università o amministrazione di appartenenza per la certificazione della professionalità ed esperienza. L'ordine, l'università o l'amministrazione, una volta verificata la documentazione prodotta dai candidati inviano la domanda di iscrizione per gli stessi, comprensiva dell'autodichiarazione circa il rispetto dei requisiti di moralità, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Autorità nel regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avverrà sulla base di formulari standard predisposti dall'Autorità.”

Osservazioni:

Per quanto concerne il settore sanitario, visto l'impatto diretto che le scelte per la dotazione di apparecchiature, per l'impiego di farmaci o dispositivi aggiudicati in gara, avrebbero sulla responsabilità professionale verso il paziente, si ritiene opportuno, pur veicolando i nominativi attraverso gli Ordini professionali, Università o Enti di appartenenza, coinvolgere i Presidenti delle Società Scientifiche individuate come previsto nel decreto sulla responsabilità sanitaria (d.d.l. Gelli: Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano).

In tale decreto, già approvato alla Camera ed in via di discussione finale in Senato, vi è un punto specifico che fa riferimento alle Società Scientifiche.

La richiesta di supporto ai Presidenti delle singole Società Scientifiche per la corretta individuazione della capacità professionali dei commissari da parte di Ordini, Università ed Amministrazioni delle stazioni appaltanti, permetterebbe di giungere a scelte motivate e non contestabili in un settore, come quello sanitario, in cui è comunque forte il carico di responsabilità professionale per i professionisti che faranno uso dei prodotti aggiudicati.

Il giudizio sul prodotto o i prodotti messi in gara e oggetto di valutazione, deve prevedere che vi sia la massima competenza e congruità di giudizio vista la estrema diversificazione del settore sanitario, a tutela del paziente e dell'operatore.

51) IGI - Istituto Grandi Infrastrutture

1. Occorre precisare che la disciplina contenuta nell'articolo 77 non si applica soltanto al criterio qualità/prezzo, ma anche, allorché l'aggiudicazione avvenga sulla base del prezzo o costo fisso con affidamento solo sulla base di criteri qualitativi.
2. Il lavoro "a distanza" presenta rischi che "in presenza" sono impossibili a verificarsi.
3. Bisognerebbe chiarire se i componenti interni, dei quali è possibile avvalersi sotto soglia, debbano comunque essere iscritti all'albo tenendo presente che un elemento in tal senso sembrerebbe desumersi dal comma 10.
4. Sempre con riferimento ai lavori sotto soglia, limitatamente alla fascia compresa fra 1 milione di euro e la soglia comunitaria (v. art. 37, comma 2), non è chiaro se i commissari interni siano quelli della stazione appaltante oppure dell'aggregazione di committenza.
5. L'affermazione che, nel sotto-soglia, il presidente della commissione non possa essere nominato dalla stazione appaltante sembrerebbe contrastata proprio dal comma 8, a' termine del quale il presidente viene individuato fra i commissari "sorteggiati" solo nel sopra-soglia, per non dire che vi è un'evidente mancanza di addentellato con l'ipotesi di cui al penultimo periodo del comma 3.
6. Piuttosto, bisognerebbe sottolineare che il divieto del comma 4 vale anche per i commissari interni in quanto le disposizioni di cui ai commi 6 e 9 non possono non riguardare anche questi ultimi.

52) INARSIND (Associazione d'intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani)

- (Pag. 5 Cap. 6 e 7) i commissari possono essere liberi professionisti, docenti universitari o dipendenti della PA: non si ritiene che i docenti universitari debbano essere componenti delle commissioni di gara (in particolare per quanto riguarda le gare relative ai servizi) data la tipologia di documentazione da esaminare: descrizione di lavori pregressi e relazione metodologica non si comprende quale valore aggiunto possano offrire su tale punto;
- si propone che i requisiti non siano limitati a tre/cinque anni, anche in relazione alle problematiche di crisi degli ultimi anni, ma portati a dieci anni;
- si propone che l'iscrizione all'elenco sia possibile in qualsiasi momento dell'anno e non solamente a finestre;
- non si comprende la ragione del doppio sorteggio (prima di ANAC e poi della SA), poichè sono entrambi sorteggi e non scelte, per maggior velocità si faccia direttamente un solo sorteggio da parte di ANAC;
- si propone che anche la congruità dell'offerta venga valutata dalla commissione e non dal RUP;
- nulla si dice sui compensi, è da ritenersi che per chi ha già uno stipendio (dipendenti PA) questo comprenda anche queste funzioni mentre vengano evidentemente rimborsate a margine tutte le spese, si ritiene opportuno definire dei compensi per i liberi professionisti che siano congrui all'impegno;
- per avere garanzia di terzietà si dovrà necessariamente operare in zone geografiche o comunque in condizioni dove non si abbiano rapporti di lavoro in corso; in questo senso si ritiene che i commissari dipendenti della PA debbano essere esterni alla SA; in generale vanno definite con chiarezza le cause di incompatibilità per evitare che insorgano di caso in caso ipotesi diverse con conseguente allungamento dei tempi.

53) OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica)

Incompatibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici:

L'art. 77 del Nuovo Codice elenca le condizioni di incompatibilità per i Commissari; per le quali andrebbe chiarito che:

“I commissari non devono avere avuto rapporti di lavoro diretti o indiretti nei 3 anni precedenti e non ne devono avere nei 2 successivi con alcun soggetto partecipante alla gara oggetto di valutazione. Il limite è da ritenersi esteso anche ai familiari dei commissari e alle società controllate e/o partecipate dai soggetti partecipanti alla gara.”

Considerato che la verifica della parte amministrativa sarà svolta dalla S.A., durante tale fase, l'elenco dei partecipanti alla gara dovrà essere sottoposto all'attenzione dei commissari sorteggiati al fine di consentire loro la verifica di loro eventuali incompatibilità. Nel caso di dichiarata incompatibilità di uno o più commissari, i nominativi dovranno essere sostituiti da Anac con i metodi previsti dall'art. 77.

La pubblicazione della composizione delle Commissioni consentirà a tutti di segnalare eventuali incompatibilità non segnalate dal Commissario.

Criteri per la comprovata esperienza e professionalità:

Le linee guida prevedono la costituzione di un elenco di commissari tecnici.

Sarebbe utile aggiungere che questi dovranno essere in numero adeguato per garantire una turnazione efficace e possedere una laurea pertinente (ingegneri, architetti e geologi) in LLPP ed iscrizione all'Albo da più di 10 anni.

Le linee guida prevedono che i commissari debbano avere l'iscrizione all'Albo da più di 5 anni, ma sarebbe più adeguato richiedere anche per loro il medesimo requisito dei Direttori tecnici e cioè l'iscrizione all'albo da più di 10 anni.

54) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

6 -Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

a) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che abbiano maturato una attività

7 - Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo

....., quali cancellazione dall'Albo, o decesso.

55) Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata

Premessa:

In base alle definizioni di cui all'art. 3 del Codice, gli “impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni“, che nel seguito chiameremo "Opere ICT", rientrano tra i lavori pubblici quando hanno le seguenti caratteristiche:

a) impianti ricompresi nella voce 45.34 di cui all'allegato I al D.Lgs. 50/2016, quando sono posto al servizio degli edifici. Si richiama per questo la normativa di settore di cui al DM 37/2008, in attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dove dispone che gli impianti elettronici di una certa dimensione, posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla

destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o nelle relative pertinenze, debbano essere progettati e da un professionista iscritto all'Albo.

b) costituiscono un'opera così come definita alla lettera pp) dell'art. 3 del D.lgs. 50/2016, ben distinguibile dai servizi in quando il "facere" comporta "una modifica della realtà fisica preesistente" (vedi C.G.A. Reg. Sic, 4 luglio 2008, n. 585, Cons. Stato, V, 31 gennaio 2006, n. 348). Si richiama anche l'art. 67 del D.Lgs. n. 82/2005 che fa esplicito riferimento ai soggetti di cui all'attuale (s.m.i) art. 46 del D.Lgs 50/2016, qualora sia necessaria la progettazione di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica. Si ritiene che tale articolo sia stato poco applicato in quanto in complesso normativo e regolamentare non offre chiari fondamenti giuridici e quindi lascia al RUP l'onere e la responsabilità di affidare ai professionisti abilitati tale progettazione.

c) opere corrispondenti "alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione", come definite alla lettera ll.3) dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016. Citiamo ad esempio gli interventi finalizzati all'ammodernamento del "Sistema Paese" ed in parte già definiti nell'agenda digitale Italiana (trasporti, risparmio energetico, sicurezza, sanità digitale, scuola digitale, smart city, ecc.) e che per questo meriterebbero a pieno titolo un formale "progetto di fattibilità tecnica ed economica".

Tenuto conto della premessa, le cui argomentazioni sono meglio dettagliate nel ns documento di risposta denominato "UR118 - LineeGuidaCodiceServizi_distributed", le osservazioni che seguono sono finalizzate ad evidenziare la qualificazione che dovrebbe essere richiesta ai Commissari per gare relative alle "Opere ICT".

Fermi restando i criteri elencato al capitolo "6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità", si raccomanda di qualificare le competenze, per gli appalti di "opere ICT" (ovvero relative al settore "ingegneria dell'informazione"), in base ai profili definiti nella norma UNI 11506:2013, recepita nella EN 16234-1:2016 e nella successiva UNI 11621-1/4:2016 e che si basano sull'applicazione del framework europeo "e-CF".

Tali norme UNI vengono già prese nella giusta considerazione dall'AGID nell'ambito della "Coalizione per le competenze digitali" e pertanto se ne auspica l'adozione.

Dovendo fornire un supporto ai RUP che comunque dovranno far riferimento al Vocabolario comune per appalti pubblici (CPV) di cui al Regolamento (CE) n. 213/2008, si ritiene opportuno che vengano adeguatamente selezionati quei codici "trasversali" a più divisioni ma comunque afferenti all'ICT.

A titolo di esempio, si riportano i seguenti gruppi di codici CPV relativi all'ICT:

a) Attività ICT ricomprese nella divisione 45 (lavori di costruzione):

45230000-8 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

45231000-5 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche

45231100-6 Lavori generali di costruzione di condutture

45231111-6 Smontaggio e sostituzione di condutture

45231112-3 Installazione di un sistema di condutture

45231113-0 Sostituzione di condutture

45231600-1 Lavori di costruzione di linee di comunicazione

45232000-2 Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi

45232300-5 Lavori di costruzione di linee telefoniche e linee di comunicazione e lavori ausiliari

45232310-8 Lavori di costruzione di linee telefoniche

45232311-5 Linee telefoniche di soccorso stradale

45232320-1 Linee di trasmissione di telecomunicazioni

45232330-4 Installazione di antenne

45232331-1 Lavori sussidiari per telediffusione
45232332-8 Lavori sussidiari per telecomunicazioni
45232340-7 Lavori di costruzione di stazioni di base per la telefonia mobile
45314000-1 Installazione di dispositivi di telecomunicazione
45314100-2 Installazione di centralini telefonici
45314120-8 Installazione di standard telefonici
45314200-3 Installazione di linee telefoniche
45314300-4 Installazione di infrastrutture per cavi
45314310-7 Posa di cavi
45314320-0 Installazione di cavi per reti computerizzate
b) Attività ICT ricomprese nella divisione 71 (servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)
71222000-0 Servizi di progettazione di impianti all'aperto
71241000-9 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
71242000-6 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi
71245000-7 Piani di approvazione, piani di esecuzione e specifiche
71246000-4 Determinazione ed elenco delle quantità per la costruzione
71248000-8 Supervisione di progetti e documentazione
71300000-1 Servizi di ingegneria
71315000-9 Impianti tecnici di edifici
71315210-4 Servizi di consulenza per impianti tecnici di edifici
71316000-6 Servizi di consulenza per telecomunicazioni
71317000-3 Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi
71320000-7 Servizi di ideazione tecnica
71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
71322200-3 Servizi di progettazione di condutture
71323200-0 Servizi di progettazione tecnica di impianti
71330000-0 Vari servizi di ingegneria
71335000-5 Studi di ingegneria
71336000-2 Servizi di assistenza in ingegneria
71340000-3 Servizi di ingegneria integrati
71350000-6 Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
71352110-4 Servizi di rilievo sismografico
71352120-7 Servizi di acquisizione di dati sismici
71352130-0 Servizi di raccolta di dati sismici
71352300-3 Servizi di rilievo magnetometrico
71353000-7 Servizi di agrimensura
71353100-8 Servizi di prospezione idrografica
71353200-9 Servizi di rilevazione dimensionale
71354100-5 Servizi di cartografia digitale
71354200-6 Servizi di fotogrammetria
71355000-1 Servizi di misurazione
71355100-2 Servizi fotogrammetrici
71355200-3 Servizi di mappatura catastale
71356000-8 Servizi tecnici
71356100-9 Servizi di controllo tecnico

71356200-0 Servizi di assistenza tecnica
71356300-1 Servizi di supporto tecnico
71356400-2 Servizi di pianificazione tecnica
71610000-7 Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza
71620000-0 Servizi di analisi
71621000-7 Servizi di analisi o consulenza tecnica
71630000-3 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
71631000-0 Servizi di ispezione tecnica
71631400-4 Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria
71632000-7 Servizi di collaudo tecnico
71632200-9 Servizi di collaudo non distruttivo
71700000-5 Servizi di monitoraggio e controllo
71730000-4 Servizi di ispezione industriale
71731000-1 Servizi di controllo della qualità industriale
71900000-7 Servizi di laboratorio

In definitiva e nelle more di una rivisitazione globale, sia delle tabella NACE ferma a decenni orsono incompatibile con l'esigenza di innovazione attuale, sia di conseguenza delle categorie CPV, si ritiene che gli appalti delle opere ICT debbano specificare:

- a) come CPV principale uno di quelli sopra elencati, a seconda se si tratti di realizzazione o di progettazione, qualificando pertanto senza ambiguità l'opera pubblica
- b) come CPV secondario uno o più di quelli relativi all'ingegneria dell'informazione appartenenti alle divisioni: 32 (Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini), 48 (Pacchetti software e sistemi di informazione) e 72 (Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto), nonché relativi ai seguenti gruppi:
 - a. 302 (Apparecchiature informatiche e forniture)
 - b. 317 (Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico)
 - c. 513 (Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione)
 - d. 516 (Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio)
 - e. 642 (Servizi di telecomunicazione)

Nelle Opere ICT, quindi, la qualifica del Commissario di gara, dovrà essere necessariamente prevedere l'abilitazione all'albo, settore "Ingegneria dell'informazione" e competenza corrispondenti nelle norma UNI 11506:2013, recepita nella EN 16234-1:2016 e nella successiva UNI 11621-1/4:2016.

56) Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma

Sul punto 2. Ambito di applicazione

Preliminarmente va richiamato che i Commissari di gara, interni od esterni alla Stazione Appaltante, devono necessariamente essere stati qualificati esperti, non avere avuto attività nelle fasi precedenti, e comunque sorteggiati, ma soprattutto disponibili a svolgere il compito assegnato in tempi e compensi predeterminati dalla stazione appaltante in relazione al numero delle offerte da esaminare. Per i compensi vedasi voto 189/2014 del Consiglio superiore dei LL.PP. I Commissari dovrebbero essere scelti, possibilmente, nell'ambito regionale della stazione appaltante per contenere tempi e costi. Per i lavori sotto soglia limitare ad un solo commissario interno sempre comunque preso dall'Albo. E' bene anche precisare anche che un Commissario non può partecipare contemporaneamente a più di una commissione giudicatrice.

Sul punto 3. Le funzioni delle commissioni giudicatrici

Si condivide riservare alla Stazione appaltante e quindi al RUP l'accertamento dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara lasciando ai Commissari le valutazioni tecniche ed economiche delle offerte ammesse, e di conseguenza, anche la verifica della congruità delle offerte. Nel giudizio della congruità delle offerte i Commissari si dovrebbero esprimere con un unico semplice e personale giudizio che tenga anche conto (o prendendo visione) del documento predisposto dal RUP che riassume i requisiti soggettivi degli offerenti con l'indicazione del rating di reputazione e di chi opera con proprie maestranze e personale tecnico assunto onde evitare le così dette "scatole vuote".

Nella prima riunione della Commissione obbligatoriamente il RUP, possibilmente con il progettista, deve illustrare le motivazioni e le scelte tecniche economiche più significative del progetto posto a base di gara. La stazione appaltante deve mettere a disposizione della Commissione uno o più segretari, in relazione al numero delle offerte, che svolgono supporto anche logistico ed per un certo verso "testimoni" dell'operato dei Commissari. Prevedere esplicitamente la possibilità di consultare il RUP e il progettista nel corso dei lavori della Commissione. Definire le modalità delle sedute della Commissione eventualmente aperte ai partecipanti alla gara. Opportuno individuare fin da subito un Commissario supplente.

Sul punto 4. Requisiti di moralità e compatibilità

Si concorda pienamente che i requisiti di moralità e di compatibilità per tutti i componenti della commissione giudicatrice, indipendentemente se interni od esterni alla stazione appaltante. Già nella comunicazione a ciascun esperto di essere stato inserito in elenco dei candidati da sorteggiare si deve comunicare la tempistica della gara ed il compenso e richiedere la dichiarazione di incompatibilità portando a conoscenza l'elenco delle imprese partecipanti. Si propone per velocizzare la procedura e la trasparenza, subito dopo avere ricevuto la dichiarazione di incompatibilità e l'accettazione dei tempi e del compenso, che sia la stessa Autorità, su richiesta della stazione appaltante, a fare il sorteggio ed ad individuare il commissario Presidente in base all'anzianità di iscrizione all'albo professionale. Si ricorda che i Commissari dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o private devono essere autorizzati.

Sul punto 5. Individuazione dei settori di riferimento per il contratto

Per l'individuazione dei settori di riferimento è opportuno limitarne il numero per i rischi che potrebbe creare una eccessiva frammentazione ed in conseguenza esiguo numero, ed anche per semplificare la predisposizione degli elenchi e la loro omogeneità da parte dei diversi Ordini professionali.

Sul punto 6. Criteri per la comprovata esperienza professionale

A tal proposito si richiama l'art.7 del D.P.R. 137/2012 che pone l'obbligo a tutti i professionisti, ed a maggiore ragione a quelli che operano internamente alla P.A. nel settore degli appalti, di curare il costante e continuo aggiornamento delle proprie competenze professionali. Si propone quindi che il requisito fondamentale per tutti i soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi di esperti è quello dell'iscrizione all'Ordine professionale con anzianità almeno decennale, tempo ragionevole, per avere concretamente acquisito esperienza nel settore o nei settori di riferimento dove intende essere iscritto, testimoniando con documenti l'attività svolta con continuità e con gli incarichi espletati o incorso, le prestazioni svolte come professionista, dirigente o funzionario (o equivalente) negli ultimi 10 anni. Si osserva in proposito che i docenti universitari e pubblici dipendenti che operano nel settore delle costruzioni e degli appalti sono nella loro totalità iscritti ai rispettivi albi professionali. L'Ordine accerta inoltre il rispetto del conseguimento dell'aggiornamento professionale obbligatorio di cui al sopra citato D.P.R.,

Sul punto 7. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo

Si propone di fare riferimento ai soli Ordini professionali per la compilazione degli elenchi degli esperti (ed anche per gli aggiornamenti e cancellazioni) in modo da semplificare l'attività e gli oneri amministrativi per l'Autorità per la successiva fase di costituzione dell'Albo e del controllo delle

dichiarazioni e documentazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza. In tal modo l'Autorità ha come unico referente per la predisposizione dell'Albo dei Commissari gli elenchi ed aggiornamenti forniti dagli Ordini che già da tempo sono organizzati ad operare telematicamente con PEC e firma digitale con i propri iscritti.

Sul punto 8. Modalità per la selezione dei Commissari di gara.

Prevedere, al fine di accelerare le procedure, che la stazione appaltante, nel richiedere i nominativi dei candidati per le funzioni di Commissario, possa anche delegare all'ANAC di fare essa stessa il sorteggio fra quelli che hanno comunicato la disponibilità e la non incompatibilità secondo le modalità previste dall'art. 77 comma 3 del Codice, fermo restando alla stazione appaltante gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.29, comma 1, del Codice.

57) Ordine degli Ingegneri di Palermo

con specifico riferimento ai punti del documento indicati:

3. Le funzioni delle commissioni giudicatrici

Si propone che la commissione giudicatrice verifichi anche la congruità dell'offerta.

6.c) "pubblici dipendenti di ruolo..... o funzionario (o equivalente)"

si propone che venga modificato in:

“pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, o professionisti già pubblici dipendenti di ruolo aventi medesimi requisiti, iscritti a un ordine professionale..... I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente secondo gli ordinamenti dell'Ente o Amministrazione di appartenenza) che richieda come requisito di accesso il diploma di laurea”.

8. secondo capoverso) Si propone che le stazioni appaltanti inviino le richieste entro sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

8. terzo capoverso) Si propone, che in prima applicazione, l'Autorità selezioni, ad eccezione di casi particolari, un numero di candidati pari a tre volte il numero di componenti da nominare indicato dalla stazione appaltante.

8. quarto capoverso) Tra i vincoli da porre si propone che nella lista non compaiano, a meno di casi particolari, più di tre candidati aventi residenza nella medesima regione.

8. quinto capoverso) Si propone che i commissari comunichino tempestivamente all'Autorità il compimento delle operazioni di gara, inclusa l'estensione della relazione di cui al punto 9 secondo capoverso, al fine della eliminazione del blocco. Gli esperti, ad eccezione di casi particolari, si suggerisce che non possano essere componenti di commissione per più di tre volte in un biennio.

58) Ordine degli Ingegneri di Salerno

Premesso che la Legge delega n.11/2016 al punto hh) recitava : "creazione presso l'ANAC di un Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di Appalti pubblici e Contratti di concessione" . Non vi era distinzione alcuna tra importi sotto soglia o sopra soglia. Il c. 3 dell'art. 77 del Nuovo Codice prevede invece che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 o per quelli che non presentano particolari complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante.

Analizzando gli importi di cui all'art.35: euro 5525000,00 per lavori, euro 135000,00 per forniture e servizi, euro 209,00 per forniture servizi e concorsi di progettazione, ci si rende conto che sono abbastanza alti.

Risulta evidente quindi che le stazioni appaltanti, avendone la facoltà, continueranno ad istituire Commissioni interne con un alto grado di discrezionalità che tutti conosciamo.

Gli illeciti si manifestano soprattutto negli importi sotto soglia, per cui si suggerisce, con fermezza, che le commissioni di gara siano costituite esclusivamente da componenti scelti con sorteggio dalla lista di candidati inviati dall'ANAC, a prescindere dagli importi sotto soglia o sopra soglia.

59) Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia

In ordine al documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni

Si ritiene che per quanto proposto da ANAC circa :

a) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;

debba prevedere che il termine di 5 anni ritenuto da questo Ordine incongruo vada sostituito con il termine previsto per la partecipazione alla Commissione esaminatrice per gli esami di Stato (art.8 del D.M. 9 settembre 1957), in quanto i requisiti richiesti per tali Commissioni sono quelli necessari per valutare la competenza professionale di un professionista.

Per quanto attiene il profilo di:

b) docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza; Si osserva che ove si abbia una maturazione di competenze in ambito professionale, la stessa comporta che il Professore universitario facente attività professionale per conto dell'Università, essendo a tempo pieno ai sensi del D.P.R 382/1980, sia iscritto ad un elenco speciale. Sembra quindi che l'iscrizione all'elenco speciale per i Professori universitari che hanno optato per il tempo pieno sia elemento probante ai fini della competenza a giudicare atti professionali. Allo stesso tempo per i professori a tempo parziale iscritti alla sezione ordinaria, stante che sotto il profilo professionale gli stessi sono in condizioni di parità con gli altri professionisti devono valere le stesse regole di cui al punto a).

Relativamente ai :

c) pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

Si ritiene che la mancanza di abilitazione sia insuperabile in quanto il soggetto non è stato sottoposto né alla verifica di idoneità prevista dall'art. 33 della Costituzione e senza l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale al fine di mantenere una elevata qualità della professione, allo stesso tempo per i soggetti abilitati e non iscritti sembra insuperabile il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale al fine di mantenere una elevata qualità della professione, mancato adempimento che collide anche con il dettato dell'art. 97 della Costituzione stessa che vuole che il pubblico funzionario venga scelto tra i migliori tramite selezione. Per i pubblici dipendenti iscritti all'Albo devono per quanto esposto già relativamente ai professori universitari non operanti in tempo pieno gli stessi requisiti previsti per i professionisti di cui alla lettera a); sembra ragionevole che tali

soggetti abbiano una preferenza rispetto sia ai soggetti di cui alla lettera a) che a quelli della lettera b) in ragione anche della conoscenza delle procedure amministrative.

60) Rete delle Professioni Tecniche

Modifiche proposte

6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

c) pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine/**collegio** o abilitati a svolgere una determinata professione attinente il settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

7. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo

Al fine di garantire l'individuazione di candidati in possesso di idonei requisiti deontologici e morali, si propone di rimettere agli Ordini professionali non solo la verifica della documentazione prodotta dai candidati, ma anche la loro **previa valutazione**. In particolare, considerato che l'Albo di cui all'art. 78 del codice ha una dimensione nazionale e che gli Albi professionali nazionali sono tenuti, ai sensi del DPR 137/2012, art.3 comma 2 dai Consigli Nazionali delle Professioni, si ritiene che sia opportuno affidare a quest'ultimi il coordinamento e l'invio all'ANAC delle liste dei candidati, segnalate dagli Ordini territoriali, previa valutazione.

8. Modalità per la selezione dei commissari di gara

Si propone di introdurre una regola certa per la sospensione dall'Albo ex art.78 degli esperti che rifiutino la candidatura o la nomina di commissario di gara. In particolare, si propone di modificare il sesto capoverso con il seguente testo:

“Sotto un diverso profilo, si sospende, con la garanzia del contraddittorio, per un certo periodo di tempo quell'esperto che abbia rifiutato ~~per un certo numero~~ di **tre** volte **consecutive** la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dalla incompatibilità, secondo le indicazioni fornite nel regolamento. Ciò al fine di tutelare la serietà dell'iscrizione.”

61) Società Italiana di Chirurgia

Ho letto con molta attenzione le normative emanate dall'ANAC in ordine al Codice dei contratti pubblici e mi complimento per il fattivo tentativo operato da ANAC di mettere ordine e trasparenza nelle gare del Servizio Sanitario Nazionale.

Essendo esplicitata la richiesta di commenti e osservazioni non posso non rilevare, in qualità di Presidente della Società Italiana di Chirurgia, alcune perplessità sulla normativa concernente la selezione degli Esperti dell'acquisizione al prezzo migliore.

Per quanto attiene al primo punto – ovviamente parlo per la Chirurgia ma credo che il problema sia generale – c'è da sottolineare l'importanza dell'acquisizione di device che oggi diventano sempre più sofisticati, per cui solo un vero esperto in quel settore può decidere sulla bontà di un prodotto piuttosto di un altro.

Recentemente in Campania per una gara molto importante, concernente le suturatrici per anastomosi intestinale, è stato selezionato un collega che ancorché valoroso lavora in un ospedale di estrema

periferia dove il volume di utilizzo di tali suturatrici è nettamente inferiore a quello di altri ospedali campani.

In altre parole può un chirurgo che usa le suturatrici 20 volte in un anno avere la stessa competenza di un collega che le usa 100 volte? Credo di no e, quindi, credo che l'elenco non può venire da una semplice richiesta dell'interessato o da parte dell'Amministrazione ma dalle Società Scientifiche. Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - UPROT Ufficio Protocollo - Prot. Ingresso N.0077901 del 16/05/2016

I chirurghi come altri specialisti non hanno un Albo né un Ordine ma solo Società Scientifiche di riferimento che potranno lavorare insieme all'ANAC nella selezione dei diversi Esperti nei rispettivi settori.

Ciò che concerne il secondo punto, anche noi siamo dell'idea che l'optimum è ottenere il prodotto migliore al prezzo migliore. Oggi si deve dare grande importanza al valore della qualità soprattutto nelle gare di ampio respiro per evitare pericolose assegnazioni di prodotti non sicuri.

Pertanto riteniamo che almeno in quelle che concernono l'atto operatorio - di cui il chirurgo è responsabile da un punto di vista etico, professionale e medico - legale - bisogna dare la massima importanza alla qualità rispetto al prezzo e soprattutto a come questa qualità viene valutata e determinata.

Certo che queste osservazioni potranno essere recepite e consapevoli di poter collaborare con l'ANAC nel contribuire a fornire ai chirurghi i prodotti migliori ai prezzi migliori.

62) UTILITALIA (Federazione delle Imprese Ambientali, Energetiche ed Idriche)

Utilitalia è la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee. Nasce dalla fusione di Federutility (servizi energetici e idrici) e di Federambiente (servizi ambientali).

Risulta del tutto evidente l'interesse delle associate - sia in qualità di stazioni appaltanti, sia come partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture - nei confronti del tema oggetto della presente consultazione.

Pur condividendo l'impostazione generale del documento, la Federazione ritiene opportuno individuare, di seguito, alcune problematiche e le relative soluzioni che ripercorrono gli argomenti e gli spunti elaborati dall'Autorità.

2. Ambito di applicazione

Il documento posto in consultazione, richiamando l'articolo 77, del D.Lgs. 50/2016, ribadisce che la normativa sui commissari di gara non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli "enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici" quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 (settori speciali) del medesimo provvedimento.

Al fine di scongiurare incertezze interpretative foriere di contenziosi, sarebbe necessario chiarire con maggiore precisione il perimetro soggettivo della suddetta esclusione, soprattutto con riferimento alle figure giuridiche contemplate dall'articolo 3 c. 1 lett. e),f) p) t) (imprese pubbliche, soggetti aggiudicatori, operatori economici etc...) del Codice.

Nella stessa sezione, l'Autorità sembra propendere per una lettura del combinato disposto dei commi 3 e 8 dell'articolo 77 volta ad escludere la possibilità per la stazione appaltante di attribuire - nell'ambito degli appalti sotto soglia o di ridotta complessità - la carica di presidente della commissione giudicatrice ad un componente interno. Il favor nei confronti dei commissari provenienti dagli elenchi ANAC non

tiene nella dovuta considerazione le differenze esistenti tra appalti sopra e sotto soglia, imponendo anche ai secondi le regole più stringenti “pensate” per il primo gruppo, conducendo in tal modo ad un’ulteriore avvicinamento tra i settori, con il risultato pratico di contraddire l’esigenza di semplificazione desumibile dalla legge delega 11/2016 (cfr. articolo 1, comma 1, lettere a) e g).

Sarebbe pertanto opportuno riconoscere alle stazioni appaltanti la libertà di scelta con riferimento a tutti i membri della commissione.

3. Le funzioni delle commissioni giudicatrici

L’ANAC esprime un orientamento secondo il quale sarebbe più opportuno affidare alla commissione giudicatrice il compito di eseguire la valutazione della congruità dell’offerta, in considerazione della maggiore “resistenza” di detto organo sia al rischio di corruzione sia a pressioni provenienti dall’ambiente circostante.

Tale posizione non tiene debitamente conto della circostanza per la quale se, certamente, dai commissari esterni alla stazione appaltante è lecito attendersi il possesso di competenze tecniche idonee a valutare la qualità del bene, servizio o lavoro oggetto della gara, non è altrettanto certo che gli stessi abbiano tutti gli strumenti per eseguire compiutamente delle verifiche che presuppongono conoscenze di mercato e la piena conoscenza del contesto nel quale si collocheranno le attività oggetto dell’appalto. Si auspica, pertanto, che in ossequio al disposto l’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto deputato alla verifica della congruità sia individuato nella stazione appaltante e non già nella commissione giudicatrice.

8. Modalità per la selezione dei commissari di gara

L’ANAC sottolinea come, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che rimanda alla regole dettate dal D.Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza), la stazione appaltante debba pubblicare, tempestivamente nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, dando per scontata l’applicazione a tutte le stazioni appaltanti della disciplina del citato decreto. In realtà, l’ambito di applicazione soggettivo delle due normative è differente, essendo quello del Codice più ampio rispetto a quello del Decreto trasparenza.

Occorrerebbe, pertanto, introdurre in primo luogo nel Codice e conseguentemente nella linee guida una disciplina esaustiva ed autonoma della pubblicità degli atti in questione che prescindano dagli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

C. Operatori economici

63) Alstom Ferroviaria SpA

Paragrafo 7 Pagina 6 quinto capoverso: con quale cadenza l’Autorità procede con le verifiche dei requisiti in capo ai soggetti iscritti? => Dovrebbe essere una verifica a cadenza almeno annuale e non a campione.

Paragrafo 8 primo capoverso pagina 7 punti a)_d). Al punto a) non viene specificato entro quanto tempo la nomina dei commissari avviene (si stabilisce genericamente “dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte”). In più, il procedimento descritto ai punti a)_d) fa pensare ad una tempistica che potrebbe dilatare i tempi previsti dalla normale procedura di gara. => Si raccomanda che nel testo definitivo tali tempistiche vengano precisate ed abbiano natura perentoria.

Paragrafo 9 ultimo capoverso pagina 8: la relazione viene scritta dalla commissione stessa, sarebbe necessaria la supervisione e sottoscrizione da parte di un soggetto terzo che potrebbe essere il RUP e che dovrebbe essere presente nelle varie fasi.

64) Becton Dickinson Italia S.p.a.

L'art. 78 del Codice prevede che ANAC gestisca e aggiorni l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, definendo i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo dei soggetti dotati dei requisiti di compatibilità morale, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.

In tale contesto, riteniamo di fondamentale importanza soffermare l'attenzione su quanto previsto dalla linea guida in merito agli aspetti legati alla "comprovata competenza e professionalità" che i candidati devono possedere ai fini dell'iscrizione all'albo e alla connessa "individuazione dei settori di riferimento" di cui al punto 5 della Linea Guida.

Al fine di individuare lo specifico settore di riferimento, la Linea guida prevede l'utilizzo del codice CPV, costituito da un vocabolario principale con struttura ad albero. La linea guida specifica che "si ritiene opportuno privilegiare la classificazione per divisione (identificata dalle prime due cifre) dei CPV".

Riteniamo che l'utilizzo della DIVISIONE (prime due cifre del CPV) quale criterio per individuare i citati "specifici settori di riferimento" e le aree tematiche oggetto delle diverse articolazioni dell'Albo non garantisca un adeguato livello di omogeneità richiesto. A conferma di ciò:

- proprio nella linea guida si legge che in alcuni casi esplicitati (divisione "45" e divisione "71"), il criterio di aggregazione proposto risulta essere troppo ampio ed è stata, infatti, prevista la possibilità di prendere in considerazione non soltanto la divisione del CVP (le prime due cifre) ma anche i gruppi (prime tre cifre) ed eventualmente le classi (prime quattro cifre);
- proprio per la natura e la costruzione del Codice CPV (struttura ad albero), le prime due cifre del codice rappresentano un intero settore e, quindi, non settori specifici;
- gli appalti rientranti nella medesima divisione (ad esempio nella divisione 33) hanno ad oggetto forniture o servizi molto eterogenei e, per questo, non rientranti nel medesimo "specifico settore".

Riteniamo che anche nel caso della "divisione 33" (non citata tra quelle ritenute troppe ampie), riferita a "Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura delle persone", anche a garanzia del fondamentale principio di tutela della salute, sia necessario considerare un criterio di aggregazione più rigoroso e capace di garantire sempre la stretta attinenza tra la specialità medica e/o tecnica del professionista (commissario) e i prodotti oggetto di valutazione.

L'assenza di una tale restrizione, rischia di far venir meno l'interesse primario che soggiace alla scelta del legislatore di avere una Commissione valutatrice composta da soggetti di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, ossia la necessità di fare affidamento su soggetti dotati di conoscenze tali da poter confrontare e valutare, da un punto di vista qualitativo, le diverse offerte.

Pertanto, riteniamo che le divisioni del codice CPV (ossia le prime due cifre), pur essendo sicuramente rappresentative di un settore ed essendo sicuramente utili per descrivere la macro-categoria cui l'oggetto

del contratto si riferisce, non garantiscono l'indispensabile "omogeneità di aree tematiche" richiesta ai fini della definizione delle Articolazioni dell'Albo Nazionale (art. 78, comma 1).

Per tale ragioni, e vista l'eterogeneità delle specializzazioni mediche, infine, riteniamo possa essere opportuno prevedere che gli Ordini professionali, le Università e le amministrazioni, chiamati a veicolare l'iscrizione dei professionisti all'Albo Nazionale dalla linea guida, si possano avvalere anche del supporto delle società scientifiche di riferimento.

65) Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Si premette che le osservazioni di seguito formulate discendono dall'esperienza specifica nell'ambito degli appalti per servizi nel settore IT e vengono proposte con specifico riferimento a detto settore.

Le osservazioni formulate discendono dalla considerazione della natura pervasiva dell'Information Technology in tutti i mercati/business, costituente tecnologia di base o abilitante per l'innovazione di prodotto e/o processo. Ne deriva una stretta correlazione tra innovazione IT e innovazione di business. Conseguenza diretta è che il successo dei grossi progetti informatici e il reale valore aggiunto da essi derivanti si fonda sull'unione sinergica di competenze IT e di competenze di dominio.

Da questo punto di vista, la scelta – assolutamente condivisa e condivisibile – di utilizzo di Commissari esterni anziché dipendenti dell'Amministrazione Committente, nel caso di gare aventi per oggetto servizi informatici (CPV 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto) espone teoricamente, in casi in cui la rilevanza di contestualizzazione al dominio applicativo sia significativa, al rischio di una non adeguata capacità di valutazione della rispondenza di quanto proposto dai vari Concorrenti nelle proprie offerte tecniche alle esigenze di business della Committenza; infatti, la Commissione, pur a fronte di elevata esperienza sulle tecnologie e metodologie informatiche, potrebbe non avere corrispondente livello di esperienza sugli ambiti applicativi in cui si devono calare le soluzioni informatiche. Si pensi, come generico ma significativo esempio, a gare per rilevanti progetti/servizi informatici (Gruppo 722: Programmazione di software e servizi di consulenza, con tutte o alcune delle classi -7221:7226 - di questo gruppo, in funzione del fatto che si richiedano soluzioni pacchettizzate o ad hoc, solo sviluppo o anche manutenzione, assistenza, etc) in ambito sanitario, magari specificatamente dedicati al tema del "fascicolo sanitario elettronico": è ovvio che la compiuta valutazione di quanto proposto passa anche da una adeguata competenza sul tema specifico.

Ne consegue che a nostro avviso occorre prestare particolare attenzione nell'individuazione del settore di riferimento del contratto. Da questo punto di vista la previsione che "...verranno indicate le divisioni che è necessario accorpare e quelle per le quali è necessario fare riferimento anche ai gruppi o alle classi ...", pur utile per la divisione 72 (nell'ipotesi che venga indicato di far riferimento anche ai gruppi o alle classi) non sembra comunque risolutiva, come fa capire anche il precedente esempio. Potrebbe essere utile aggiungere la previsione che:

1) mediante l'utilizzo di un vocabolario supplementare, gli iscritti all'Albo dei Commissari vengano classificati – relativamente alla loro esperienza e professionalità - anche rispetto a macro-domini di business (es.: sistemi contabili, sistemi di amministrazione del personale, sistemi sanitari clinici,);

2) l'Amministrazione Committente possa indicare nella documentazione di gara se la specificità della gara richieda che nella Commissione giudicatrice (nella sua totalità e/o in una sua parte) sia garantita la presenza di esperienza specifica su un definito macro dominio di business.

In effetti la scrivente Azienda ritiene che le specificità delle gare per servizi informatici siano numerose e relative a diversi ambiti e che quanto appena segnalato sia solo uno di svariati aspetti che potrebbero essere esaminati più compiutamente se l'ANAC volesse lanciare una specifica Consultazione sul tema

degli appalti di servizi informatici. Ci si permette quindi di avanzare l'idea del lancio di tale specifica Consultazione, come già fatto per altri settori in anni precedenti (esempio, la Consultazione di Settembre 2014 sugli appalti pubblici di servizi postali).

66) Hydro Engineering s.s. degli ingg. Damiano e Mariano Galbo

La commissione di gara, così come “rivista” nel nuovo Codice degli Appalti, dovrà limitarsi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, senza più occuparsi di procedure amministrative, come ad esempio l'analisi della documentazione tipicamente contenuta nella “busta A” contenente le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali e professionali. Si ritiene che tale piccola “rivoluzione” comporterà notevoli semplificazioni in tema di gare: e difatti, le passate procedure di gara hanno dimostrato una sorta di “ignoranza” in tema amministrativo da parte dei commissari di gara (professionisti esterni alla pubblica amministrazione), con conseguenti, a volte, “libere interpretazioni” del bando di gara, del vecchio Codice e del vecchio Regolamento.

Nell'ambito di una valutazione spiccatamente tecnica, la figura dell'esperto legale quale componente della commissione di gara potrebbe turbare l'assegnazione dei punteggi: ciò in virtù della propria formazione professionale.

Eppure, finora anche l'esperto legale ha avuto il potere di esprimere il proprio punteggio sugli aspetti squisitamente tecnici, nonostante l'evidente incompetenza nella materia, a volte determinando “squilibri” nella graduatoria di gara.

Dalla consultazione del Nuovo Codice e delle Linee Guida non è chiaro se la commissione di gara debba essere formata esclusivamente da tecnici competenti in materia o se, come in passato, sarà presente la figura dell'esperto legale.

Si chiede dunque di chiarire tale aspetto e di definire, in caso di presenza di tale figura, i limiti della propria ingerenza.

Un altro aspetto, in tema di snellimento e velocizzazione delle procedure, riguarda la necessità di porre un limite al numero di procedure di gara in cui un medesimo professionista possa prendere parte contemporaneamente. Si è assistito, nel recente passato, a procedure di gara in cui uno o più componenti fossero contemporaneamente impegnati su numerose gare, con ciò compromettendo il buon andamento delle procedure stesse.

Su tale aspetto le linee guida riportano: “Il sistema informatico inserirà un blocco per quegli esperti che già svolgono il ruolo di commissario, pur garantendo che per ogni settore di riferimento individuato vi sia un numero di esperti minimo su cui effettuare la selezione.” In virtù dell'importanza di tale aspetto, si ritiene necessario regolare il numero delle nomine in maniera precisa, oltre che per mezzo del sistema informatico.

Con riferimento ai requisiti professionali dei commissari di gara, appare opportuno specificare bene cosa possa considerarsi “un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;”.

Pur condividendo l'impostazione mostrata nelle linee guida, basata sul “settore di riferimento”, essa potrebbe non rappresentare bene la realtà delle sfaccettature ad es. dei settori dell'ingegneria civile, se non procedendo con un grado di dettaglio elevato.

Si suggerisce di individuare un sistema di “qualificazione” che, similmente a quanto avviene per la selezione dei professionisti a cui eventualmente affidare i servizi di ingegneria e architettura a base di gara, garantisca un livello minimo di professionalità anche per i commissari di gara.

67) MM S.p.A.

Con riferimento ai criteri per la comprovata esperienza e professionalità (§ 6) si rileva quanto segue. Si ritiene necessario che i soggetti indicati ai punti a), b), c) dimostrino attraverso specifica documentazione a supporto, lo svolgimento negli ultimi 5 anni di ruoli afferenti l'iter di realizzazione di un contratto pubblico o privato di lavori, forniture e/o servizi (ad esempio RUP, Progettista, DL, Direttore Esecuzione Contratto, CSP/CSE) che sia stato effettivamente portato a termine con successo (ovvero andrebbero esclusi gli incarichi relativi ad opere pubbliche incompiute), con l'indicazione di:

- la Stazione Appaltante o il Cliente di riferimento;
- il periodo di svolgimento, la data di conclusione e l'importo del contratto di lavori, forniture e/o servizi.

Inoltre, l'Albo potrebbe essere strutturato attraverso l'implementazione di una graduatoria che dovrebbe comprendere una specifica articolazione in funzione dell'importo del contratto realizzato.

68) Onofaro Antonino S.r.l.

In un'ottica di buon andamento delle procedure, di trasparenza ed imparzialità sarebbe opportuno permettere ai concorrenti di segnalare all'anticorruzione una eventuale condotta non perfettamente serena ed imparziale di un commissario di gara in modo da poter la stessa anticorruzione eventualmente ed immediatamente attuare dei correttivi che permettano di non compromettere il buon esito della procedura di gara.

69) PRO.MU. Restauri Artistici S.r.L. - Viterbo

Premetto di non essere ancora completamente edotto in materia...comunque al Seminario a cui ho potuto partecipare, relativo al Nuovo Codice degli Appalti del 9 u.s. alla C.C.I.A.A. di Viterbo, è emerso il "dubbio", per quanto riguarda la OEPV punto 3: "...chi sono e come operano i Commissari di Gara".

Credo, anzi spero che i singoli Commissari non si scomodino dai loro pc e per via telematica, possano attribuire i propri punteggi (...durante il Seminario su questo punto si è aperta una riflessione polemica), sui singoli appalti di loro competenza tecnico-scientifica.

Il mio suggerimento/proposta è quella di sostituire, sugli elaborati che devono essere oggetto di valutazione, prodotti dalle singole imprese, tutti i riferimenti dell'Azienda che ha scelto di partecipare (quindi di investire) sullo specifico appalto.

Purtroppo, il condizionamento umano che un professionista (Commissario di Gara) può subire, nel caso in cui si trovi a valutare una OEPV di un'Azienda che, nel migliori dei casi ha conosciuto durante la sua vita professionale (Progettista, RUP, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza, Professionista...), possa essere elemento di disturbo per una "serena e corretta valutazione".

Valutazione che concorre a determinare, Lavoro ad una azienda, piuttosto che ad un'altra e, siccome proprio la OEPV del vecchio regolamento è stato per noi, operatori regolari, il discrimine per partecipare o meno ad una gara...in 26 anni di attività nello specifico settore, ce lo siamo aggiudicati soltanto uno e, partecipare alle OEPV costa 1,5-2% del valore dell'appalto, credo sia importantissimo tutelare i Commissari da ogni possibile tentazione! Cordialità, Antonello Proietti.

D. Altri

70) Arch. Paolo Capriotti

Con molta attenzione sto seguendo le novità del nuovo Codice ed in particolare la vicenda legata all'istituzione dell'Albo dei Commissari di Gara. Con riferimento alle recenti linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici - trovo eccellente l'organizzazione del sistema di nomina e la scelta dei requisiti dei commissari, la correzione per l'estensione dei reati non attinenti alla pubblica amministrazione è doveroso visto che i commissari potranno essere anche liberi professionisti. Tuttavia volevo segnalare una importante criticità derivante dai requisiti professionali richiesti che mi riguarda personalmente. Il sottoscritto ha operato, a tempo pieno come alta specializzazione nei lavori pubblici degli enti locali per circa 12 anni, dal 2004 fino ad ottobre 2015, ad oggi vivo di consulenza in materia di appalti pubblici ma non sono iscritto ad alcun ordine professionale. Sto valutando se iscrivermi all'albo degli architetti, sono quindi laureato ed abilitato.

Il problema riguarda proprio questa mia situazione, la casistica da Voi proposta per i criteri di comprovata esperienza professionale escluderebbe di candidarmi all'iscrizione all'albo in quanto non rientrante nel caso a) professionisti con 5 anni di iscrizione .. né b) docenti universitari né c) pubblici dipendenti di ruolo .. Come noto nel rapporto con la pubblica amministrazione, prima del nuovo Codice, non veniva richiesta alcuna iscrizione agli ordini professionali, veniva invece soltanto richiesta l'abilitazione ad una professione, proprio per questo motivo nella mia situazione attuale risulterei escluso, pur avendo maturato una discreta esperienza professionale, da una possibile ammissione agli elenchi in quanto non essendo dipendente di ruolo né essendo iscritto da più di 5 anni ad un ordine professionale. Per quanto detto, evidenziando che molti altri soggetti potrebbero trovarsi nella mia situazione, considerato di aver maturato una fattiva esperienza nel settore che potrebbe essere messa a disposizione della collettività osservo e richiedo una doverosa valutazione per l'estensione del campo relativo al requisito professionale dei professionisti a quei soggetti, come il sottoscritto, che hanno maturato esperienza nel settore attraverso rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione anche conclusi (anche per non discriminare i dipendenti pubblici non di ruolo). Rilevato che l'evidente principio dei requisiti descritti nelle linee guida è quello di evitare che vengano scelti come commissari soggetti di inidonea esperienza e che il sottoscritto ha maturato un'adeguata esperienza per poter effettuare il commissariato di gara in quanto in una situazione coincidente con il punto c) si propone di prevedere una situazione intermedia quindi tra a) e c) che potrebbe essere: d) professionisti che abbiano svolto mansioni specifiche in pubblica amministrazione per almeno XXXXX anni nel settore di riferimento con qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

Segnalo infine una criticità legata alla definizione riportata nel punto a) testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti; il dubbio riguarda proprio la valutazione della continuità delle prestazioni, al fine di non lasciare discrezione agli ordini professionali deputati alla verifica si potrebbe definire un fatturato minimo di commesse pubbliche annuo.

Altra problematica interessante riguarda l'iscrizione dell'albo commissari per il settore beni e servizi, non essendo sempre presenti negli albi professionali di riferimento come succede per il coincidente

binomio lavori - servizi tecnici sarà impossibile definire per la lettera a) l'iscrizione all'albo professionale in quanto non sempre esistente e non sempre caratterizzata da univocità disciplinare. Immaginiamo ad un servizio per una mensa ospedaliera a quale albo professionale dovrà essere iscritto il professionista commissario di gara?

71) Arch. Hansjörg Plattner

La procedura di iscrizione e scelta dei commissari proposta risulta molto onerosa. Sembra eccessivo coinvolgere Ordini ecc. (7) se a questi è dato il compito di una verifica solo formale, senza espressa facoltà o obbligo di rifiutare una richiesta in casi tutti da definire. Se - a quanto sembra - l'iscrizione si basa solo su autodichiarazione, eventualmente contraddetta da controlli a campione dell'Autorità, l'iscrizione potrebbe essere fatta tramite semplice modulo online dove l'interessato inserisce i suoi dati e i documenti comprovanti. Il sito in automatico effettua il controllo formale e crea l'Albo. La stazione appaltante (8) allo stesso modo con modulo online potrebbe richiedere un certo numero di commissari per un certo CPV. Il sito, tramite ricerca automatica, escluderebbe chi è già incaricato ecc. e invierebbe i nomi scelti tramite procedura aleatoria. Poi la stazione appaltante procederà al sorteggio. In questo modo né Autorità né Ordini ecc. sono caricati di procedure formali e all'Autorità rimarrebbe molto più tempo per effettuare più controlli a campione.

72) Avv. Ivan Marrone

In sintesi, ancorché forse a scapito della chiarezza e completezza, si osserva quanto segue.

Sul punto 3) è condivisibile affidare alla commissione l'analisi della congruità delle offerte; tuttavia, posto che ciò potrebbe comportare competenze tecniche specifiche, deve altresì consentirsi la nomina da parte della Commissione di uno o più consulenti;

Sul punto 6) la previsione secondo la quale "gli esperti devono poter dimostrare di essere stati componenti negli ultimi cinque anni di almeno tre commissioni di gara per gli organismi sopra descritti o per altri soggetti i cui affidamenti hanno caratteristiche di complessità analoghe o, in alternativa, di ricoprire incarichi di assoluto livello, quali primari per il settore sanitario" comporta due criticità:

a) finora la nomina di componenti esterni della commissione è stata ipotesi assai remota e, dunque, chi potrà vantare tale requisito saranno quasi esclusivamente i dipendenti delle stazioni appaltanti (con conseguente restringimento della concorrenza ai liberi professionisti, pur esperti);

b) non vi sarà mai la possibilità di "accedere" dall'esterno a questa specifica sezione dell'albo, poiché non sarà possibile acquisire esperienza di commissario di tali organismi se non si è avuto tale esperienza in passato.

Sul punto 7) si prevede l'affidamento di alcuni compiti agli ordini professionali. Naturalmente le linee guida ANAC non possono imporre alcun obbligo agli ordini (i cui compiti sono stabiliti dalle leggi) e, dunque, si tratta di previsioni che esorbitano i poteri dell'ANAC. Inoltre si rischia che gli ordini "recalcitranti" a seguire le indicazioni impartite con le linee guida pregiudichino sia i professionisti iscritti, sia la corretta tenuta dell'Albo. Infine, così facendo ANAC assegna a terzi (gli ordini) i compiti che la legge affida ad essa e ciò costituirebbe un vero e proprio vizio di legittimità della linea guida.

73) Dott.ssa Danila Bandaccari

1) Art. 77 comma 2 laddove si prevede la possibilità per i commissari di lavorare a distanza: occorrerebbe chiarire cosa si intende per "procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni". L'affermazione appare generica, per cui sarebbe auspicabile che l'ANAC fornisse maggiori delucidazioni in merito. 2) considerando che l'applicazione della normativa sulla composizione delle commissioni comporterà un aumento dei costi, sarebbe auspicabile che l'ANAC fornisse maggiori informazioni in merito al compenso da erogare ai commissari medesimi, prevedendo un vero e proprio tariffario. Lo stesso potrebbe essere organizzato prevedendo delle tariffe a scaglione avuto riguardo all'importo dell'appalto per esempio. Potrebbe essere specificato se il compenso va erogato come gettone a seduta oppure come un compenso forfettario a prescindere dalla durata della selezione. 3) si ritiene che soprattutto per appalti di una certa rilevanza la commissione dovrebbe occuparsi dell'intera fase della procedura, quindi dalla fase di ammissione alla gara, alla valutazione delle offerte, all'aggiudicazione provvisoria. Dal documento in consultazione sembrerebbe invece che il compito di valutare l'ammissione dei concorrenti (la busta A per intendersi) sia rimessa al "solo" RUP. Considerando che anche detta fase è delicata, fonte di contenzioso e che presuppone conoscenze giuridiche che spesso il RUP non ha, sarebbe opportuno che l'intera fase fosse curata dalla commissione di gara. 4) Fermo restando che il sistema così congegnato implica necessariamente un aumento dei costi della procedura e un allungamento dei termini per lo svolgimento della selezione, si ritiene che le dichiarazioni di incompatibilità che ciascun commissario deve rendere per poter essere inserito in elenco hanno poco senso visto che la medesima incompatibilità si potrebbe rilevare avuto riguardo ai soggetti che hanno presentato un'offerta. Questa situazione potrebbe essere rilevante soprattutto in appalti economicamente rilevanti. 5) non è chiaro se agli appalti di cui all'allegato IX si applichi quanto previsto dall'art. 77. 6) Commenti alla normativa. La facoltà di nominare componenti interni all'Amministrazione per gli appalti sotto soglia rispettando il criterio della rotazione ma anche della professionalità/competenza nel settore appare di difficile applicazione per gli enti di piccole e medie dimensioni. Escludere il RUP dalla valutazione delle offerte pare contraddittorio e poco opportuno: il RUP non solo conosce l'appalto, ma conosce anche la realtà sociale dove per esempio il servizio dovrebbe essere svolto. Il rischio è che si vada a valutare come migliore un progetto che nulla ha a che vedere con l'amministrazione pubblica committente o con le sue esigenze. Appare inoltre fortemente penalizzante applicare le incompatibilità anche al segretario, per il quale, per altro, non si dice come deve essere individuato.

74) Dott. Umberto Bocus

L'aver escluso dalla platea dei probabili commissari nelle gare d'appalto dei dirigenti (o dei funzionari) in quiescenza si appalesa in contrasto con i Trattati di Roma del 1957 sul libero accesso alle prestazioni di servizio e non in linea con la delega legislativa in tema di contratti.

Addirittura c'è contrasto con la stessa circolare Madia n. 4/2015.

D'altronde impugnare la norma non avrebbe nessun senso se non quello di assicurare alla Pubblica Amministrazione professionalità di cui ha tanto bisogno. Visti i risultati.

75) Dott. Alessio Canepa

L'impossibilità di nomina del Presidente della Commissione tra il personale interno della Stazione appaltante, che emerge dal n. 2 ultima parte delle presenti linee guida anche per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria costituisce un aggravamento del procedimento incompatibile con le

ragioni di urgenza e di economicità a monte delle procedure negoziate ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e provoca, di fatto, un blocco quasi totale delle gare.

Si propone quindi di valutare la possibilità di consentire, per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), di nominare integralmente la commissione all'interno della Stazione Appaltante, tenuto conto che questa tipologia di procedure risulta disciplinata unicamente dai principi di cui all'art. 30 comma 1.

In alternativa si propone di prevedere la possibilità di derogare alla predetta disposizione per gravi casi di urgenza debitamente motivati (es. procedure elettorali, servizi di igienizzazione/pulizia a seguito di incendio o alluvione o che determinino la chiusura di edifici, scuole ecc.).

76) Dott. Mariano Carraro

L'aver escluso dalla platea dei probabili commissari nelle gare d'appalto dei dirigenti (o dei funzionari) in quiescenza si appalesa in contrasto con i Trattati di Roma del 1957 sul libero accesso alle prestazioni di servizio e non in linea con la delega legislativa in tema di contratti.

Si rileva altresì contrasto con la stessa circolare Madia n. 4/2015.

L'obiettivo è assicurare alla Pubblica Amministrazione professionalità già ampiamente formate.

77) Dott. Paolo Castellani

Si sostiene che il combinato disposto dei commi 3 terzo periodo e 8 dell'art. 77 non consente la nomina dell'intera commissione con componenti interni alla Stazione appaltante.

Sia consentito rilevare come ciò comporti un notevole aggravio di spesa per le S.A. sia in termini finanziari sia in termini di tempi e che detta interpretazione vanifichi quanto esposto al comma 3 in termini precisi e, si consenta, logici dato che trattandosi di gare di importo ridotto o che non comportano particolare complessità per cui l'intervento di commissari esterni pare del tutto ridondante. A tacere che, come del resto adombrato, da Codesta Autorità, una interpretazione del genere solleciterebbe l'impiego del criterio del prezzo più basso a scapito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio preferito dal nuovo codice.

Pare allo scrivente che interpretando la norma di cui al comma 8 come riferita ai soli casi nei quali la S.A. spontaneamente costituisca una commissione mista possa darsi piena applicazione alla norma di cui al comma 3.

D'altro canto l'interpretazione offerta nelle linee guida risulta vanificante la chiara lettera del succitato comma 3.

Al paragrafo 3 si rimette al RUP la valutazione della documentazione amministrativa che accompagna l'offerta tecnico-economica.

Le linee guida in consultazione riferite al RUP si pongono invece la domanda se ciò competa al RUP o al seggio di gara.

Si fa notare che il RUP, per lo meno nei lavori, è un tecnico (ma anche per i servizi e le forniture ha professionalità non specifiche in tema di gare) e in ciò meno addentro alle sottigliezze (bizantinerie) amministrative: es. polizza cauzionale e relativi contenuti, dichiarazione circa i requisiti e la sua valutazione, avvalimento, ecc.

In ogni caso si riscontra il non allineamento sulla questione delle due linee guida in consultazione.

78) Dott.ssa Rosaria Cataldo

È possibile che le linee guida precisino più compiutamente se i commissari che eventualmente, ricorrendone i presupposti, potranno essere scelti all'interno della Stazione Appaltante debbano a loro volta essere iscritti presso l'Albo dell'ANAC?

Inoltre come dovranno regolarsi le Stazioni Appaltanti del territorio siciliano per la costituzione della commissione nei casi di gare all'offerta economicamente più vantaggiosa pubblicate dopo l'entrata in vigore del D. Lgs n. 50 del 2016? dovranno attenersi alla normativa di cui al nuovo codice oppure dovranno continuare a rivolgersi a UREGA secondo le previsioni della legge regionale n. 12 del 2011?

79) Dott.ssa De Nicola

Problematiche specifiche degli enti di ricerca circa la corrispondenza e il settore di riferimento in caso di adozione del criterio CPV per la scelta dei commissari di gara (p.to 5 del documento di consultazione). Esempio: nelle attività di superconduttività applicata alle macchine acceleratrici, i CPV esistenti sono di fatto estremamente generici e non permetterebbero di selezionare una commissione con le conoscenze minime necessarie. Si dovrebbero introdurre CPV per:

Apparecchiature criogeniche;

Criostati e dewar per azoto liquido e per elio;

Impianti criogenici (liquefattori, refrigeratori).

Senza questi CPV, una commissione basata sui CPV esistenti è probabilmente una commissione non competente.

Altro esempio: CPV 31643000-5 acceleratori di particelle, il solo livello di divisione appare troppo ampio, sarebbe utile includere almeno i gruppi.

Qualificazione dei commissari: i dipendenti pubblici con qualifica di Collaboratore tecnico CCNL enti di ricerca possono essere in grado di valutare le offerte, ma non sono propriamente funzionari.

Si propone di prevedere un settore dell'albo relativo a commissari competenti per i beni e servizi specifici per la ricerca, ove non riconducibili ai CPV esistenti. L'elenco potrebbe essere predisposto e alimentato con il contributo degli Enti.

80) Dott. Valerio Dimonte

1. Commissari interni

Al paragrafo 2 viene precisato che "Il tenore letterale del comma 3, laddove prevede la possibilità per la stazione appaltante di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, indica che tale possibilità non riguarda la nomina dell'intera commissione di gara, ma solo alcuni componenti diversi dal presidente, in quanto l'art. 77, comma 8, prevede che il presidente venga scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.", ed inoltre, al paragrafo 3, che "il legislatore ha ritenuto, anche a seguito di numerose evidenze negative, che una commissione giudicatrice interna all'amministrazione sia a maggior rischio di corruzione ovvero presenti una minore capacità di resistere a pressioni provenienti dall'ambiente circostante, rispetto ad una composta da soggetti esterni."

E' pienamente condivisibile quest'ultimo passaggio di cui al paragrafo 3, e pertanto ritengo che sia "necessario" e non "opportuno" porre un limite netto alla possibilità di nominare componenti interni, in modo tale che questi siano sempre una minoranza, cioè vale a dire che nel caso di 3 componenti, gli interni al massimo devono essere 1, e nel caso di 5 componenti, al massimo 2.

Si tenga conto che tale norma si riferisce agli “appalti sotto soglia o di ridotta complessità” cioè proprio quegli appalti in cui è preponderante la partecipazione delle PMI, che secondo gli intenti del Legislatore sono quelle a cui andrebbe riservato un “occhio di riguardo” in modo tale che nei loro confronti ci sia la massima tutela possibile al fine di una corretta concorrenza nonché di una facilitazione all’ingresso negli appalti pubblici.

2. Incompatibilità dei commissari

Al paragrafo 4 viene precisato che “Le cause di incompatibilità e di astensione appaiono già correttamente indicate all’art. 77, commi 4, 5 e 6; ai sensi del successivo comma 9, i commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, devono indicare l’inesistenza delle suddette clausole.”, ed inoltre, che “Per quanto concerne il momento della dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità, si ritiene opportuno consentire agli esperti di decidere se anticipare la dichiarazione di incompatibilità e di situazioni di impossibilità a svolgere il ruolo di commissario di gara già al momento della comunicazione della lista degli esperti.”

Codesta Autorità su tali argomenti chiede, tra l’altro, di sviscerare due questioni fondamentali, una è relativa alla consistenza della “dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità” e l’altra relativa al momento in cui rendere tale dichiarazione.

Cominciando dalla prima, cioè quella della consistenza della dichiarazione, occorre preliminarmente approfondire il quadro normativo. Abbiamo che l’art. 77, commi 4, 5 e 6, dispone una serie di incompatibilità legate a vicende personali del soggetto, molte delle quali prescindono dagli operatori economici che dovranno essere valutati, mentre alcune sono invece strettamente legate proprio a loro e ovviamente parlo dell’obbligo di astensione. Non mi soffermo sul primo aspetto per il quale dico semplicemente che così come esistono le cause di esclusione per il controllato (operatore economico) allo stesso modo dovrebbero esistere le cause di esclusione per il controllore (commissario), né di più e né di meno, pertanto, a mio avviso, è sufficiente trasferire al candidato commissario tutto l’art. 80 del Codice, per quanto applicabile, e il gioco è fatto. Merita invece, un particolare approfondimento il secondo aspetto e cioè quello dell’obbligo di astensione. L’obbligo di astensione è regolamentato principalmente da due norme, una è l’art. 51 c.p.c., e l’altra è l’art. 7 del DPR 62/2013 (quest’ultima in parte incorpora il citato art. 51). Facciamo una breve carrellata su cosa dicono queste norme in merito all’obbligo di astenersi con riferimento alle parti in causa: a) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti; b) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti; c) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; d) se è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse con una delle parti; e) - art. 7 DPR 62/2013 - se si possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Se, in ogni altro caso, esistano gravi ragioni di convenienza. Dalla lettura di queste norme si intuisce come il dettato è assimilabile a una rete talmente elastica ove, salvo nei casi spudoratamente palesi, ci si può mettere dentro tutto o niente.

Premesso che:

a) le parti in causa, per quanto ci riguarda, sono gli operatori economici in tutte le loro compagini e sotto-compagini che abbiano presentato un’offerta già dichiarata ammessa, cioè che abbiano superato la verifica della parte amministrativa al lordo di soccorsi istruttori, riserve, verifiche e quant’altro, tanto per

essere chiari quando tutta la parte amministrativa si è conclusa e si è pronti per aprire le buste dell'offerta tecnica;

b) per compagini e sotto-compagini intendo, non solo nel caso di raggruppamenti tutti gli associati ma anche eventuali ausiliari e subappaltatori indicati, o nel caso di consorzi anche le consorziate esecutrici;

c) le cause di astensione non si riferiscono solo agli operatori in quanto enti giuridici, ma anche e soprattutto ai soggetti persone fisiche che rappresentano o in qualche modo sono coinvolti nell'organizzazione dell'ente giuridico;

ci si rende conto di quanto complessa diventi la corretta dichiarazione di incompatibilità da parte dell'esperto candidato commissario. Io sinceramente non vorrei trovarmi nei suoi panni.

In particolare, riguardo all'ultimo punto c), viene da chiedersi: quali sono esattamente i soggetti persone fisiche verso i quali l'esperto candidato commissario deve poter valutare le cause di astensione ?

Provando a rispondere mi viene in mente di nuovo l'art. 80 del Codice, e cioè: poiché l'esclusione opera nei confronti "del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio", possiamo prendere come riferimento tutti questi soggetti facenti parte degli operatori economici concorrenti in tutta la loro compagine e sotto-compagine, verso i quali l'esperto candidato commissario deve valutare l'eventuale esistenza di cause di astensione.

Bene, se così è, significa che ogni esperto candidato deve passare al setaccio per ogni singola procedura mediamente un migliaio di nominativi, per vedere casomai tra qualcuno di loro si nasconde "un commensale abituale" oppure un "parente di quarto grado della moglie" oppure "un frequentatore abituale della figlia" e così via per tutto il resto.

Una volta che l'esperto candidato ha passato sotto la lente di ingrandimento ogni singolo nominativo, peraltro bisogna capire se ci si deve spingere fino ai membri del collegio sindacale, purtroppo per lui non finisce qui, perché poi bisogna passare alla valutazione dell'eventuale esistenza di cause di astensione, ed ora finalmente ci divertiamo.

Vogliamo fare degli esempi?

Se la moglie dell'esperto candidato è legale rappresentante di un operatore economico singolo, in questo caso è facile la risposta perché trattasi di una palese incompatibilità.

Ma viceversa, possiamo fare infiniti esempi di casi in cui ci si colloca nelle zone grigie, cioè laddove non è ben definito il confine tra compatibilità e incompatibilità, ne cito solo un paio per rendere l'idea:

- Se la moglie dell'esperto candidato si trova nella condizione di "grave inimicizia" con la legale rappresentante dell'impresa ausiliaria di una mandante del raggruppamento concorrente, l'esperto è compatibile o non è compatibile ?

- Se la figlia dell'esperto candidato è fidanzata col direttore tecnico di una impresa indicata come subappaltatrice, l'esperto è compatibile o non è compatibile ?

A questo punto le domande aumentano:

1) Ma chi deve fornire e come tutte le informazioni agli esperti candidati affinché facciano tutte queste valutazioni in modo da poter esprimere la loro compatibilità o incompatibilità ? (elenchi degli operatori in tutta la loro compagine e sotto-compagine, elenchi dei soggetti persone fisiche con le loro generalità, probabilmente ulteriori elenchi e informazioni, ecc.); Forse occorre un apposito formulario ?

2) Da quale banca dati vanno prelevate tutte le informazioni relative ai soggetti da fornire all'esperto ? Si tenga conto che nel DGUE ho letto che è sufficiente dichiarare un semplice NO alla domanda di

eventuale sussistenza di cause di esclusione relative ai requisiti di ordine generale dei soggetti coinvolti, senza nemmeno elencarli.

3) Quanto tempo occorre per fornire tutti questi elenchi e informazioni agli esperti candidati e quanto tempo occorre a loro per fare tutte queste disamine ?

4) Una volta che l'esperto ha dichiarato la sua compatibilità, deve poter essere verificata, magari a campione dalla Stazione Appaltante ? E se sì come e in quanto tempo ?

5) Se un operatore economico concorrente intuisce che un commissario che ha dichiarato la compatibilità, in sostanza abbia dichiarato il falso perché magari si trova in una di quelle situazioni relative alle cause di astensione come sopra descritte, a quel punto che succede ? L'operatore economico in questione deve far finta di niente ? o come lo può provare ? oppure, poi se ne riparla quando eventualmente si farà ricorso al TAR ?

6) Se per esempio a commissione già insediata si scopre che un commissario ha un parente di quarto grado tra i soggetti degli operatori economici e poveretto lui nemmeno lo sapeva, che cosa rischia il commissario ? e cosa succede nella procedura ? Oppure, facendo un altro esempio, se si scopre che un legale rappresentante di un operatore economico è "frequentatore abituale" della moglie del commissario, e che quindi quest'ultimo può essere spinto da sentimenti di "grave inimicizia" nei confronti di quell'operatore economico, il commissario cosa rischia ? e cosa succede nella procedura ?

7) Caso particolarissimo quello nei settori speciali. All'art. 133 comma 8 del Codice si legge: "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti." Cosa significa ? In questo caso, l'esperto che deve valutare le cause di astensione, sulla base di che cosa deve fare le sue valutazioni, se la verifica dell'idoneità degli offerenti è posticipata alla fine del suo operato ?

Tutto questo secondo me va ben disciplinato prima di imboccare una pista tanto scivolosa quanto tortuosa nonché piena di "inside stories" dove nemmeno una "fiction televisiva" potrebbe arrivare a tanto. Io a questo punto faccio una cosa, a tutte queste domande non rispondo e passo avanti.

Passando alla seconda questione, cioè quella del "momento" in cui rendere la dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità, ritengo che essa sia strettamente vincolata alla prima come sopra argomentata e di seguito ne spiego il motivo.

Posto che l'esperto candidato deve valutare anche tutte le cause di astensione specialmente riferite a tutti i soggetti persone fisiche dei vari operatori economici concorrenti, mi pare ovvio dire che tutte le informazioni necessarie all'esperto affinché egli valuti la compatibilità, si possono fornire solo alla conclusione definitiva della fase di ammissione della parte amministrativa, cioè quando si è pronti per aprire le buste dell'offerta tecnica, poiché solo a quel punto si potrà avere il quadro completo e definitivo delle informazioni da fornire agli esperti, pertanto, non mi pare possibile anticipare alcunché se non la lista degli esperti. Rimane il caso particolare di cui all'art. 133 comma 8, per il quale non so come si possa fare.

81) Dott. Francesco Fregnan

6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità, lettera c) dipendenti pubblici:

si prevede che i dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente). Sarebbe opportuno togliere la previsione della qualifica di dirigente o funzionario per i dipendenti pubblici in quanto verrebbero esclusi tutti quei dipendenti che sono in possesso di un diploma di laurea e dell'abilitazione professionale, ma inquadrati in un profilo professionale più basso del dirigente o funzionario in quanto il blocco delle assunzioni della Pubblica Amministrazione (da

ormai parecchi anni) non ha permesso l'accesso a posizioni professionali più alte, ma sono in possesso di comprovata professionalità testimoniata dall'attività svolta con continuità nel settore.

82) Dott. Fausto Iarrobino

La limitazione dell'iscrizione all'albo dei commissari, subordinata ad una iscrizione di base ad un albo professionale, potrebbe essere riduttiva nei confronti di professionalità che ad oggi non hanno albi di riferimento, immagino i laureati in informatica o i laureati in scienze alimentari, per gare nei settori quali ICT o servizi di mensa; a tal fine la verifica dei curriculum e le competenze specifiche potrebbero essere elemento qualificante.

Inoltre sarebbe opportuno prevedere la cancellazione dall'albo dei commissari in automatico quando a seguito di errori ascrivibili alla commissione l'Ente sia soccombente avverso un ricorso (valutazione in merito da parte di ANAC).

83) Dott. Carmine Napolitano

Maggiore tutela dei commissari "Interni" e previsione di un onorario per l'attività svolta:

1) Innanzitutto la formulazione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari non è deve essere un esclusiva, ma assieme allo stesso estendere la possibilità a tutti gli altri soggetti (Stazioni Uniche Appaltanti) di avere dei propri albi di pre-qualifica dei commissari, questo in ossequio al principio dell'economicità, trasparenza e celerità delle procedure. Quindi, l'estensione alle SUA di avere albi con i propri funzionari interni e inoltre, consentire per i medesimi, che intendano svolgere tale attività (che è molto onerosa e densa di responsabilità) la corresponsione di un onorario che può ben ricompensare il gravame di tale attività e non come velatamente delineato dall'art. 77 a costo zero x gli interni, ciò serve a scongiurare un eventuale mercato corruttivo dei commissari che sono gli unici eventualmente iscritti nell'albo nazionale e che saranno sempre gli stessi nelle varie commissioni. Ciò è necessario, per il rispetto del principio della trasparenza, consentendo un allargamento della platea dei commissari e poi sarà l'Amministrazione di volta in volta a nominarli i secondo le proprie esigenze. l'onorario degli stessi sarà ricompreso all'interno del quadro economico dell'opera pubblica in una percentuale non inferiore al 1,00% dell'importo lordo dell'opera (da dividersi tra i commissari). Altresì, l'amministrazione di appartenenza, a proprio carico, dovrà prevedere per i commissari la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi civili connessi a tale attività. I Commissari interni potranno essere pagati per la loro attività solo quando le commissioni saranno svolte oltre l'orario lavorativo e non in caso contrario. La funzione di Presidente può essere assunta indistintamente da un Dirigente (senza alcun indennizzo) e/o da un funzionario (con onorario).

84) Dott.ssa Silvia Rafanelli

Circa la nomina del presidente della Commissione si ricorda che per gli Enti Locali il D.Lgs. 267/2000 all'art. 107 comma 3 lett. a) riserva tale funzione al Dirigente, si richiedono pertanto indicazioni per coordinare tale norma con l'art. 77 c.8 del D.Lgs.50/2016.

Con riferimento al paragrafo 2 "Ambito di applicazione" del documento di consultazione si richiede di precisare meglio, anche facendo ricorso ad esempi, quali siano le "procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni" per consentire ai commissari di lavorare a distanza.

Con riferimento al paragrafo 5 del documento di consultazione "Individuazione dei settori di riferimento per il contratto" si suggerisce di suddividere l'albo non solo per oggetto del contratto, ma anche per aree geografiche, in modo tale da contenere i costi legati alle trasferte dei commissari presso stazioni appaltanti troppo distanti rispetto alla residenza e ridurre conseguentemente le possibilità che lo stesso commissario rifiuti l'incarico per motivi legati alla distanza della sede di svolgimento della commissione.

85) Dott. Vittorio Rapisarda Federico

Con riferimento al capo 2) - Ambito di applicazione si sostiene che il tenore letterale del comma 3 dell'art. 77, laddove prevede la possibilità per la stazione appaltante di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, indica che tale possibilità non riguarda la nomina dell'intera commissione di gara, ma solo di alcuni componenti diversi dal presidente.

Tale interpretazione non trova concorde lo scrivente, in quanto nel periodo non si rinviene alcun elemento che possa indurre a ritenere che per componenti si siano voluti intendere solo i componenti diversi dal presidente. In siffatta eventualità la norma avrebbe infatti dovuto espressamente precisare tale assunto. Né d'altra parte sembra decisivo, nella direzione interpretativa della linea guida ed al contrario di quanto ivi sembra sostenersi, il disposto del citato art. 77, comma 8, laddove prevede che il presidente venga scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. Anzi pare addirittura che la locuzione "venga scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati" (al plurale) confermi che esso si riferisca esclusivamente al caso in cui l'intera Commissione debba essere individuata fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC. e dunque certamente al caso di affidamento di contratti sopra soglia.

Un'ulteriore considerazione da farsi, a parere dello scrivente, è che l'interpretazione della linea guida condurrebbe a vanificare, in una certa misura, quello che sembra lo spirito prioritario della previsione di consentire alla stazione appaltante di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, che è quello di conseguire uno snellimento delle procedure, nel caso di siffatti appalti.

In conclusione, a parere dello scrivente, l'interpretazione maggiormente corrispondente al tenore letterale dell'intero comma, nonché alle finalità dell'efficacia dell'azione amministrativa, è quella che alla stazione appaltante sia consentito di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, ivi compreso il componente che assumerà le funzioni di presidente.

86) Dott.ssa Gabriella Sparano

1) Con riferimento all'art. 2 - "Ambito di applicazione":

a) L'ultimo comma dell'art. 77, quando esclude dalla sua applicazione le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 (settori speciali), va letto in combinato disposto solo con il n. 1.1. dell'art. 3, comma 1, lett. e) (come testualmente saremmo indotti a ritenere), oppure anche con il n. 1.2.?

Nel primo caso, infatti, analogamente a quanto disposto anche in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 37, ultimo comma), alla normativa sui commissari di gara nei settori speciali sarebbero tenuti solo quegli enti che, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente.

Nel secondo caso, invece, l'esclusione nei settori speciali sarebbe totale.

b) In ogni caso, non applicandosi l'art. 77, ad opera di chi deve essere effettuata nei settori speciali la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico? Per la complessità e la delicatezza della valutazione, non credo che possa provvedervi il RUP o altro organo monocratico della Stazione Appaltante, come avviene nel caso del criterio del minor prezzo. Quindi, a meno che la Stazione Appaltante non decida di autovincolarsi ed applicare l'art. 77 (pur se esonerata), è possibile che, limitatamente all'offerta economicamente più vantaggiosa nel settore speciale, sia rimasta in vigore la disciplina previgente con la nomina di una commissione giudicatrice tutta interna alla Stazione Appaltante?

2) *Con riferimento all'art. 3 - "Le funzioni delle commissioni giudicatrici":*

a) Sotto la vigenza della previgente normativa, anche grazie ad una certa giurisprudenza, quando il criterio era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si riteneva ammissibile che la valutazione delle offerte venisse affidata a due commissioni differenti. Si parlava, infatti, di commissione c.d. "aggiudicatrice", che svolgeva le verifiche amministrative, e di commissione c.d. "giudicatrice", che svolgeva le valutazioni tecniche, che richiedevano competenze precise ed implicavano valutazioni anche discrezionali.

Ebbene, è possibile quindi che, quando limita i compiti della commissione giudicatrice alle sole valutazioni tecnico – economiche, l'art. 77 del nuovo Codice non intenda affidare al RUP quelle di tipo amministrativo, ma piuttosto ad un seggio di gara, ad una commissione di gara, interna alla Stazione Appaltante, alla vecchia maniera?

b) In ogni caso, le valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice dell'art. 77 devono avvenire in sedute riservate o pubbliche?

c) Se, come mi sembra di capire, l'attività della commissione giudicatrice comprende anche la verifica della congruità delle offerte, non sarebbe opportuno affidarle in questa attività anche il compito di indicare il limite massimo di ulteriore ribasso che l'elemento prezzo può subire, senza intaccare la congruità dell'offerta, nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà prevista dall'art. 103? Mi spiego meglio.

L'ultimo comma dell'art. 103 del Nuovo Codice degli Appalti consente alle Stazioni Appaltanti di esonerare, in casi specifici e con adeguata motivazione, l'appaltatore dalle garanzie così dettagliatamente disciplinate dallo stesso articolo, a condizione però di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. La norma, tuttavia, non sembra fissare un limite alla revisionabilità del prezzo già verificato, valutato ed aggiudicato, e, considerato che l'esonero può riguardare non solo la vecchia cauzione definitiva ma anche le altre garanzie confluite nel nuovo art. 103, tale libera contrattazione post aggiudicazione potrebbe essere pericolosamente rischiosa ai fini dell'anomalia.

Per tale motivo, mi chiedevo se non si potesse incaricare la commissione in sede di verifica dell'anomalia di fissare il limite massimo dell'eventuale miglioramento successivo del prezzo di aggiudicazione.

3) *Con riferimento all'art. 6 - "Criteri per la comprovata esperienza e professionalità":*

Si chiede di inserire tra i soggetti che possono iscriversi all'Albo nazionale dell'art. 78 anche:

1. i dipendenti delle società partecipate (direttamente e/o indirettamente da enti pubblici) che non sono propriamente inquadrati come pubblici dipendenti ai fini della lett. c) dell'art. 6 del Documento di consultazione, in quanto soggetti a contrattazione di tipo privatistico;
2. i dipendenti (sia pubblici sia di società partecipate) che abbiano svolto in un certo arco di tempo il ruolo di RUP e/o di commissario di gara in un certo numero di gare pubbliche attinenti il settore specifico dell'Albo per cui si richiede l'iscrizione.

87) Dott. Massimo Stella

Per evitare l'eccessivo frazionamento dell'Albo è più utile l'iscrizione dei soggetti in base ai CPV principali e/o secondari. Almeno per i codici meno utilizzati. Magari prevedendo che chi è inserito in un determinato CPV possa partecipare, laddove necessario per carenza di commissari, ai relativi CPV secondari.

Con riferimento al punto 7. è opportuno chiarire se l'amministrazione ha facoltà di diniego o meno all'iscrizione e/o alla partecipazione ad una singola gara da parte di un proprio dipendente.

88) Dott. Nicola Torricella

1. nella fase di estrazione dei commissari gli stessi dovrebbero essere invitati alla prima seduta pubblica (quella di apertura delle buste A); in questa seduta si elencano i partecipanti alla gara, in questo modo i 10 potenziali commissari possono da subito dichiarare l'eventuale incompatibilità e ritirarsi. Di quelli residui compatibili si estraggono, sempre nella stessa seduta, i commissari che faranno parte della commissione.

2. Al fine di garantire i tempi per l'aggiudicazione, i commissari si devono esprimere entro 30 giorni. In caso di ritardo si procederà con l'applicazione di una penale per singolo commissario pari al 1 per mille dell'onorario per ogni giorno di ritardo. Di tale ritardo se ne dà comunicazione all'ANAC.

89) Dott. Riccardo Vatta

In merito al seguente paragrafo sub. 4, terzo capoverso.

“Per quanto concerne il momento della dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità, si ritiene opportuno consentire agli esperti di decidere se anticipare la dichiarazione di incompatibilità e di situazioni di impossibilità a svolgere il ruolo di commissario di gara già al momento della comunicazione della lista degli esperti. Al riguardo, contestualmente all'invio dell'elenco alla stazione appaltante, l'Autorità comunica a ciascun esperto selezionato l'inserimento nell'elenco stesso. Ciò ha il vantaggio di pre-allertare il candidato a commissario di gara e di permettergli di comunicare incompatibilità e impossibilità a svolgerne il ruolo; fermo restando che tale facoltà persiste fino al momento dell'accettazione dell'incarico. La stazione appaltante ha il vantaggio di non selezionare un candidato che non potrà svolgere il ruolo di commissario, accelerando i tempi per la composizione della commissione.”

Si ritiene che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità dovrebbe essere resa da tutti i soggetti individuati e non solo da quelli effettivamente sorteggiati al fine di non alterare il risultato dell'estrazione. Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrebbe inviare la richiesta della lista dei nominativi da sorteggiare all'Autorità comprensiva dell'indicazione dei

nominativi dei concorrenti in modo da consentire ai candidati di verificare immediatamente possibili cause di incompatibilità. In riscontro l'Autorità dovrebbe inviare, oltre alla lista dei candidati, anche i relativi curricula.

In linea generale, tenuto conto che l'art. 77 comma 10 prevede che “le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante e che la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari venga stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC”, si ritiene che tale provvedimento dovrebbe anche specificare entità e modalità dei rimborsi spese dei commissari e le relative voci suscettibili di rifusione.

90) Ing. Vito Di Mella, Ing. Giampiero Marrone, Ing. Sergio Parrelli

Relativamente alle linee guida sui “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, con la presente si vogliono proporre due lievi modifiche riferite esclusivamente al par. 6 ed al par. 7.

All'ultimo periodo del paragrafo 6 lett. C. è riportato quanto segue: “I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente)”. Atteso che nei piccoli comuni non c'è la figura del dirigente né tantomeno quella del funzionario, si propone di considerare l'ulteriore figura del “titolare di posizione organizzativa” per cui la frase completa dovrebbe riformularsi come di seguito: “I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario o titolare di P.O. (o equivalente)”.

All'ultimo periodo del paragrafo 7 è riportato quanto segue: “L'ordine, l'università o l'amministrazione, una volta verificata la documentazione prodotta dai candidati inviano la domanda di iscrizione per gli stessi, comprensiva dell'autodichiarazione circa il rispetto dei requisiti di moralità, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Autorità nel regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avverrà sulla base di formulari standard predisposti dall'Autorità.

Considerato che molti Ordini professionali, specialmente quelli di dimensioni ridotte, dispongono di un solo dipendente con funzioni di amministrativo, e considerato anche che i Consigli degli Ordini sono organi elettivi che non possono stabilire la preparazione di un collega e/o la sua attitudine a svolgere un incarico, sarebbe opportuno precisare nelle linee guida che: “Gli Ordini Professionali, in particolare, devono soltanto effettuare la raccolta e il successivo invio all'Autorità di tutte le dichiarazioni dei richiedenti l'iscrizione nell'albo dei commissari di gara, in quanto esse sono presentate su moduli standard. Al limite possono/devono limitarsi a verificare la mancanza di qualche documento richiesto, ma non esprimere giudizio”.

91) Ing. Nicola Di Pierno

Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici

Al punto 3. Le funzioni delle commissioni giudicatrici

Si legge "Tale formulazione lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta alla stazione appaltante e quindi al RUP,

essendo i compiti della commissione giudicatrice limitati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche."

Si ritiene che il Punto potrà essere di altissima efficacia separando le funzioni amministrative del RUP da quelle di valutazione della commissione. Quindi andrebbe specificato che il RUP non partecipa alle riunioni della commissione. Il punto andrebbe migliorato introducendo che "le operazioni devono essere condotte con due testimoni che possono essere scelti fra i presenti alle sedute pubbliche" ciò per la verifica della documentazione Amministrativa. Le operazioni, alla presenza dei due testimoni, dovrebbero completarsi, dopo la verifica della parte Amministrativa, con l'apertura della busta B contenente l'offerta tecnica, al fine di attestarne i contenuti.

Punto 5. Individuazione dei settori di riferimento per il contratto

In merito ai settori di riferimento per la formazione dell'albo si ritiene tale punto basilare al fine di individuare commissari con capacità specifica che possano dare valutazioni competenti (posto che questo è il principale problema che assilla l'offerta economicamente più vantaggiosa). Pertanto nel settore dei lavori pubblici (costruzioni ed ingegneria) andrebbe individuata oltre alle categorie di appartenenza dei lavori (esempio OG1 etc) anche la categoria di appartenenza dei servizi tecnici (esempio E20, S 03 etc) e gli esperti da nominare nelle commissioni andrebbero selezionati fra chi ha maturato esperienze specifiche (servizi svolti, pubblicazioni etc) affini e di importanza paragonabili a quelli dell'appalto.

Punto 6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità

In merito all'iscrizione agli albi della CONSIP INVITALIA etc, il requisito di avere effettuato un minimo di prestazioni professionali nei vari settori negli ultimi 5/10 anni si ritiene più importante, e sufficiente, rispetto alla clausola vessatoria della presenza in almeno tre gare pregresse negli ultimi 5 anni. Tanto non permetterebbe ricambio dei commissari ma una semplice rotazione.

8. Modalità per la selezione dei commissari di gara

La gara potrebbe essere così condotta. Dopo l'espletamento delle procedure amministrative da parte del RUP (con due testimoni) si procede al sorteggio dei commissari.

Per avere a disposizione la lista dei commissari, dopo la scadenza per la consegna dei plichi, la prima seduta pubblica dovrebbe essere effettuata dopo l'invio dell'elenco da parte dell'ANAC (quindi se l'ANAC trasmette in 5 giorni, il 6° giorno successivo alla scadenza). In tal modo può avvenire il sorteggio pubblico dopo le operazioni del RUP. Si potrebbe formulare una classifica ordinata dal primo estratto all'ultimo. A tutti i commissari verrebbe inviato l'elenco degli operatori che partecipano alla gara che consente di esprimersi sulla esistenza di eventuali incompatibilità. In questo modo in caso di rinuncia dei primi commissari si può avere già a disposizione l'accettazione dei successivi e quindi comunque iniziare immediatamente le valutazioni.

92) Ing. Antonio Giordano

Dalle linee guida su indicate si evince che si ritiene necessario nominare soggetti provenienti dagli elenchi redatti dall'ANAC per quanto indicato almeno un soggetto, ogni qualvolta ci sia la necessità di una commissione di gara dovrà essere richiesto almeno un soggetto facente parte dell'elenco richiamato. Nel caso dei lavori probabilmente avverrà solo per importi superiori a 1000.000,00 in quanto per tale importo non è permessa la deroga all'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre per gli incarichi di progettazione o similari sarà obbligatorio mper importi superiori a 40.000,00 euro.

Fatte queste premesse si indica la seguente perplessità:

nel caso in cui il soggetto indicato dall'ANAC sia un dipendente Pubblico, in quanto tali soggetti saranno iscritti secondo la procedura prevista nella norma ed esplicitata nelle su indicate linee guida.

si chiede se il compenso spetti al commissario nominato stante quanto indicato dalla norma sembrerebbe che al dipendente spetti un compenso quando non è dell'amministrazione aggiudicatarie infatti si riporta per estratto quanto riportato all art. 77 c 10 "...10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. ..."

Per partecipare alle sedute di gara il Dipendente come si dovrà comportare con l'amministrazione di provenienza, ovvero:

1 dovrà chiedere giorni di ferie per presenziare alla gara

2 è autorizzata una missione

si chiede in definitiva come il tempo trascorso ad espletare le funzioni di commissario sia valutato dall'amministrazione di provenienza.

si mette in evidenza anche il fatto che il presidente di gara dovrà essere selezionato dai nominativi forniti dall'ANAC.

stante il fatto che la norma prevede che i presidenti di commissioni siano di livello Dirigenziale ciò implica che i commissari potranno essere solo dipendenti di livello dirigenziale?

Si ritiene inoltre che a supporto della commissione di gara sia istituito quantomeno un seggio di gara che funga da collettore e regolatore per l'espletamento delle funzioni della commissione permettendo l'utilizzo degli strumenti e personale necessari alla stessa commissione di gara per funzionare.

Infine, Come indicato nelle su indicate linee guida i commissari potranno partecipare alle sedute di gara anche tramite sedute svolte per via informatica.

tale evenienza, nel caso in cui un commissario individuato sia un dipendente pubblico di altra amministrazione dovrà egli stesso dotarsi di strumenti informatici idonei o potrà chiedere all'amministrazione di appartenenza la messa a disposizione di tali strumenti?

93) Ing. Luigi Gruppi

Il commento si riferisce principalmente ai lavori.

In merito alla formazione della commissione valuto che il suo migliore funzionamento si ottiene quando all'interno della stessa sono presenti varie professionalità in grado di valutare i vari aspetti dell'offerta.

Facendo un esempio, per l'appalto per la costruzione di un ospedale ho recentemente fatto parte di una commissione composta da un ingegnere civile esperto di strutture sanitarie, da un ingegnere impiantista e da un medico di direzione sanitaria. Occorre a mio parere fare in modo che dal sorteggio non possa uscire una commissione fatta solo di ingegneri impiantisti, di medici o di ingegneri civili.

Per appalti più complessi si prevede anche in commissione la presenza di esperti amministrativi finanziari e esperti legali che sicuramente non possono costituire l'intera commissione.

i lavori della commissione che lavora in teleconferenza o similare sembra altresì molto complicata per quanto riguarda la procedura di visione dei documenti di gara (disegni, campionature) e della loro custodia.

Lo svolgimento dei lavori di commissione (sia come durata, che come modalità operative) andrebbe forse esplicitato dalla stazione appaltante prima dall'accettazione dell'incarico.

Appare forse opportuno esplicitare modalità di sostituzione dei commissari.

94) Ing. Francesco Leo

Premessa

Il presente documento è stato redatto dall'ing. Francesco Leo, con l'obiettivo di individuare proposte ritenute utili a garantire che le procedure di scelta della commissione di gara siano ispirate a principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento. Il documento analizza in particolare le seguenti questioni: 1) composizione della commissione, 2) requisiti di ordine generale dei commissari, 3) requisiti di ordine speciale dei commissari amministrativo giuridici, 4) requisiti di ordine speciale dei commissari tecnici, 5) compiti della commissione 6) procedura di scelta della commissione.

Art. 1

Composizione della commissione

1. La composizione tipologica della commissione tecnica di gara e i requisiti richiesti ai commissari sono indicati nel bando di gara.

2. La commissione di gara sarà composta da una commissione giuridico-amministrativa e da una commissione tecnica.

3. La commissione giuridico-amministrativa è composta da tre soggetti:

a) il Responsabile del Procedimento (RUP), che coordina i lavori della commissione giuridico amministrativa.

b) un secondo membro interno all'amministrazione appaltante, con funzione di segretario,

c) un terzo membro, esterno all'amministrazione appaltante, esperto nel campo del diritto amministrativo applicato alle procedure di gara pubbliche, avvocato o tecnico laureato, i cui requisiti sono definiti all'art. 3. Tale membro sarà scelto nell'ambito dei nominativi forniti dall'ANAC. Per appalti di importo minore delle soglie previste dal codice, il ruolo di commissario esperto nel campo del diritto amministrativo applicato alle procedure di gara pubbliche può essere ricoperto dal Responsabile del Procedimento, purché dotato di requisiti speciali definiti all'art. 3.

4. La commissione tecnica è composta da un minimo di tre commissari ad un massimo di cinque.

5. Per la determinazione dei requisiti dei commissari si farà riferimento al D.Lgs 143/2016 o alle nuove tabelle che saranno emanate dal Ministro della Giustizia ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del D.L. 50/2016

6. Se il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori nel bando di gara sono individuate, oltre alla categorie di qualificazione delle imprese di costruzione, anche la "identificazione delle opere" oggetto di appalto alle quali si riferiscono i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'allegato "Z" alla D.Lgs. 143/2013. Il bando indica l'importo dei lavori per ogni "identificazione di opere" individuata. La commissione tecnica è composta da un numero di commissari tecnici pari al numero di "identificazioni opere" individuate come sopra.

7. Se il contratto ha ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura, la commissione di gara è qualificata sulla base delle stesse categorie, destinazioni funzionali e identificazione di opere, definite ai sensi della tavola Z-1, allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, a cui si fa riferimento per la qualificazione dei concorrenti.

8. Sia negli appalti di lavori che in quelli di servizi di ingegneria e architettura, è possibile accorpate, in capo ad un unico commissario, il giudizio relativo ad opere con “identificazione” appartenente ad una stessa categoria. L'accorpamento è possibile solo per la categorie “edilizia”, “strutture” e “viabilità” e non anche per le altre. Quindi ad esempio in presenza un appalto che preveda l'esecuzione di opere appartenenti alle seguenti categorie E.9-E,10-S.03-S.06-V.01-V.02, possono essere nominati solo tre commissari come segue:

- a. responsabile del giudizio relativo alle opere con identificazione E.09-E.10,
- b. responsabile del giudizio relativo alle opere con identificazione S.03-S.06,
- c. responsabile del giudizio relativo alle opere con identificazione V.01-V.02.

9. Solo se il numero dei membri della commissione tecnica, individuato con le modalità di cui ai commi 6-7-8 precedenti, dovesse essere maggiore di cinque, è possibile accorpate in capo ad uno stesso commissario il giudizio relativo a due (e non più) diverse “identificazioni di opere”. Tale commissario, ovviamente, dovrà possedere i requisiti relativi a tali due “identificazioni”. Quindi, ad esempio, in presenza di un appalto che richieda miglorie relative ad opere appartenenti alle “identificazioni” E.09-E.10-S.03-S.06-V.01-V.02-IA.01-IA.02-IA.03, possono essere nominati solo cinque commissari come riportato nel seguente elenco, dal quale si evince che al commissario “e” sono attribuite due “identificazioni” (IA.02-IA.03)

- a. responsabile del giudizio relativo alle opere con identificazione E.09-E.10;
- b. responsabile del giudizio relativo alle opere con identificazione S.03-S.06;
- c. responsabile del giudizio relativo alle opere con identificazione V.01-V.0;
- d. responsabile del giudizio relativo alle opere con identificazione IA.01;
- e. responsabile del giudizio relativo alle opere con identificazione IA.02-IA.03.

10. Nel caso l'appalto preveda la realizzazione di opere appartenenti alle categorie E.21 ed E.22 nella commissione di gara dovrà essere presente un tecnico laureato in architettura, che ovviamente potrà assumere il ruolo di commissario esperto per il giudizio di altre opere previste in appalto con “identificazione” appartenente alla categoria “edilizia”, qualora presenti.

11. Se il numero di identificazioni di cui all'art. 6-7-8 è pari a due, si nominano due esperti per il giudizio delle opere appartenenti all'identificazione con importo maggiore e uno per la rimanente.

12. Se il numero di identificazioni di cui all'art. 6-7-8 è pari a uno, si nominano tre esperti per il giudizio delle opere appartenenti all'unica identificazione.

13. La commissione tecnica sarà coordinata dal commissario responsabile del giudizio relativo alla “identificazione opere” di maggior importo. Tale commissario assumerà anche il ruolo di presidente della commissione, quindi sia della commissione giuridico amministrativa sia di quella tecnica.

Art. 2

Requisiti di ordine generale dei commissari

1. I commissari di gara devono essere tecnici laureati con laurea in ingegneria e/o architettura o scienze geologiche.
2. I componenti della commissione tecnica non devono essere iscritti a ordini professionali della regione nel quale è localizzata l'opera da realizzare e/o nella quale è localizzato l'ente appaltante.
3. I componenti della commissione tecnica non possono possedere sede operativa in un comune appartenente alla stessa regione nella quale è localizzata l'opera da realizzare e/o nella quale è localizzato l'ente appaltante.
4. Nell'ambito della commissione tecnica non possono coesistere commissari iscritti ad ordini professionali appartenenti ad una stessa regione. Ad esempio non potranno coesistere due commissari appartenenti rispettivamente all'ordine degli ingegneri della Provincia di Bari e all'ordine degli architetti della Provincia di Lecce.

5. I componenti della commissione tecnica non possono essere o essere stati dipendenti della stazione appaltante.
6. I commissari non devono aver partecipato alle fasi di progettazione dell'opera ne potranno partecipare alle fasi di esecuzione della stessa.
7. I commissari di gara non possono aver svolto alcun servizio per conto dall'amministrazione appaltante nei precedenti cinque anni dalla data di pubblicazione del bando.
8. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
9. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
10. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

art. 3

Requisiti di ordine speciale dei commissari amministrativo giuridici

1. I componenti della commissione giuridico amministrativa devono possedere esperienza idonea a svolgere la funzione di commissario.
2. Il membro, esterno all'amministrazione appaltante, esperto nel campo del diritto amministrativo applicato alle procedure di gara pubbliche, deve dimostrare di possedere uno dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di tre servizi come commissario amministrativo giuridico, nell'ambito di gare con importo di lavori e/o servizi pari a quello oggetto di gara.
 - b) aver affrontato dieci ricorsi innanzi a tribunali amministrativi e/o consigli di stato e/o corte europea aventi ad oggetto procedure di gare pubbliche.
 - c) Essere stato docente di n. 3 corsi di formazione inerenti le procedure di gara pubbliche.
 - d) Aver scritto n. due libri, regolarmente pubblicati da note case editrici, inerenti le procedure di gara pubbliche.

art. 4

Requisiti di ordine speciale dei commissari tecnici

1. I componenti della commissione tecnica devono possedere esperienza idonea a svolgere la funzione di commissario.
2. I requisiti tecnici dei commissari di gara sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
 - a) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle "identificazioni" a cui si riferisce l'appalto, per un importo globale, variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori appartenenti alle suddette "identificazioni".
 - b) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle "identificazioni" a cui si riferisce l'appalto, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra il 40% e l'80% dell'importo stimato dei lavori appartenenti alle suddette "identificazioni".
3. I servizi di ingegneria e architettura validi come requisito sono esclusivamente quelli di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o direzione dei lavori. I servizi di collaudo e assistenza al RUP non sono validi come requisito.
4. I servizi di coordinamento della sicurezza sono validi come requisito solo se l'appalto da aggiudicare riguarda esclusivamente servizi di coordinamento della sicurezza.

5. I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

6. I servizi svolti per amministrazioni pubbliche sono validi nei seguenti casi:

a) I servizi di progettazione sono validi solo se il progetto è stato verificato e/o validato

b) I servizi di direzione dei lavori sono validi solo se è intervenuta la deliberazione di ammissibilità del collaudo.

7. I servizi svolti per committenti privati sono validi solo se i lavori sono stati terminati ed è stato emesso il certificato di fine lavori o, in caso di mancata realizzazione, se sussistono entrambi le seguenti condizioni

a) il committente del progetto ha rilasciato una certificazione professionale nella quale dichiara che il professionista ha svolto, con esito positivo la progettazione, consegnando tutta la documentazione inerente il progetto. Nella dichiarazione il committente deve dichiarare:

- il titolo del lavoro;

- il committente;

- il professionista/i a cui è stato affidato l'incarico;

- la classificazione delle opere ai sensi dell'allegato "Z" al D.M. 143/2013 (o ai sensi delle nuove tabelle che saranno emanate dal Ministro della Giustizia ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del D.L. 50/2016),

- le singole prestazioni svolte ai sensi dell'allegato di cui sopra, i documenti prodotti dal professionista che fanno parte del progetto in relazione alla fase specifica,

- le eventuali autorizzazioni ricevute, la data dell'inizio e della fine delle singole prestazioni svolte (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ecc.);

- l'importo dei lavori progettato in ogni fase relativo ad ogni "identificazione" di opere di cui si compone il progetto;

- il professionista/i che hanno svolto il servizio per ogni "identificazione di opere" di cui si compone il progetto;

- la percentuale di servizio realizzato dal/i progettista/i incaricato per ogni "identificazione di opere" di cui si compone il progetto;

- l'elenco dei documenti che fanno del progetto consegnato al committente;

- la motivazione per la quale il servizio non è stato realizzato.

b) Vengano esibite le fatture emesse in relazione al servizio di progettazione svolto.

8. La certificazione della progettazione di cui al comma 7.a soggiace alle seguenti regole che saranno aggiornate allorquando saranno emanate dal Ministro della Giustizia le nuove tabelle dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del D.L. 50/2016:

a) per poter certificare il progetto preliminare il professionista deve dimostrare che la sommatoria dei parametri "Q" delle singole prestazioni svolte, di cui alla tav. Z-2 del D.M. 143/2013, sia maggiore o uguale a 20%.

b) per poter certificare il progetto preliminare si deve dimostrare che la sommatoria dei parametri "Q", di cui alla tav. Z-2 del D.M. 143/2013, sia maggiore o uguale a 30%.

c) per poter certificare il progetto preliminare si deve dimostrare che la sommatoria dei parametri "Q", di cui alla tav. Z-2 del D.M. 143/2013, sia maggiore o uguale a 20%.

9. I commissari tecnici, per la dimostrazione dei requisiti relativi alla progettazione di opere non realizzate per committenti privati, dovranno esibire oltre alla documentazione di cui ai punti 7.a e 7.b, anche i documenti facenti parte del progetto redatto.

art. 5

Compiti delle commissioni

1. La commissione giuridico amministrativa non potrà assumere alcun giudizio inerente il contenuto della busta tecnica. Ai suoi componenti sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:

- a. gestire ed organizzare tutte le procedure di gara;
- b. gestire le procedure per la nomina della commissione di gara di cui all'art. 6
- c. gestire le FAQ;
- d. indire le sedute di gara,
- e. gestire le comunicazioni di gara da inviare ai concorrenti, all'ANAC e a tutti i soggetti coinvolti che ne hanno diritto;
- f. presenziare alla seduta pubblica indetta per l'apertura delle buste amministrative e controllare il rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, controllare le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti generali e particolari dei concorrenti, decidere su l'eventuale esclusione o ricorso al soccorso istruttorio;
- g. presenziare alla seduta pubblica indetta per l'apertura delle buste tecniche provvedendo ad elencare e comunicare i loro contenuti, decidere in merito ad eventuali esclusioni derivanti dall'assenza della documentazione tecnica prevista dai documenti di gara o ad eventuali altre anomalie non sanabili mediante soccorso istruttorio;
- h. inviare le offerte tecniche ai componenti la commissione tecnica di gara;
- i. presenziare ad eventuali riunioni di coordinamento con la commissione tecnica,
- j. verificare la completezza della documentazione di valutazione redatta dalla commissione tecnica;
- k. presenziare alla seduta pubblica indetta per l'apertura delle buste economiche, valutare i punteggi attribuiti alle singole offerte economiche, stilare la classifica provvisoria di gara sulla base sia dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica sia a quelli attribuiti all'offerta economica;
- l. valutare il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario o del concorrente che segue in graduatoria qualora previsto.
- m. Emettere l'atto di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- n. gestire le richieste di accesso agli atti informali e formali, provvedendo a fornire la documentazione nei tempi utili dettati dalla legge;
- o. Realizzare tutte le altre attività di coordinamento per il buon esito della procedura di gara.
- p. Rispondere ad eventuali richieste di azione in autotutela inviate da concorrenti o da altro soggetto abilitato.

2. La commissione tecnica, non potrà assumere alcun giudizio inerente il contenuto della busta amministrativa ed economica. Ai suoi componenti sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:

- a) verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti dell'offerta tecnica con quelli rinvenuti dai documenti amministrativi e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati che compongono l'offerta tecnica, richiesti dall'ente appaltante
- c) verifica dell'esaustività dell'offerta tecnica in funzione dei criteri di valutazione riportati nei documenti di gara;
- d) verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati costituenti l'offerta tecnica;
- e) verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nei documenti di gara con riferimento all'offerta tecnica;
- f) verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione dell'offerta tecnica;

- g) verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza riportate nell'offerta tecnica;
- h) verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate nell'offerta tecnica;
- i) verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati che compongono l'offerta tecnica;
- j) rispondenza delle soluzioni progettuali proposte quale miglioria ai requisiti espressi nel progetto posto a base di gara e ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica contenuti nei documenti di gara;
- k) verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali contenute nelle offerte tecniche alle normative assunte a riferimento
- l) Analisi e valutazione delle migliori offerte tecniche, secondo i criteri prestabiliti nella documentazione di gara
- m) Valutazione eventuale della congruità delle offerte tecniche presentate.
- n) Decidere su eventuali esclusioni dei concorrenti per omissioni accertate inerenti l'offerta tecnica.

art. 6

Procedura di scelta della commissione di gara

1. La scelta a commissione di gara avviene con la procedura seguente.

a. L'amministrazione appaltante, nello stesso giorno di pubblicazione del bando di gara, invia all'ANAC la richiesta dei nominativi dei commissari di gara in numero e con requisiti rilevabili dal bando e dal disciplinare di gara, ai sensi di quanto disposto dagli art. 1-2-3.

b. L'ANAC fornisce un elenco di esperti prequalificati, in numero pari a 5 per ogni "identificazione" di opere individuata con i metodi di cui all'art. 1-2-3.

c. L'amministrazione appaltante invia ai commissari prescelti dall'ANAC la richiesta di disponibilità a svolgere il ruolo di commissario entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'elenco dall'ANAC. Alla comunicazione dovranno essere allegati: 1) la lettera di incarico riportante l'onorario professionale per lo svolgimento delle attività professionali di commissario e il tempo necessario al suo espletamento, entrambi calcolati in funzione del numero di imprese che hanno presentato offerta, 2) i moduli da compilare per attestare l'assenza dei cause di incompatibilità e di astensione.

d. I commissari di gara sono tenuti a dare il loro assenso entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta dall'amministrazione appaltante, inviando la lettera controfirmata digitalmente via pec.

e. Nel caso di diniego o di mancata risposta da parte dei commissari, l'amministrazione appaltante, entro 15 giorni dalla data di ricezione del primo elenco dall'ANAC, richiede allo stesso ente ulteriori nominativi a sostituzioni di quelli non disponibili.

f. L'ANAC fornisce i nuovi nominativi di rimpiazzo entro 5 giorni dalla data di richiesta da parte dell'ente appaltante.

g. L'amministrazione appaltante entro 10 giorni dal ricevimento di tutti i nominativi dei commissari precedente, convocherà una seduta pubblica nella quale sorteggerà i commissari di gara tra quelli forniti dall'ANAC.

h. L'amministrazione appaltante, entro 5 gg dalla data della seduta pubblica dedicata al sorteggio, invierà ai commissari prescelti l'informativa di avvenuta nomina comunicando contestualmente la data della prima convocazione pubblica.

2. L'ANAC potrà fornire il nominativo dei commissari mediante una procedura informatica automatizzata attivabile dalla stessa stazione appaltante, che fornirà automaticamente il nominativo dei commissari sulla base delle caratteristiche richieste nel bando di gara. Ovviamente la piattaforma telematica sarà dotata dei requisiti idonei per garantire la riservatezza.

95) Ing. Paolo Marino

-IN TEMA DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Sarebbe, a mio avviso, opportuno:

- a) specificare che tutti i commissari dovranno essere scelti tra quelli iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC (sezione normale o speciale) e che pure per quanto riguarda la possibilità (ma non l'obbligo) per le stazioni appaltanti di nominare alcuni componenti interni (appalti sottosoglia ecc.), gli stessi componenti dovranno comunque essere iscritti all'albo ANAC; in questo ultimo caso i soggetti nominati non dovranno aver svolto né potranno svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il progettista interno non potrà svolgere ruolo di commissario, il commissario non potrà svolgere il ruolo di R.U.P. o direttore dei lavori ecc.;
- b) che le stazioni appaltanti dovrebbero limitare il ricorso alla facoltà di nomine interne per gli appalti di servizi di importo superiore a determinate soglie, ad esempio centomila euro, limite oltre il quale si dovranno applicare le procedure ordinarie; il presidente della commissione, in ogni caso, dovrà sempre essere scelto tra i commissari sorteggiati; i commissari dipendenti pubblici, se di diversa amministrazione, dovranno munirsi delle autorizzazioni di legge da parte delle amministrazioni di provenienza.
- c) che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo ANAC, la commissione dovrà essere scelta dal soggetto affidatario del contratto secondo le regole della compatibilità (es. il R.U.P. non può essere commissario ecc.), oltre che della competenza e trasparenza come indicato in premessa delle linee guida. In caso di mancanza di tali figure le stazioni appaltanti potranno utilmente chiedere agli Ordini professionali l'indicazione di soggetti (compatibili e competenti) da sorteggiare; gli Ordini garantiranno trasparenza e rotazione.

96) Ing. Paolo Zoccheddu

Dalla lettura del punto 6 "Criteri per la comprovata esperienza e professionalità" del documento di consultazione intitolato "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" non appare chiaro se i dipendenti in quiescenza della P.A. possano essere iscritti all'Albo, se in possesso dei requisiti di moralità, compatibilità e professionalità prescritti dal Codice, e quindi possano fare parte delle commissioni di gara di appalti pubblici.

L'esclusione, se tale fosse l'interpretazione corretta del documento di consultazione, appare in contrasto sia con la logica, che invece consiglierebbe di salvaguardare il patrimonio di esperienze maturate da dipendenti ormai in quiescenza i quali hanno operato nel settore degli appalti pubblici, che altrimenti andrebbe perso, sia con la normativa attualmente vigente in merito al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.

Si richiama in merito l'art. 5, comma 9, del D.L. n° 95/2012, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con la L. n. 114/2014 e, soprattutto, la circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione che, al punto n. 5 – "Incarichi consentiti", terzultimo periodo, prevede espressamente tra gli incarichi consentiti a soggetti in quiescenza la partecipazione a commissioni di concorso e di gara.

Sulla base delle considerazioni sinteticamente sopra espresse si propone, per maggiore chiarezza, di integrare l'elenco dei soggetti che possono svolgere il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici inserendo dopo i punti a), b) e c) il seguente punto d):

d) pubblici dipendenti in quiescenza in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici in quiescenza devono avere ricoperto la qualifica di dirigente o di funzionario (o equivalente).

97) Prof. Veronica Vecchi

In relazione al ruolo dei docenti universitari che possono essere nominati nelle commissioni di gara, in considerazione delle molteplici posizioni che si sono venute a creare negli ultimi anni nelle Università Italiane, sia per l'evoluzione dei modelli di Istruzione, sia per il lento ricambio generazionale e per le ristrettezze finanziarie, sarebbe auspicabile poter estendere la possibilità di partecipare alle commissioni di gara a docenti che pur non essendo ordinari/associati (quindi di ruolo in base alla nostra normativa) ricoprono altre posizioni, quali per esempio: ricercatori, lecturer, assistant professor.

Si tratta di figure che tutte le università, italiane e internazionali, considerano facenti parte della propria faculty e che nella maggior parte dei casi esprimono una eccellenza in termini di prestigio internazionale della loro attività di ricerca e formazione.

Preme precisare che ampia è la letteratura scientifica che evidenzia come la qualità delle competenze delle commissioni di gara sia fondamentale per ridurre la probabilità di selezione avversa, rischio che si annida specie nelle gare più complesse, come per esempio quelle di PPP. Da un recente studio realizzato da me con altri colleghi della mia Istituzione, in cui abbiamo studiato attraverso un modello di simulazione ad agente proprio il ruolo delle competenze nelle gare di PPP, è risultato che quando la probabilità di "disonestà nel sistema" è alta, come in Italia, le competenze possono far ridurre la probabilità di selezione avversa e quindi di azzardo morale da oltre l'80% al 40%.

Sono a disposizione per fornire il paper.

98) Sig. Antonio Dolce

In riferimento a quanto indicato alla lettera c) del punto "6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità", si ritiene che per i componenti delle commissioni giudicatrici la limitazione ai soli pubblici dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di laurea, sia alquanto lesiva della professionalità e dell'esperienza acquisita da quei dipendenti che pur se abilitati allo svolgimento di una determinata professione siano in possesso del solo diploma di istruzione superiore (geometri, periti, ecc...).

Ritengo sia più proficuo, anche nel rispetto delle competenze acquisite dagli stessi e dall'impegno profuso nella partecipazione ad attività di aggiornamento professionale, aprire la partecipazione anche a quei dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore, esperienza almeno quinquennale comprovata con la partecipazione a commissioni di gara e/o aggiornamento professionale specifico.

99) Sig. Corrado Galdini

Vorrei evidenziare che nel caso di enti come il comune di trecate spesso i commissari di gara non sono dirigenti ma hanno comunque decine di anni di esperienze in commissioni.

Vorrei quindi suggerire di rivedere il criterio per l'iscrizione in quanto tantissime persone con un'enorme esperienza non potrebbero partecipare.